

4
Clintela
Hudi Mauri

Al compagno Francesco DE MARTINO
Via della Vite, 7

5 tracciare
el Trave

La ricerca sulle forze di lavoro nell'età arcaica di Roma è inseparabile da quella sui modi di produzione e sulle possibilità di esistenza della popolazione. Un riesame delle fonti condotto in modo obiettivo ci ha permesso di ~~riassumere~~ ^{tracciare} la storia della schiavitù e delle sue origini, ponendola nella realtà dei rapporti di produzione e questo ci ha consentito di contrastare l'opinione comune, che fa nascere la schiavitù quasi assieme alle formazioni sociali primitive, ignorando interamente il processo storico. Anche per la clientela nell'età primitiva occorre seguire lo stesso metodo di ricerca, se si vuol avere la speranza di comprendere qualcosa di più su questa arcaica istituzione di quelle che non ci dicono le fonti, abbastanza oscure per ~~quante~~ ^{quante} riguardare le origini. Le indagini sulla struttura sociale agli albori della civiltà romana hanno avuto prevalentemente per oggetto l'ipotesi gentilizia e questo è stato certo di grande utilità per la conoscenza della società primitiva. Meno si è invece indagato sul tema delle forze di lavoro subordinato, dando come certo che la schiavitù esistesse sin dalle origini e formulando ipotesi varie sulla natura e storia della clientela, ma quasi sempre con ricerche autonome, avulse dalla considerazione della struttura economica. E QUINDI DELLA occasione, possibilità ed utilità del suo impiego. Ben di rado gli storici, in particolare quelli del diritto, si sono chiesti se i riferimenti delle fonti alle istituzioni militari e politiche fossero compatibili con quanto possiamo sapere della struttura economica. La presente ricerca sulla clientela mira a porre in risalto appunto i caratteri di quest'ultima, sebbene non tutto sia agevole, per la mancanza di fonti contemporanee e perché quelle disponibili, cioè in particolare le fonti archeologiche, non possono assumere il valore di statistiche e di informazioni sul territorio coltivabile, sulle attività produttive, sul lavoro.

2. La clientela è antichissima e va ricondotta alla gens, nel cui seno ancoravviene età storica essa ci appare come un gruppo subordinato, di carattere familiare-domestico. Questo non può essere un portato dell'incivilimento e della maggiore umanità del costume, perché i tratti del diritto nell'età delle XII Tavole sono duri e rigidi e per convincersene basterebbe pensare al processo di esecuzione personale ed alla condizione del nexus. I rapporti fra patrono e cliente sono improntati alla fides, non al modello schiavistico, che si fonda sul potere assoluto ed illimitato del dominus. La condizione del cliente è quella di un libero subordinato, il quale gode della protezione del signore. Il vincolo era molto forte; l'obbligo di osservare i doveri inerenti alla fides furono più tardi tutelati dalle XII Tavole, le quali, com'è noto, prescrivevano: "Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto" (1). La sanzione della sacertas ci riconduce ad un'epoca nella quale il vincolo era di carattere sacrale, prima ancora che giuridico.

(1) XII Tab. VIII, 21 (Serv. ad Aen. VI, 609).

Ma qual'era il cliente cui questa norma si riferiva e perché mai essa venne introdotta. Il Kaser ed altri autori ritengono che il cliente sarebbe in questo caso lo straniero il quale in virtù dell'hospitium era entrato nella sfera di un cittadino romano o di una gens(2). In tal caso egli godeva della protezione fondata sulla fides, che anche gli altri cittadini dovevano rispettare. Nulla autorizza però a restringere la nozione del cliente solo a quest'ipotesi, perché, come vedremo più innanzi, cliente si diveniva per cause varie. L'interpretazione del cliente come straniero che gode dell'hospitium è limitativa e contrasta con tutto il sistema della clientela romana. D'altra parte la gerarchia delle persone, verso le quali si hanno particolari doveri, secondo i mores maiorum(3), venivano prima i pupilli, poi i clienti, in terzo luogo gli ospiti ed infine i cognati. Catone nell'orazione contro Lentulo indicava l'obbligo di difendere i pupilli prima di quello per i clienti, mentre Masurio Sabino dava una gerarchia diversa, in primo luogo i pupilli sempre, ma anteponeva l'ospite ai clienti(4). In ogni caso la distinzione è netta. Se il precetto ~~de~~ decenvirale si riferiva allo straniero, doveva trattarsi non dell'ospite, ma di colui che si era sottoposto ad una gens, si era dato in fidem di un patrono in via definitiva. Ma dato il senso generale del precetto, a me non pare che esso possa circoscriversi all'uno ~~ed~~ all'altro tipo di clienti, ma a tutti in generale. La ragione per la quale si sancisce la sacertas non può vedersi in altro che nell'esigenza di rafforzare la tutela del cliente, allorché in seguito alla disgregazione dei vincoli gentilizi anche la fides come obbligo religioso-morale veniva indebolendosi.

Cicerone~~ne~~ menziona il fatto che in un giudizio centumvirale si era discusso dei rapporti con il patrono di uno straniero, il quale si era recato a Roma avvalendosi di un ius exulandi e si era scelta una persona come patrono, poi era morto ~~ed~~ intestato. Evidentemente era sorto un giudizio ereditario, nel quale si discuteva sulla natura dei rapporti fra questo cliente ed il patrono e cioè dell'applicatio o ius applicationis.(5). Molto importante è il fatto che questo ius applicationis viene considerato obscurum sane et ignotum, sebbene dopo la discussione esso risulti patefactum, cioè svelato, fatto conoscere, dal patrono. Al tempo in cui la causa si svolse, cioè verosimilmente nell'ultimo secolo della repubblica, perché il giudizio centumvirale che poteva essere ricordato da Cicerone non risaliva oltre quel tempo, sebbene si possa ammettere che i centumviri esistessero da età più antica. E' da supporre che il caso fosse precedente all'estensione della cittadinanza romana ai soci italici, perché solo in tale ipotesi poteva accadere che uno straniero si avvallesse di un ius exulandi verso Roma. E' dunque probabile sulla base di questi indizi che l'applicatio fosse un istituto arcaico del quale non si sapeva più nulla, se non da qualche avvocato costretto dalle esigenze della difesa

(2) Das römische Privatrecht, I, 29 e cit. n. 13.

(3) Gell. V, 13, 1-5.

(4) ivi, V, 13, 5.

(5) de or. I, 39, 177. Nel periodo precedente si tratta della famosa causa ereditaria tra i Marcelli ed i Claudii, che richiese una discussione su tutto il diritto gentilizio e sulle differenze tra stirps e gens.

(6)

a studiare fonti antiche ed ormai appartenenti solo all'antiquaria giuridica. Se gli antichi ne sapevano poco o nulla, figuriamoci i moderni! Così mentre per l'opinione comune l'applicazione era una delle fonti della clientela, il Crifò con molte acute considerazioni contesta questa presso che universale opinione e sostiene che l'esule il quale si rifugiava in Roma e si poneva sotto la protezione di un cittadino, non era un cliente. Egli tenta anche di togliere valore al quasi di Cicerone e lo interpreta nel senso di un'approssimazione, non di una identificazione. Non sono certo che la dimostrazione sia riuscita, ma non si può negare che vari rilievi sono penetranti. Dal lato sostanziale, più che da quello giuridico formale, a me pare più importante rilevare che non potevano essere singoli stranieri rifugiati in Roma a costituire nell'ambito della gens una forza di lavoro subordinato. Siano o meno nella condizione di clienti i pochi individui che si saranno presentati in Roma per chiedere asilo, avranno giovato ben poco alle necessità economiche della gens. Inoltre lo stesso esercizio di un *ius exilii* presuppone l'esistenza di una comunità cittadina già sufficientemente sviluppata, mentre la clientela, a differenza della schiavitù, era, come vedremo, anteriore al formarsi della città stato e rientrava nel gruppo gentilizio prestatale.

I clienti nell'annalistica e nelle fonti letterarie non hanno una buona stampa. Nelle lotte di classe fra patrizi e plebei essi stanno dalla parte dei patrizi (7) ed in questo è da ravvisarsi il motivo della loro esclusione dalle assemblee (8). Si può pensare che è vero, anche al loro stato di non cittadini o di semicittadini, ma questo non avrebbe impedito a lungo la loro ~~assimilazione~~ e ben presto si sarebbe esteso loro il *ius civitatis*. Nelle fonti non vi è alcuna notizia in proposito, né sappiamo nulla di preciso sul loro rapporto con le tribù, allorché l'ordinamento territoriale venne sostituendosi a quello originario. Al tempo di Plauto si lamenta che i clienti cattivi trovavano patroni più solleciti di quelli buoni (9), il che farebbe supporre che dei clienti i signori dovevano servirsi per bassi scopi. Anche la protezione giudiziaria dovuta dal patrono suscitava la critica del commediografo (10). Al vincolo patrono-cliente si ricorreva in rapporti con genti straniere, con città vinte o dedite, con il seguito di influenti personaggi politici. Sulla clientela del principe il von Premerstein ha costruito la sua teoria sul regno di Augusto. E' chiaro che con questi tipi vari di clientela, quella originaria non ha da nulla da vedere.

3. Per saperne qualcosa dobbiamo ricorrere a norme del diritto privato e giudiziario, che testimoniano di una situazione arcaica, la successione ereditaria, l'assistenza giudiziaria, le opere dovute dal liberto. Come si è già detto, è molto caratteristico che il rapporto patrono-cliente si fondi sulla *fides* del primo e che l'inosservanza di questo vincolo esponga per il precetto *decemvir*

(6) Ricerche sull'*exilium* nel periodo repubblicano, I, 1961, 84 ss. n. 19.

(7) Liv. III, 14, 4; 16, 5; Dion. VII, 18, 2; IX, 41, 1; 5; X, 27, 3; 40, 3; 43, 2. ~~Essee~~ Vedi anche VI, 47, 1 e VI, 63, 2.

(8) Liv. II, 56, 3 nel 471; non così nel 391, Liv. V, 32, 8.

(9) Maen. IV, 2, 10 s. = 580 s.; v. anche IV, 2, 20 = 588.

(10) Ivi, IV, 2, 17 = 585. Non so perché il *l'agdelain*, *Remarques sur la société romaine archaïque*, REL. 1972, 105, dica che questo testo è stato trascurato; vedi invece Costa, *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto*, 1890, 219, con altri testi su clienti.

rale alla sanzione derivante dalla sacertas, che consisteva nella fine della protezione statale per l'homo dichiarato sacer. Se ancora nelle XII Tavole si faceva ricorso a categorie etico-sacrali, vuol dire che si era fuori della sfera del diritto e ciò a maggior ragione doveva essere lo stato di cose prima della norma decenvirale. Si tratta verosimilmente di un rapporto che aveva avuto origine fuori dell'ambito cittadino e del regere delle regole giuridiche. Non credo invece che si possa pensare con il Mommsen, il von Premerstein, il Kaser ed altri che un antico potere signorile, una Herrenschaft, si fosse attenuato ed ingentilito con le limitazioni nascenti dall'obbligo di comportarsi secondo la fides. In casinei quali questo è avvenuto, come per i poteri del pater familias, le rigorose norme del diritto furono temperate mediante meccanismi extragiuridici, rivolti a dare rilevanza ai mores, ma ciò avvenne nell'ambito della comunità cittadina e nell'esercizio di poteri, come quelli dei censori, che appunto si rivolgevano ai mores. Le sanzioni della sacertas testimoniano invece di un intervento religioso dove mancava il diritto. Così è nella storia arcaica del tribunato della plebe e così è per la clientela. Questo ci induce a supporre che l'istituzione era antichissima e formatasi nell'ambito dei gruppi gentilizi originari prima della nascita dello stato, città o nelle sue origini. Si tenga ben presente che il tipo di rapporti internazionali, che troviamo nella deditio in fidem, non può essere assunto come modello per la clientela privata, perché quest'ultima si trova esistente nel tempo delle XII Tavole, mentre la deditio in fidem appartiene all'epoca in cui ebbe inizio l'espansione romana(11).

Che la fides si autorizzi a parlare di un'alta antichità dell'istituzione è confermato anche da altri indizi. Abbiamo già ricordato che vi erano divergenze tra gli antichi intorno alla gerarchia dei doveri di comportamento nel processo. Se tutti erano d'accordo nell'indicare al primo posto l'obbligo verso il pupillo Catone menzionava subito dopo il cliente, mentre Masurio Sabino inseriva l'ospite prima del cliente. Questo non era senza significato pratico. Per Catone infatti nessuno aveva mai reso testimonianza contro il cliente, mentre per Sabino questa possibilità esisteva, se appunto sorgeva una lite fra ospite e cliente, perché in tal caso si poteva testimoniare a favore dell'ospite, ma contro il cliente. Ma che tipo di processo Sabino avesse nella mente non sappiamo, perché il tema della tutela giuridica a favore dell'ospite è ancora abbastanza oscuro(12), ma a noi interessa rilevare piuttosto che Sabino doveva trovare qualche traccia nelle sue fonti antiquarie di questa gerarchia, di cui Catone non ha conoscenza. E' poco verosimile che una prassi in tal senso si sia venuta formando tra l'età di Catone e quella di Sabino e bisogna perciò concludere che si trattava di reminiscenze del passato abbastanza vaghe e contenute in trattazioni non complete, tanto è vero che Catone mostra di saperne meno del suo più recente collega.

/ sempre

(11) Sull'epoca della sua comparsa vedi Storia della costituzione romana, II², 60 e gli Autori citati alla nota 127.

(12) Storia cit. 27.

Contro la nostra opinione sul carattere della sanzione non si può far valere che la fides avrebbe avuto in origine un carattere potestativo(13). Nonostante acute considerazioni in tal senso, esposte da un autore recente con grande decisione, non credo si possa dubitare del fatto che la fides era una categoria morale, non giuridica e non consisteva in un potere, bensì costituiva un vincolo tutelato in forme puramente morali. Se così non fosse non ci spiegheremmo la norma delle XII Tavole per il caso di violazione della fides - le parole si fraudem fecerit non vogliono dir altro(14) - alla quale doveva attenersi nei confronti del cliente. Se vi era quindi un potere del signore sul cliente, vi era anche un vincolo morale-religioso di comportamento. Tale vincolo nasceva con la costituzione stessa del rapporto di clientela e cioè la sottomissione del cliente e l'accettazione del patrono e non occorre pensare con il von Premerstein ad una promessa verso gli dei, del che ci manca qualsiasi indizio.

Un ulteriore sostegno all'ipotesi sull'arcaicità e sul carattere primitivo della clientela ci viene dai rapporti ereditari, che pongono il cliente nel seno della familia romana e ne fanno una persona assai diversa dallo schiavo. Quest'ultimo non aveva personalità giuridica e quindi non poteva avere la proprietà di nessuna cosa. Non si poneva nemmeno il problema di una successione del dominus allo schiavo. Il cliente invece poteva avere beni propri e bisognava perciò regolarne la successione. Le fonti ci hanno lasciato il ricordo delle norme che lo regolarono, civilistiche e pretorie. Gaio ci dice che un tempo - olim - il liberto poteva pretendere il patrono nel suo testamento. Ciò dipendeva dal fatto che le XII Tavole chiamavano all'eredità del liberto il patrono, se fosse morto intestato e non avesse avuto un suus heres(15). Gaio rileva che il liberto aveva un suus heres al patrono non spettava alcun diritto sui suoi beni. Viene poi introdotto il problema, cui avrebbe dato una soluzione il diritto pretorio: se il suus heres era tra i figli naturali, non vi era discussione, ma se si trattava di un figlio adottivo o della moglie in manu allora era evidentemente iniquo, che il patrono non avesse alcun diritto sui beni del liberto. Altre fonti in modo categorico affermano che le XII Tavole regolarono la successione del liberto e riportano anche alcune parole del precetto, il che permette agli storici di tentare una ricostruzione del testo originario(16). Tutto l'insieme, compresa la parte relativa alle innovazioni del pretore, ci presenta un regime nel quale i vincoli familiari tra patrono e cliente sono molto forti. Se gli agnati hanno un diritto di familiam habere qualora il defunto sia morto senza testamento e senza lasciare un heres suus, il patrono ha un diritto ereditario sui beni del liberto.

(13) L. Lombardi, Dalla fides alla bona fides, 1961, 69 ss.

(14) Così per opinione comune degli storici. Virgilio, citato dal Bonfante, Storia del diritto romano, II, 87, le intendeva nel senso odierno di tessere frodi.

(15) III, 40.

(16) Ulp. XXIX, 1; Dig. L, 16, 195, 1 "EX EA FAMILIA, inquit, IN EAM FAMILIAM. La restituzione del Mommsen, Staatsrecht, III, 22 n. 5 è la seguente: "ex ea familia qui liberatus erit, eius bona in eam familiam revertuntur." Già Gotofredo proponeva una restituzione analoga.

to. L'analogia non potrebbe essere più evidente, anzi si può rilevare che mentre gli agnati hanno semplicemente il ius familiae habendae, il patrono ha un diritto ereditario vero e proprio (17). L'appartenza del cliente alla comunità familiare del patrono non potrebbe essere meglio espressa, perché il fondamento giuridico del diritto del patrono non può che esser questo. Una reminiscenza della concezione arcaica si trova nei giuristi, allorché indicano la ragione di equità che indusse il pretore a concedere la bonorum possessio nella metà dei beni del liberto, in caso che egli avesse avuto figli non naturali, ma adottivi o nel caso della moglie e della nuora in manu. Sembrava giusto cioè che i beni appartenuti ad un membro della famiglia tornassero nella famiglia stessa (18). Certo la concezione dei giuristi classici è ben diversamente influenzata dall'ideologia della società schiavistica e sotto questa influenza essi interpretano le parole dei testi arcaici. Ma queste parole esistevano nella legge e vanno interpretate ponendole nel clima di una società in cui i vincoli gentilizi erano ancora forti e davano in buona parte lo stampo alla famiglia romana arcaica. Se non si tien conto della diversa ottica può apparire singolare che il pretore intervenisse a correggere l'antico diritto nel senso di accrescere i diritti del patrono e restringere la libertà testamentaria del liberto, ma la singolarità scompare se appunto si pone l'innovazione nella luce di un regime, come quello schiavistico nel periodo dell'espansione di Roma e delle profonde trasformazioni del sistema sociale con l'irrompere della schiavitù di massa. Il problema risolto dal pretore non aveva nessuna rilevanza pratica nell'età delle XII tavole e si può perfino dubitare che queste realmente parlassero dell'eredità del liberto e non del cliente in genere, come avveniva nel diritto arcaico per il comportamento giudiziario. Non doveva essere difficile in un'epoca nella quale la più estesa fonte della clientela e del diritto di patronato era costituita dalla manumissione degli schiavi, che norme arcaiche concernenti i clienti si interpretassero nel senso di clienti - liberti.

Le considerazioni che precedono e le altre notizie che ci sono pervenute intorno ai doveri del cliente, come quello di provvedere al riscatto del patrono (19), prigioniero di guerra, a pagare la multa inflitta in un processo (20), a dotare la figlia (21) e così via, autorizzano a ritenere che la clientela costituiva un gruppo subordinato all'interno della gens, legato con i gentili da vincoli di carattere più familiare-domestico che potestativo. Altra volta ho sostenuto che questo fu il primo manifestarsi di una embrionale divisione in classe all'interno delle formazioni primitive (22), ma quest'ipotesi non ha attratto l'attenzione degli

(17) Sulla distinzione vedi Solazzi, Diritto ereditario romano, I, 1932, 76 e 168.

(18) Gai. III, 40 e 41; Dig. L, 16, 195, 1 con la verosimile restituzione del Mommsen, di cui sopra nota 16.

(19) Dion. II, 10, 2.

(20) Dion. loc. cit.

(21) Dion. loc. cit.

(22) La gens, lo stato e le classi in Roma antica, Studi Arangio Ruiz, IV, 45, con gli sviluppi in Storia della costituzione romana, I, 37 ss.

studiosi. Nemmeno il più recente autore che si sia occupato del tema, il Magdelain, vi dedica qualche parola. Eppure è difficile negare che la clientela abbia caratteristiche diverse, profondamente diverse, tanto dalla schiavitù, quanto dalla plebe e che non la si può comprendere se non la si riconduce all'ordinamento della gens. Questo però non basta, occorre precisare che cosa era la clientela nel senso del gruppo gentilizio. In un'altra visuale questa arcaica istituzione diviene incomprensibile. Anche se può sembrare una pedanteria, un rapido excursus sulle varie teorie intorno all'origine della clientela finisce col recare una conferma alla mia ipotesi.

4. Cominciamo dagli antichi. Essi ci aiutano poco, poco informati come erano sulle istituzioni originarie. Anche la clientela viene attribuita a Romolo (23), oppure ad imitazioni di modelli estranei (24). Non occorre dire che fenomeni di formazioni sociali non possono dipendere dall'atto di un fondatore.

Gli storici moderni formulano ipotesi varie. Si fa risalire la clientela all'asilo romuleo (25), alla sottomissione di popolazioni indigene da parte di conquistatori (26), alla deditio di comunità vinte od all'applicatio di stranieri individualmente (27), alla manumission degli schiavi. Tutte queste ipotesi non hanno riferimenti alle condizioni economiche dei gruppi primitivi o ne hanno assai scarsi. In senso diverso si pose isolatamente il Neumann, il quale credette di vedere nella clientela in origine un gruppo di contadini subordinati posti sotto la signoria del proprietario, in una sorta di servaggio feudale, dalla cui liberazione sarebbe sorta la plebe (28). Questa ipotesi di origine ha il merito di avere indicato una via di indagine più realistica, attenta alle strutture economiche, ma non ha fornito né prove, né una spiegazione convincente, né riesce a far credere che in un'epoca antichissima Roma abbia avuto strutture di tipo feudale. La sua ricostruzione della storia sociale e politica di Roma è abbastanza fantastica. Egli fa risalire l'origine della plebe e la costituzione delle tribù ad un moto di liberazione dei clienti dalla loro servitù fondiaria. Questo vincolo fra signori e servi sarebbe esistito ancora nell'età in cui la gens Claudia si insediò sul suolo romano, ma non più al tempo delle XII Tavole. Esso sarebbe scomparso con l'istituzione delle tribù rustiche che il Neumann collegava con la liberazione dei clienti, contadini senza proprietà della terra, i quali proprio allora avrebbero ricevuto la proprietà della terra con l'iscrizione nelle tribù sulla base della proprietà stessa. Egli pensava addirittura di poter stabilire nel 457, anno in cui secondo gli annalisti fu aumentato il numero dei

(23) Cic. de rep. II, 9 et habuit plebem in clientelam principum discriptam; Dion. II, 9, 2; Plut. Rom. XIII, 7; Fest. p. 262, 263 L., v. Patrocinia. A tali fonti si richiama ora il Magdelain, REL. 1972, 103 ss.

(24) Dion. loc. cit., derivazione dai πελάγικα ateniesi e dai πενέτικα tessali.

(25) Götting, Geschichte der römischen Staatsverfassung, 127.

(26) Bekker, Handbuch der röm. Altertümer, II, 124 ss. Meno decisamente Niebuhr, Römische Geschichte, I, 267 (360), il quale ora pensa ad abitanti di città vicine, che si sopponevano ad un patrono con l'applicatio, ora ad italici fatti prigionieri, ora a manomessi

i quali avrebbero costituito la maggior parte clienti, ivi, I, 480 (660). V. anche Vorträge über römische Altertümer, 1858, 626. Da un altro punto di vista il Ferenczy, Vom Ursprung der decemviri stitibus iudicandis, ZSS. 1972, 342 sostiene che la condizione dei clienti peggiorò dopo la diffusione della schiavitù e ciò indusse la plebe a sostenere una tutela giuridica con l'introduzione nelle XII Tavole del noto precetto. Diversamente L. Lombardi, Dalla fides alla bona fides, 66 s. sostiene che la condizione del cliente liberto non fosse migliorata. Il Karlowa, Röm. Rechtsgeschichte, Δ (27) Mommsen, Römische Forschungen, I, 358 ss. e molti altri; citazioni in von Premerstein, Clientes, PW. IV, 25 ss.; Willems, Droit public romain⁷, 15 s. e note. Sull'accostamento che si trova già in Niebuhr tra applicatio ed exilium vedi la nota del Cripò citata sopra.

(28) Kaiserrede über die Grundherrschaft der röm. Republik, 1900. Critiche in Binder, Die Plebs, 1909, 220 ss.

Δ I, 38 pensa che la fides fosse tutelata per mezzo di un giuramento fatto della Repubblica - Archivio Storico

tribuni della plebe, l'istituzione delle tribù rustiche in aggiunta alla quattro tribù urbane preesistenti, cui si collegavano i quattro tribuni. Già il Binder, oltre a criticare l'identificazione di clienti e plebei, che è smentita dai dati storici pervenuti (29), ha rilevato che non siamo autorizzati ad ammettere una struttura della proprietà agraria, come quella supposta dal Neumann (30). Né si può addurre alcuna prova intorno a questa pretesa liberazione dei contadini dall'asservimento a signori feudali e tanto meno collegarla all'origine dei tribuni e delle tribù rustiche. Sarebbe assolutamente incomprensibile che le fonti annalistiche, così attente alle lotte sociali ed a quelle agrarie in particolare, avessero taciuto su un avvenimento, che sarebbe stato di gran lunga più importante di tanti altri che esse narrano. Un'ipotesi in qualche modo analoga è ora sostenuta dal Magdelain, secondo il quale gli annalisti romani ignorarono interamente in qual modo i clienti avevano ottenuto la cittadinanza, perché essi avevano perduto il ricordo della nascita delle tribù rustiche, cui sarebbe stata legata la condizione dei clienti. Questi sarebbero stati dunque contadini privi della cittadinanza, mentre i plebei avrebbero abitato nella città, come è dimostrato dal fatto che l'intercessio dei tribuni si poteva esercitare solo all'inter del pomerium. Ma non vi sono prove a sostegno di quest'ipotesi, né i testi di Dionigi e di Festo citati dal Magdelain (31) si possono considerare decisivi. Quanto ai limiti per l'esercizio dell'intercessio essi nascevano dalla necessità di non intralciare l'imperium dei magistrati al di fuori della cinta urbana e non certo dal fatto che la plebe risiedeva soltanto nell'urbe. Ma soprattutto manca qualsiasi prova che il nuovo stato dei clienti sarebbe dipeso dall'istituzione delle tribù rustiche.

Anche altri Autori in passato avevano toccato il tema della condizione economica dei clienti. Il Niebuhr, ad esempio, riteneva che essi, non avendo possibilità di sostentamento con l'industria e non disponendo di una proprietà, ottenevano in precario da un signore due iugeri di terra arabile (Kornland), mentre Ihne e Bekker (32) ritenevano che i clienti fossero adibiti alla coltivazione degli estesi fondi dei patrizi. Basta citare queste opinioni tanto diverse sull'estensione delle terre coltivate dai clienti per rendersi conto dell'inutilità di qualsiasi congettura, che non si colleghi ad una ricerca sulle condizioni oggettive dell'economia e dell'agricoltura romana nei primi tempi. E' a queste condizioni invece che va dedicata la nostra ulteriore ricerca, nel tentativo di comprendere la funzione economica della clientela e quindi di svelarne l'origine. Anche l'opinione diffusa, che si ricolle-

(29) Die Plebs, 229 s.

(30) Vedi sopra n. 7 e 8.

(31) Dion. II, 9 e Fest. p. 288 L.: Magdelain, REL. 1972, 111.

(32) Del primo Forschungen auf dem Gebiete der römischen Verfassungsgeschichte, 1847, 5; del secondo Altertümer cit. II, 125.

In tempi più recenti anche lo Zaccan, Ager publicus. Ricerche di storia e di diritto romano, 1935, 14 rileva che i clienti erano necessari per coltivare i grandi possedimenti e rinvia all'ipotesi del precarium. Su questa vedi innanzi. Da ultimo il Cristofari, Società e istituzioni nell'Italia preromana, in Popoli e civiltà dell'Italia antica, VII, 1978, 68 ritiene che in una fase

precedente alle XII tavole i clienti fossero un bracciantato agricolo e milizia privata; egli peraltro continua a considerare i clienti come classe.

ga a quella del Savigny sull'origine del possesso(33) e cioè che i clienti avessero la terra in precario(34), presa isolatamente dice poco o nulla. Il solo testo che sembra alludere ad un'assegnazione di terre da parte dei patrizi è un testo lacunoso di Festo, che si può ricostruire sulla base dell'epitome di Festo: "ii patres dicti sunt quia agrorum partes adtribuerunt tenuioribus perinde ac liberis"(35). Ma come si vede un riferimento ai clienti è solo una congettura, certo non improbabile, degli interpreti moderni.

5. Vediamo cosa si può arguire dall'esame delle condizioni oggettive economico-sociali dell'età primitiva. Le fonti sono concordi nel mostrarci una società agricolo-pastorale in fase di grande arretratezza. La stessa tradizione aveva conservato il ricordo dell'età arcaica nella casa di Romolo, una capanna che veniva custodita per scopi di culto(36) e che era appunto una rozza pagliaio primitico fatto di rami e di foglie secche, come se ne vedono ancora nelle nostre campagne, ma non più per alloggio di contadini. L'archeologia conferma la tradizione con i ritrovamenti di urne a forma di capanna nelle tombe arcaiche, le quali urne evidentemente simboleggiano la casa del defunto(37). Case di questo genere del resto si trovano in altre regioni europee e testimoniano il grado di sviluppo prima della conquista romana, in Germania, in Gallia, in Britannia ed altrove. Si può pensare che il primo stadio dell'insediamento in agricoltura fosse costituito un po' dovunque da case di legno o da capanne.

Le prove addotte da tempo per sostenere che l'originario villaggio aveva carattere pastorale(38) a me sembrano convincenti. Esse si fondano sulle caratteristiche naturali del luogo, fra colline coperte di boschi e pianura paludosa ed esposta alle inondazioni del fiume. L'ambiente si prestava assai più al nutrimento delle greggi che alla coltivazione della terra. Prima che questa potesse diffondersi fu necessario disboscare e prosciugare, il che richiese tenace lavoro e fu realizzato solo con il tempo, forse compiutamente nell'età della monarchia etrusca. Se poi le genti che si insediarono nel Lazio erano indoeuropee, l'allevamento del bestiame era consueto. Da questo dato dobbiamo muoverci per stabilire le possibilità di esistenza, il che non è certo ignorato dagli storici attuali, ma non sempre tenuto nella debita considerazione, allorché si tratta delle istituzioni primitive ed anche della clientela. Tali possibilità si devono commisurare all'estensione della terra coltivabile ed alla produzione di cereali, che anche in età arcaica costituiva un elemento fondamentale dell'alimentazione.

Cominciamo dunque dall'estensione dell'ager romanus antiquus. Il Beloch(39) ed altri con lui lo stimano a poco più di 150 kq., fondandosi sul circuito degli Ambarvalia, una cerimonia che ricordava appunto i confini originari. Recentemente l'Alföldi(40)

(33) Das Recht des Besitzes, 202; 464.

(34) Mommsen, Röm. Geschichte, I⁶, 190; trad. it. I, 175 (a pag. 74 si ritiene però possibile l'acquisto della proprietà da parte di stranieri e clienti); Röm. Forschungen, I, 366; Röm. Staatsrecht, III, 83 e n. 2; Jehrings, Geist des röm. Rechts, I⁵, 239 ss.; Karlowa, Rechts-

geschichte, I, 39 e n. 1; von Premerstein, PW. IV, 44; Fustel de Coulanges, Les origines du système féodal, 63 ss.

(35) p. 288 e 289 L.

(36) Vitr. II, 1, 5; Sen. contr. II, 144.

(37) Vedi le figure riprodotte in Gjerstad, Early Rome, II, 31; 55; 73; 76; 107; 226.

(38) Guidi, La fondazione di Roma, BCAR. 1881, 65 ss. e molti altri autori, vedi cit. in Bozza, La possessio dell'ager publicus, 1939, 114 n. 2, poi anche De Francisci, Primordia civitatis, 1959, 114 s.

(39) con rinvio all'opera di Laviosa Zambotti, Il Mediterraneo e l'Italia durante la preistoria, s.d. ma 1954, 39 s. Da ultimo suq. insediamenti Cristofani, Società e istituzioni in Italia, 53 ss.

(40) Römische Geschichte, 170. (40) Ager Romanus antiquus, Hermes 1962, 187 ss.; Early Rome and Latins, 296 ss.

ha indicato altri punti, i quali coinciderebbero con l'antico confine di Roma, ma non per tutti si può ritenere fondato il riferimento ad esso, a parte l'altra questione, che non si può discutere in questa sede, sull'estensione dell'ager Romanus alla caduta della monarchia. E' giusta invece la critica alla teoria del Wissowa, secondo la quale il rito degli Ambarevalia sarebbe stato assunto dai fratres Arvales (41). Comunque, anche l'Alföldi ammette che il territorio più antico aveva un diametro di 16 km, cioè un cerchio con un raggio di 8, che dà una superficie di 200,95 kq. e non di 250 come assume stranamente l'Alföldi. Ma poiché questo Autore allarga il perimetro della Roma più antica, mentre restringe ingiustificatamente quello alla fine della monarchia, è preferibile attenersi ai dati più certi indicati dal Beloch. Il territorio di cui si tratta si estendeva intorno alla città vera e propria, il cui ambito era molto ristretto. La Roma cosiddetta del Septimontium occupava al più un paio di kq (42) e quindi la terra coltivabile in essa era molto poca, tanto più se si pensa, che una parte era coperta da boschi, come attestano i nomi pervenuti nell'età storica (43) ed altro spazio era occupato da case. Si può quindi ammettere al più un'estensione di una settantina di ettari di terreno coltivabile, che sarebbe stato sufficiente solo per un piccolo numero di persone, assolutamente incompatibile con la divisione originaria in tre tribù e trenta curie di cui ci informa la tradizione. Indipendentemente da questa, per la stessa esistenza di una comunità cittadina è necessario supporre che le genti originarie potessero disporre di maggiore estensione di terra entro l'ager Romanus antiquus.

Già prima della formazione della città-stato le genti ~~originarie~~ ~~patavano~~ ~~disseminate~~ ~~sulle~~ ~~maggiore~~ ~~estensione~~ ~~di~~ ~~terra~~ si erano dunque insediate stabilmente sul territorio ed aveva avuto inizio il lento processo, che via via trasformò l'economia pastorale primitiva in economia agricolo-pastorale e tale processo è implicito nei dati tradizionali sulle assegnazioni di terre e sul culto del dio Termine. Ma la lunga disputa intorno alla questione dei bina iugera assegnati da Romolo (44) non si è mai conclusa. Dal Mommsen in poi molti storici hanno ritenuto che una quantità così limitata di terra sarebbe stata insufficiente per il sostentamento di una famiglia media di contadini, anche ammettendo una grande parsimonia nel vitto (45). Altri invece hanno affermato che era ben possibile che due iugeri bastassero a sfamarla, tenendo conto della maggiore produttività della terra, dei sobri costumi degli antichi e del fatto che l'assegnazione avrebbe riguardato soltanto la plebe (46). E' però difficile accogliere questi argomenti: nemmeno una famiglia plebea composta di non meno di quattro persone avrebbe potuto vivere con il prodotto di due iugeri di terra, tanto più che l'esaurimento del suolo per le culture continue dei cereali imponeva la pratica del riposo in anni alterni.

(41) Religion und Kultus der Römer, 1912, 142 ss.; 561 s.; 562 n. 4. Vedi anche Latte, Römische Religionsgeschichte, 1960, 165; Le Bonniec, Le culte de Cérès à Rome, 1958, 141.

(42) De Sanctis, Storia dei Romani, I, 186. Il Beloch, Röm. Geschichte, 215 calcola 156 ha per il Septimontium e 285 per la città delle quattro regioni.

(43) Blin. nat. hist. XVI, 10 (15), 36; Teofr. V, 8, 3; Verg. Aen. VII, 342-352. Fest. p. 106 L, v. Lucaria. Senato della Repubblica - Archivio Storico

Né si può pensare ad una produttività più elevata di quella che si ottenne più tardi, perché le tecniche primitive non avrebbero certo potuto permettere un maggior prodotto di quello che si otteneva dopo la conoscenza di precetti stranieri e l'esperienza di nuovi metodi di cultura. Bisogna quindi ammettere che i bina iugera costituivano il piccolo orto intorno alla casa, forse l'heredium, cioè una piccola proprietà familiare ereditaria ed essi coesistevano con proprietà collettive del gruppo, molto verosimilmente della gens, se si accetta l'ipotesi della preesistenza del gruppo gentilizio. I bina iugera appartengono ad una fase di passaggio dalla proprietà collettiva di gruppo alla proprietà individuale dei singoli patres familias e ci attestano la coesistenza di due sistemi, come è nei periodi di transizione. Queste estese proprietà collettive di gruppo erano nell'ager Romanus e non nell'ambito del pomerium, servivano ai pascoli per le greggi ed alla coltura dei cereali per fornire il prodotto necessario alla vita di una popolazione non molto numerosa, ma certo di gran lunga maggiore di quella che avrebbe potuto essere nutrita con i prodotti della terra contenuta entro le mura primitive.

6. La disputa intorno all'hortus ed all'heredium può essere meglio risolta, se appunto si pensa ad un doppio regime del suolo e si accetta l'ipotesi che l'hortus fu in antico la forma di appropriazione privata della terra. Le fonti non sono avare sull'uso del termine. Plinio dice che nelle XII Tavole ~~xxx~~ non è mai nominata la villa, ma sempre "in significatione ea hortus, in horti heredium". Egli aggiunge in riferimento ai suoi tempi: "iam quidem hortorum nomine in ipsa urbe delicias agros villasque possident" (47). Le fonti ci hanno conservato numerosi esempi di questi giardini privati nella città (48). Raffrontando poi gli usi romani con quelli ateniesi, Plinio aggiunge che mentre fino ad Epicuro non vi era l'uso di avere campagne dentro la città, "Romae quidem per se hortus ager pauperis erat" (49).

Importante è la testimonianza che nelle XII Tavole si parlava soltanto dell'hortus e non della villa, sebbene le altre fonti ci confermino la notizia, perché nei vari precetti l'hortus non è attestato. Anche Festo ci dice che presso gli antichi hortus omnis villa dicebatur e questo vale, nonostante l'ingenua anzi singolare etimologia (50). Nei tempi storici villa era la fattoria con la casa e perciò si può intendere hortus nel senso della casa con il piccolo fondo, cioè il campicello, che poi venne affidato secondo un'altra testimonianza di Plinio (51) alle cure attente della mater familias.

(44) Bibl. in Kaser, Das römische Privatrecht, I, 1955, 105 s. e n. 2 (2a ed.); Eigentum und Besitz, 1956, 230 n. 6-7. Del Mommsen, Storia di Roma, I, 185 n. 3; Staatsrecht, III, 23 s. ed. ivi fonti.

(45) Oltre Mommsen cit.; Meitzgen, Siedlung und Agrarwesen, 1895, 252 ss. Altre cit. in Tibiletti, Athen, 1950, 229 n. 1, il quale parlando dei 7 iugeri confronta le possibilità di esistenza con quelle attuali.

(46) Fra molti Schwarze, Beiträge zur Geschichte d. altrömischen Agrarprobleme, 1912, 29 ss. con bibl. Per l'assegnazione alla sola plebe per tutti Bonfante appresso citato.

L'idee che l'hortus sia la prima forma di proprietà individuale privata non contrasta affatto con la teoria gentilizia e cioè con l'ipotesi del carattere politico della gens, di cui la proprietà collettiva sarebbe una delle espressioni. Esistono però alcune difficoltà, che vanno affrontate. Esse non si opponevano alla teoria del Bonfante, il quale criticando l'affermazione del Mommsen sosteneva che i bina iugera erano assegnati ai soli plebei e che sempre in periodi successivi piccoli lotti furono dati ai plebei, mentre l'origine degli istituti quiritari, quindi anche della proprietà, va ricercata nei patrizi. Se fosse così non vi sarebbero ostacoli alla nostra ulteriore precisazione, che vede nei bina iugera il primo formarsi di proprietà individuali. Ma così non è, perché la tesi del Bonfante, sebbene accolta da vari autori, non ha alcuna base nelle fonti: nulla autorizza a ritenere che l'attribuzione dei bina iugera riguardava i soli plebei. Né valgono esempi posteriori, perché le limitate dimensioni dei lotti assegnati ai plebei non dimostrano affatto che era così anche in origine. Esclusa questa supposizione, rimane il dubbio sul carattere della proprietà primitiva della gens; se questa, come ci pare di poter affermare, aveva la natura di una sede politica del gruppo, allora come spiegare la formazione di piccoli fondi privati entro il pomerium, laddove si deve presumere che anche le genti fossero insediate? Per superare tale difficoltà bisogna supporre che il piccolo campo intorno alla casa, attribuito in proprietà individuale derivava dalla più antica proprietà collettiva della gens. Dal territorio sul quale il gruppo si era insediato si sottrasse quello sul quale sorse la città ed i singoli lotti vennero assegnati individualmente. La prima trasformazione del regime della terra avvenne dunque nell'ambito del perimetro urbano ed era abbastanza naturale che fosse così.

¶. Anche il tema delle tribù originarie merita a questo punto un riesame. Una distinzione troppo schematica, accolta anche da noi altrove (52), contrappone le tribù gentilizie primordiali dei Ramnes, Tities e Luceres alle tribù cosiddette serviane, che erano distretti di carattere territoriale, nei quali si ripartì l'ager Romanus e che raggiunsero il numero di 35 al termine di un lungo processo storico. Si ritiene comunemente che le tribù originarie fossero meramente personali nel senso che l'appartenenza ad esse non dipendeva dalla sede della persona, ma dal gruppo di

(47) nat. hist. XVIII, 4 (19) 502

(48) Elenco in Gall, PW. VIII, 2482 ss.

(49) nat. hist. XVIII, 4 (19), 51.

(50) p. 91 L.

(51) XVIII, 4 (19), 57.

(52) Storia della costituzione romana, I, 3 e 113.

di cui faceva parte. Questa ipotesi è fondata sul racconto di taluni autori antichi, che inducono a ~~ritenere~~ distinguere nettamente le tribù originarie da quelle territoriali, considerando queste ultime di età successiva. Ma già il Mommsen aveva visto che la divisione nelle tre tribù valeva non solo per le persone, ma anche per il territorio (53). Egli si fondava su chiare espressioni degli antiquari: "ager Romanus primum divisus in partes tres, a quo tribus appellata, Titiensium Ramnium Lucerum" dice Varrone (54). "Tribus et de curiis dici et pro loco et pro iure et pro hominibus" dice Verrio Flacco (55). Ma più ancora di tali testimonianze è molto importante quella di Dionigi di Alicarnasso, il quale attingeva a più antiche fonti (56). Lo storico greco descrive l'istituzione delle tribù serviane, ma l'ordinamento ci induce a pensare ad una più antica divisione territoriale. Secondo Fabio Pittore Servio avrebbe diviso il territorio in ventisei tribù aggiunte alle quattro urbane, quindi complessivamente trentacinque, mentre Catone definito *τοῦτων ἀπονομοτάτης* non indicava il numero delle tribù. Si tratta di indubbie anticipazioni, perché il numero di trenta e trentacinque venne raggiunto molto più tardi. Ma la parte più interessante è quella che segue. Dionigi dice che Servio divise il territorio in un certo numero di parti e poi predispose sui colli, che per la natura dei luoghi potevano offrire una difesa agli agricoltori, dei rifugi che furono chiamati con nome greco *pagos*. In questi villaggi accorrevano i contadini della campagna in caso di attacco del nemico ed in essi pernottavano. L'esigenza di ritirarsi in luoghi protetti era diffusa. La ritroviamo in altre epoche ed ambienti storici, come nella donazione di Antioco ad Aristodice di Asso, nella quale si autorizzano i *βασίλικοι γεωργοί* a risiedere in Petra per ragioni di sicurezza (57).

A parte l'attendibilità della notizia sull'origine del *pagus*, quel che importa è rilevare che i contadini stavano nella campagna circostante e si rifugiavano nella città in caso di pericolo. Questa informazione ci permette di sapere che la pianura circostante Roma era abitata e che non tutti gli insediamenti si trovavano sulle cime dei montes. Quanto all'istituzione dei *pagi* la spiegazione di Dionigi è inattendibile, sia perché è errata l'etimologia addotta (58), sia perché il *pagus* è la sede di antichissimi villaggi delimitati, che non si può far coincidere con le riforme serviane. Il *pagus* è infatti la sede di una comunità di villaggio; se essa sia poi la tribù o altro è difficile dire. I nomi dei più antichi *pagi* di Roma, *Succusanus*, *Aventi-*

(53) *Staatsrecht*, III, 98. Contro fra i tanti De Francisci, *Primordia civitatis*, ~~137 n. 187~~ 538.

(54) *L. lat.* V, 55.

(55) *Gell.* XVIII, 7, 5.

(56) IV, 15, 1; v. anche Non. p. 62 L. Su Dionigi richiama l'attenzione anche Ross Taylor, *The Voting Districts of the Roman Republic*, 1960, 5.

(57) Welles, *Royal Correspondence in the Hellenistic Period*, 1934 (rist. 1966), nr. 11 p. 62.

(58) Dionigi deve aver pensato al greco *πάγος*, che vuol dire rupe o monte; l'etimologia è invece da *pangere* e significa "ciò che è conficcato": bibl. in De Francisci, *Primordia civitatis*, 137 n. 187.

niensis, Ianiculensis, Lemonius, Montanus, Capitolinus non hanno alcun riferimento con le tribù delle origini; soltanto il nome Lemonius è uguale a quello della tribù Lemonia, che era anche il nome di una gens arcaica. Tali denominazioni, che in genere corrispondono a località in senso geografico, devono appartenere ad un'epoca nella quale si erano prodotte trasformazioni abbastanza profonde nella struttura primitiva e si era già fondata la città dentro le mura, in contrapposto alla quale si menzionavano i villaggi della campagna. Perciò anche l'ipotesi che il pagus sia il territorio di insediamento della tribù, una unità di insediamento, come dice il Sereni (59), non appare confermata dai dati che sono giunti a noi, anche se non è possibile di escluderla in assoluto. Ma quel che ci interessa è di stabilire che anche l'ager Romanus antiquus era abitato da famiglie di coltivatori e che pertanto la popolazione romana non era solo quella della città. Anche per Roma arcaica si può configurare, come nella città greca ed in altre città italiche, una rocca fortificata, una arx od oppidum, circondato dalla campagna pianeggiante, la cui coltivazione si venne trasformando da quella collettiva del gruppo gentilizio a quella individuale della piccola famiglia, di cui i bina iugera della tradizione sono espressione, come abbiamo già rilevato, di una transizione dalla proprietà collettiva della gens a quella individuale.

8. L'ager Romanus antiquus e non solo il territorio cinto da mura fu la sede degli antichi gruppi gentilizi ed era distribuito tra di essi per il pascolo o per la coltivazione. Non occorre spingersi fino al punto di ritenere che le genti patrizie erano formate da pastori ed agricoltori, mentre la plebe lo era di popolazione urbana (60); una simile ipotesi renderebbe poco comprensibile la tradizione annalistica sulle agitazioni plebee per la terra. Al di là degli schematismi, è degno di nota che le prime tribù territoriali, istituite secondo la tradizione da Servio Tullio, recano il nome di antiche genti, mentre quelle urbane hanno il nome tratto dai luoghi. E' vero che bisogna tener conto della tesi dell'Alföldi, secondo il quale le tribù più antiche non avrebbero avuto nomi gentilizi, ma di località, che circondavano interamente il pomerio, mentre quelle con nomi di genti sarebbero sorte più tardi e si sarebbero disposte come una cintura intorno alle prime, in conseguenza dell'affermarsi delle genti patrizie nel V secolo (61). Contro l'opinione predominante può certo farsi valere che i nomi di molte tribù antiche non ricorrono successivamente come nomi gentilizi, ma è anche vero che salvo la tribù Lemonia, non vi è alcun indizio per farci ritenere che si tratti di nomi di località (62). Inoltre lo stesso Alföldi è co-

(59) Comunità rurali nell'Italia antica, 1955, 329 ss.

(60) Ellul, Réflexions sur la révolution, la plèbe et le tribunat de la plèbe, Index, 1972, 161 s.; cfr. anche Sabbatucci, *ivi*, 218.

(61) Ager Romanus antiquus, *Hermes* 1962, 202 ss.; Early Rome and the Latins, 307 ss.

(62) Anche per la Pupinia si può forse pensare ad una località, ~~come da Fest. 264 L.~~ ~~derivato dal nome di un condottiero~~ ~~Pupunius~~. Per la derivazione etrusca Schulze, Eigenname, 213.

1
265. Si come
potrebbe conget-
turare

stretto a riconoscere che per la tribù Camilia, appunto una di quelle che egli considera adiacenti alla città, vi è il ricordo di una gens omonima (63). Per quanto riguarda le altre tribù, che hanno sicuramente un nome gentilizio, è difficile credere che risalgano solo alla metà del V secolo. La Claudia è certo di apparizione anteriore, anche se non originaria, essendo collegata all'immigrazione di Attius Clausus in occasione della prima guerra sabina del 504 (64). La sede di questa tribù stava fuori dell'ager Romanus antiquus. Le altre stavano dentro di esso. Anche se l'autore dell'ordinamento fu Servio è verosimile che la ripartizione si ricollegasse a territori occupati dalle genti, sebbene non si possa esser certi che tutte le sedici tribù rustiche più antiche derivassero il loro nome da genti preesistenti.

E' degno di considerazione che varie tribù confinano con la città e formano intorno ad essa una sorta di raggiera, il che farebbe pensare che vi era una diretta comunicazione con l'aggregato urbano (65). Non tutte però erano contigue al confine della città, né sempre possiamo conoscere con esattezza la sede. Per varie i dati sono imprecisi o addirittura inesistenti. L'ipotesi poi che il territorio fosse uguale per ciascuna di esse e cioè circa 50 kq. (66) è difficile da dimostrare. Se si ammette che i nomi delle tribù risalivano a quelli di gentes, che effettivamente risiedevano nell'ager Romanus, si può anche avere un criterio per stabilire quali di esse vanno considerate più antiche delle altre. Tale criterio è quello della contiguità con il confine urbano, il che permetteva un facile ed agevole accesso. Storici illustri, come il De Sanctis ed il De Francisci (67) hanno osservato che le denominazioni delle tribù non sarebbero state prese direttamente dalle genti, ma dai pagi che a loro volta avevano preso il nome dalla gens che vi era più cospicua. Tale obiezione se fosse fondata non toglierebbe molto all'ipotesi della derivazione gentilizia dei nomi delle tribù serviane. Ma in realtà i nomi dei pagi, che ci sono pervenuti, non sono quelli di gentes, salvo uno, il pagus Lemonius, qui est a Porta Capena via Latina (68).

Riconoscere che le tribù territoriali erano collegate con le genti significa anche ammettere, contro la tradizione, che non vi fu una netta contrapposizione tra ordinamento delle tre tribù arcaiche ed ordinamento serviano. Ciò vuol dire che quelle serviane a loro volta si ripartivano fra le tribù dei Ramnes, Titii e Luceres, sebbene non si possa dire in qual modo lo fossero.

(63) Early Rome, 309.

(64) Liv. II, 16, 4-5; Dion. V, 40, 3-5; Suet. Tib. I, 1-2; Verg. Aen. VII, 708 e Serv. ad Aen. v. 706; App. de reg. XI; Plut. Popl. XXI, 9-10. L'Alföldi, Early Rome, 159 ritiene che la tarda apparizione della gens Claudia si debba a Fabio Pittore, mentre essa sarebbe tra le più antiche. Diversamente, a sostegno della tesi tradizionale Poucet, Les Sabins aux origines de Rome, Aufstieg und Niedergang, I, 121 e bibl. Anche il Magdelain, Remarques cit., REL. 1972, 122 sostiene che la maggior parte delle tribù rustiche con nomi gentilizi siano state create al tempo delle XII Tavole e dopo. Egli trae questa convinzione dal fatto che le genti avrebbero dato il nome alla tribù solo dal momento in cui uno dei loro membri rivestiva una magistratura con imperium.

(65) Fest. p. 508 L. omnium tribuum agri in propinquo erant urbis.

(66) Ross Taylor, Voting Districts, 38, sulla base di Beloch, 173.

(67) De Sanctis, Storia II, 19; De Francisci, Primordia, 673; Beloch, Grh. 334.

9. L'indagine che precede ci permette di disporre di elementi obbiettivi, anche se in parte ipotetici, per avere un'idea delle condizioni materiali di esistenza. Sappiamo infatti che le gentes disponevano di terre nell'ager Romanus, sappiamo quale era l'ordinamento delle tribù e possiamo calcolare l'estensione delle terre coltivabili. Se il territorio era di 150 kg. equivalenti a 15.000 ettari od a 60.000 iugeri, non tutto era coltivato. Vi erano boschi e paludi, vi erano case e via via edifici pubblici e templi. L'opinione diffusa che solo un terzo di tale estensione fosse coltivato è molto probabile. Ciò vuol dire che dei 60.000 iugeri solo 20.000 erano coltivati e non tutti gli anni interamente arabili. Non siamo naturalmente in grado di stabilire a quale epoca risalga l'uso del maggese, cioè del riposo della terra coltivata a cereali ad anni alterni, per evitare il suo rapido esaurimento, ovvero quello della rotazione fra cereali e leguminose. Ma ben per tempo i primitivi agricoltori si dovettero rendere conto che occorreva far riposare la terra e perciò non è ardito supporre che dei 20.000 iugeri solo 10.000 erano posti a cultura di cereali.

La produzione media di farro, che era il più antico cereale usato nell'alimentazione romana dei primi secoli, si può calcolare a circa 150 kg per anno ad iugero e cioè meno di quanto bastasse al sostentamento di una sola persona. Certo i dati sull'alimentazione sono variabili secondo le epoche, il clima, gli usi alimentari, l'età delle persone etc. Non si può quindi assumere una misura precisa e valida per sempre sul bisogno di cereali; basterebbe pensare alla diversità fra i popoli, che vivono esclusivamente o quasi di cereali, ed altri che invece si nutrono di carni e proteine in prevalenza. Per Roma i dati che ci sono pervenuti riguardano, com'è naturale, l'avanzata età repubblicana. Catone ci fa conoscere quale era la quantità di grano necessaria, secondo i suoi precetti, per lo schiavo, secondo le mansioni cui era adibito e le stagioni dell'anno (69), e Polibio ci informa sulle razioni dei militari (70). Nessuno può ritenere che le stesse misure fossero osservate nell'età arcaica ed anzi bisogna supporre, che la quantità richiesta era minore, essendo una parte dei cibi fornita dai prodotti del bestiame in un popolo dove la pastorizia anche nell'età del trapasso all'agricoltura era sempre fiorente. Ma dalla media di circa un kg. al giorno del manuale catoniano o dai 5 modii delle frumentazioni dall'età dei Gracchi in poi (71), si potrà scendere ed anche di molto, non al disotto della metà, quindi ai 500 grammi in media al giorno. Se il nostro calcolo è esatto, la semplice conseguenza è che l'ager Romanus antiquus non poteva mantenere un carico di persone superiore a poche migliaia, 7' od 8.000 al più, con una densità di popolazione

(68) Fest. p. 102 L.

(69) ~~de~~ agric. LVI.

(70) VI, 39, 13 s.: due terzi di medimmo

(71) Sall. hist. III, 48; 19 (Kurf.); ep. et or. V, 19 (Ernout).

per i soldati di fanteria, due medimmi per i cavalieri. Per gli alleati uguale quantità per la fanteria, 1 medimmo per i cavalieri. Il Dureau de La Malle, Economia politica dei Romani (trad. it. Bibl. St. Ec. I, 2), 156 critica l'interpretazione dello Schneider e ritiene che il testo non si possa riferire alla razione, ma al soldo pagato in natura, non essendo possibile che il fante avesse un vitto inferiore a quello del cavaliere.

Ma la critica è ingiustificata, perché il testo di Polibio si riferisce proprio alle razioni ed ai viveri, come si deve intendere il termine $\sigma\iota\tau\omicron\mu\epsilon\tau\omicron$ e come risulta dal fatto che nel paragrafo 15 successivo si afferma che il prezzo del grano e degli abiti veniva dedotto dal soldo. Il rilievo è però acuto e fa pensare o ad un errore di Polibio ovvero al fatto che anche per i viveri vi era una diversità di trattamento dipendente dalla disuguaglianza di classe, come era ad esempio la farina bianca e quella scura secondo il grado sociale nella sitometria di Zenone: Reekmans, La sitométrie dans les archives de Zénon, 1966, 62 s. D'altra parte si può pensare che la maggior quantità dei cavalli servisse anche per i loro attendenti.

T nei suoi
precetti

= $\tau\rho\omicron\sigma\upsilon\tau\alpha\iota$

di 40-50 abitanti per kq. a seconda che si ammetta una superficie di 200 o 150 kq. Tale densità non risulta diversa da quella di altre città antiche, come Capua. Naturalmente si inclinerà per un numero diverso, se si ritiene che la superficie coltivabile fosse superiore a quella che noi abbiamo indicata ovvero il consumo medio giornaliero a persona fosse inferiore ai 500 grammi, ipotesi abbastanza improbabili.

Nelle condizioni materiali della Roma primitiva gli stanziamenti umani sulle cime dei montes, Palatino ed Esquilino o disseminati nella campagnacircostante dell'ampiezza di un centinaio e mezzo di kq., non potevano che essere modesti. Questo dato deve esser presente allorché si ricostruiscono gli ordinamenti militari e politici, che la tradizione tende a far risalire alle origini e che invece sono il risultato di sviluppi posteriori. Anche per l'entità della clientela il discorso non può esser diverso.

(71)

10. La tradizione ingrandisce i dati numerici, perché gli scrittori hanno sotto gli occhi lo stato di cose esistente ai loro tempi e perché i fatti più antichi, ~~che~~ avevano la caratteristica di essere narrati nella luce della leggenda. Così è per la storia dei Fabi al Cremera, così per il trasferimento di Atta Clauso. La tradizione attesta, anche se le versioni pervenute ci presentano diversità, che questo fu seguito da 5.000 clienti, ai quali furono assegnati due iugeri di terra a testa oltre l'Aniene, mentre al capo della gens ne sarebbero stati dati venticinque (72). Ora nel territorio della tribù Claudia vi era terra sufficiente per due iugeri a testa, ma per le ragioni dette più sopra a proposito dei bina iugera di Romolo, essi non sarebbero stati sufficienti per la vita di una famiglia anche modesta. Per le stesse ragioni, tenendo conto del terreno disponibile, non è verosimile che la gens Fabia avesse 5.000 clienti, come vuole la tradizione. E' vero che nessuno dei due episodi appartiene all'età originaria ed anzi la battaglia del Cremera è degli inizi della Repubblica, mentre il tentativo dell'Alföldi (73) di porre l'immigrazione dei Claudi nell'età romulea non sembra fondato su di altro, che su di una generica diffidenza verso Fabio Pittore (74). Ma non per questo si ^{potrebbe} accettare come prove storiche le affermazioni delle fonti sull'alto numero di clienti, perché anche nell'età della prima repubblica non vi ^{era} qualche ragione consistente per un così grande numero di clienti in una sola gens ~~idea~~. Quale poteva essere l'entità della clientela in una popolazione complessiva, che non superava i 10.000 abitanti si può immaginare. Il grosso delle forze di lavoro era costituito dai membri del-

(71) Per l'esercito i dati tradizionali, sulla base delle tre tribù, cioè 300 cavalieri e 3000 fanti, vanno rivisti alla luce delle considerazioni critiche fondate sulla terra disponibile. Vedi in tal senso il mio Territorio, popolazione ed ordinamento centuriato, BIDR. 1977. La tradizione tende ad anticipare la maggior consistenza dell'esercito: per le origini Liv. I, 13, 8; Varr. l. lat. V, 89; 91; Dion. II, 16, 2 afferma che alla morte di Romolo la fanteria era di 46.000 uomini, la cavalleria di 1000; Liv. I, 25, 6; 29, 1; 30, 3 parla di più legioni sotto ~~Servio~~ Tullio Ostilio; Dion. II, 35, 7 ritiene che la duplicazione a 6.000 fanti fosse già avvenuta al tempo della conquista di Cenina ed Antenne da parte di Romolo. Fra i moderni De Sanctis, Storia, I, 356 pone allo scorcio

A, 1 m.

la gens ed i clienti fornivano un lavoro supplementare per i bisogni della coltivazione delle terre dopo che l'agricoltura subentrò all'apastorizia. Ma che cosa i clienti esattamente facessero, non è facile sapere. Abbiamo ricordato più sopra la congettura degli storici moderni (75), cui possiamo aggiungere qualche considerazione tratta dal regime successivo delle operae dei liberti. Vi è una controversia fra gli studiosi intorno al vincolo tra il manumissor e l'ex schiavo, se cioè vi fosse un potere di patronato e per conseguenza un dovere di obsequium da parte del manomesso, intendendo in questo un vincolo di dipendenza che comprendeva le operae. Una tesi critica della dottrina comune sostiene che le norme relative al diritto di patronato siano dovute ad innovazioni del diritto imperiale e perfino ad interpolazioni. Ma contro di essa stanno varie considerazioni. E' difficile togliere valore ad una testimonianza di Ulpiano (76), in cui si afferma con chiarezza che il pretore Rutilio fu il primo che nel suo editto stabilì che non avrebbe dato nulla di più che un actio operarum et societatis al patrono contro il liberto. Ciò non può avere significato diverso da quello di una limitazione di un più esteso diritto del patrono, altrimenti non vi sarebbe stato bisogno di respingere esplicitamente l'ipotesi d'un'azione più ampia. E' perciò legittima la congettura che prima di Rutilio il vincolo di obsequium era assai più comprensivo e conteneva qualcosa di più delle semplici operae (77). E' vero che nel testo l'obsequium sembra ricollegarsi ad un patto di società con il patrono, ma a parte i rilievi critici sulla classicità dell'espressione (78) si deve rilevare che anche una pactio presupponeva la mancata esecuzione dell'obsequium, come del resto risulta dalle parole "videlicet si hoc pepigisset, ut, nisi ei obsequium praestaret libertus," che non hanno alcun riferimento al contenuto del patto.

Le considerazioni che precedono sono sufficienti per giustificare l'adesione alla dottrina prevalente, ma vi sono altre fonti, le quali attestano in modo chiaro che al patrono spettava un diritto di patronato sull'ex schiavo. Cicerone dice che la funzione di accensus, che si conferiva non in beneficii loco, sed in laboris ac muneris, si imponeva ai liberti, quibus illi quidem non multo secus ac servis imperabant (79). Il testo è molto netto e non si può attenuarne il chiaro significato, assumendo che l'imposizione aveva carattere morale. Né si può immaginare che vi fosse

2 nella monarchia la legione di 3.000 uomini; Pareti, Storia, I, 274 s.l'attribuisce a Servio Tullio e calcola una popolazione complessiva di 30-40.000 persone. Anche il Ciaceri, Origini di Roma, 1937, 309 sostiene per l'età della monarchia etrusca una popolazione di 30.000 abitanti, superiore a quella dei primi tempi della repubblica. Ma a p. 217 indica la cifra di 120.000 rinviando a Lugli. Sull'inattendibilità dei dati dei primi censimenti Brant, Italian Manpower, 1971, 27 e n.1

(72) Per la concessione dei 25 iugeri Plut. Popl. XXI, 10/7

(73) Vedi sopra nota 64. (74) Così anche Poucet cit. n. 64 ed a

(75) Sopra vedi cit. a n. 32. (76) Dig. XXXVIII, 2, 1, 1.

(77) Lambert, Les operae liberti, 1934, 16 ss. Per la tesi critica Cosentini, Studi sui liberti, I, 1948, 69 ss., accolta da Guarino, Diritto privato romano⁵, 1976, 291 nota. Nel senso tradizionale oltre Lambert, Kaser, Die Geschichte der Patronatsgewalt über Freilassenen, ZSS. 1938, 88 ss.; De Robertis, I rapporti di lavoro nel diritto romano, 1946, 206 ss.

7 Non adduco anche il caso di Tarquinio Prisco trasmigrato a Roma con una moltitudine di seguaci, perché il termine οἰκεῖν usato da Dion. III, 47, 2 non può essere riferito a clienti, chiamati in V, 40, 3 πυλάται.

una distinzione fra manomessi in forme civili e non civili. Altre fonti letterarie, della cui precisione quanto a categorie giuridiche si può peraltro dubitare, attestano una severa disciplina domestica nei confronti dei liberti, spinta al punto da includere un *ius vitae ac necis* (80). Numerosi testi giuridici (81) sembrano confermare un diritto di patronato, la cui emanazione principale era l'*obsequium*, in esso comprese le *operae*. Queste *operae* erano giornate di lavoro (82), che dovevano essere prestare al patrono e dal lato economico non avevano carattere diverso da quelle di altre prestazioni di lavoro, che si imponevano come un'opera per concessioni ottenute, come nel caso delle culture degli agri Manciani.

Io penso che quest'obbligo imposto agli ex schiavi non fosse una novità apparsa con il diffondersi delle manumissioni, ma fosse un'eredità del passato, cioè una specificità del vincolo di clientela. Infatti non saprei indicare una ragione se l'obbligo di prestare giornate di lavoro si dovesse limitare ai manomessi e si dovesse considerare come un'innovazione introdotta nel corso dell'evoluzione della società schiavistica. Il maggior numero di schiavi manomessi era senza dubbio costituito da servi domestici ed urbani e non si comprende la necessità di giornate di lavoro per essi, in particolare se avevano conseguito una discreta condizione economica mediante l'esercizio del commercio o delle attività artigiane ed industriali. Invece quest'obbligo si inquadra molto bene in una società di tipo agrario, nella quale si poteva aver bisogno di mano d'opera supplementare a quella della famiglia. Per tali ragioni non credo che le *operae* dei liberti fossero una particolarità di questa categoria, ma appartenessero alla clientela ed anzi a quella più antica collegata con il gruppo gentilizio. Sorta in quest'ambito, la clientela più tardi fu un vincolo che si stabiliva con un patrono potente e gente più umile o meno difesa o bisognosa di una protezione a Roma e questa formava il seguito politico dei potenti.

Un altro problema riguarda la natura delle *operae*. Posto che esse erano giornate di lavoro, conviene chiedersi quale lavoro fosse. Non quello della pastorizia, perché la cura delle greggi richiede un'attività continua e non per periodi determinati, come accade invece per l'agricoltura che ha bisogno di un massimo di lavoro durante l'aratura ed il raccolto, mentre in altri periodi può bastare la fatica del padrone. Si può quindi pensare che i clienti fossero richiesti di dare il loro aiuto al patrono nei lavori pesanti, come l'aratura o se non era usato l'aratro o non era possibile di usarlo per la natura del suolo nella zappa. Poiché essi erano richiesti di dare un certo numero di giorni, che non siamo in grado di precisare, nel resto del tempo coltivavano un fondo in proprio.

I clienti erano dunque uno strato subordinato, non molto numeroso addetto a lavori pesanti per la gens, ed alla cultura di lotti di terra che venivano loro concessi. Questa conclusione conferma nel suo nocciolo la tradizione antica, che ci presenta l'antico signore romano nella figura di un agricoltore rotto alla fatica. In questa fatica poteva disporre dell'aiuto di pochi clienti.

(78) Albertario, Studi di diritto romano, III, 1936, 397; Cosentini, Studi sui liberti, I, 81. Senato della Repubblica - Archivio Storico

(79) ad Quinet.fr.I,1,4.

(80) Val.Max.VI,1,4;Suet.Div.Iul.XLVIII,2;Div.Aug.LXVII,3.

(81) Vedili citati nelle opere ricordate del Lambert,Kaser, Cosentini.Inoltre sulla controversia intorno al significato della distinzione operae officiales,cioè rientranti nell'officium del liberto e operae fabriles vedi i testi e gli scritti citati in Cosentini,Studi sui liberti,I,126 ss. ed in particolare quelli del Mitteis e dell'Albertario.

(82) Dig.XL,7,20,5.

22° BOZZE 28
S.p.A. Arti Grafiche
Panetto & Petrelli - Spazio

CLIENTI E CONDIZIONI MATERIALI IN ROMA ARCAICA

La ricerca sulle forze di lavoro nell'età arcaica di Roma è inseparabile da quelle sui modi di produzione e sulle possibilità di esistenza della popolazione. Un riesame delle fonti condotto in modo obbiettivo ci ha permesso di tracciare altrove la storia della schiavitù e delle sue origini, ponendola nella realtà dei rapporti di produzione e questo ci ha consentito di contrastare l'opinione comune, che fa nascere la schiavitù quasi assieme alle formazioni sociali primitive, ignorando interamente il processo storico. Anche per la clientela nell'età primitiva occorre seguire lo stesso metodo di ricerca, se si vuole avere la speranza di comprendere qualcosa di più su questa arcaica istituzione di quel che non ci dicono le fonti, abbastanza oscure per quanto riguarda le origini. Le indagini sulla struttura sociale agli albori della civiltà romana hanno avuto prevalentemente per oggetto l'ipotesi gentilizia e questo è stato certo di grande utilità per la conoscenza della società primitiva. Meno si è invece indagato sul tema delle forze di lavoro subordinato, dando come certo che la schiavitù esistesse sin dalle origini e formulando ipotesi varie sulla natura e storia della clientela, ma quasi sempre con ricerche autonome, avulse dalla considerazione della struttura economica e quindi delle occasioni, possibilità ed utilità del suo impiego. Ben di rado gli storici, in particolare quelli del diritto, si sono chiesti se i riferimenti delle fonti alle istituzioni militari e politiche fossero compatibili con quanto possiamo sapere della struttura economica. La presente ricerca sulla clientela mira a porre in risalto appunto i caratteri di quest'ultima, sebbene non tutto sia agevole, per la mancanza di fonti contemporanee e perché quelle disponibili, cioè in particolare le fonti archeologiche, non possono assumere il valore di statistiche e di informazioni sul territorio coltivabile, sulle attività produttive, sul lavoro.

2. La clientela è antichissima e va ricondotta alla *gens*, nel cui seno ancora in età storica essa ci appare come un gruppo subordinato,

di carattere familiare-domestico. Questo non può essere un portato dell'incivilimento e della maggiore umanità del costume, perché i tratti del diritto nell'età delle XII Tavole sono duri e rigidi e per convincersene basterebbe pensare al processo di esecuzione personale ed alla condizione del *nexus*. I rapporti fra patrono e cliente sono improntati alla *fides*, non al modello schiavistico, che si fonda sul potere assoluto ed illimitato del *dominus*. La condizione del cliente è quella di un libero subordinato, il quale gode della protezione del signore. Il vincolo era molto forte; l'obbligo di osservare i doveri inerenti alla *fides* fu più tardi tutelato dalle XII Tavole, le quali, com'è noto, prescrivevano: «*Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto*»¹. La sanzione della *sacertas* ci riconduce ad un'epoca nella quale il vincolo era di carattere sacrale, prima ancora che giuridico. Ma qual'era il cliente cui questa norma si riferiva e perché mai essa venne introdotta? Il Kaser ed altri autori ritengono che il cliente sarebbe in questo caso lo straniero il quale in virtù dell'*hospitium* era entrato nella sfera di un cittadino romano o di una *gens*². In tal caso egli godeva della protezione fondata sulla *fides*, che anche gli altri cittadini dovevano rispettare. Nulla autorizza però a restringere la nozione del cliente solo a quest'ipotesi, perché, come vedremo più innanzi, cliente si diveniva per cause varie. L'interpretazione del cliente come straniero che gode dell'*hospitium* è limitativa e contrasta con tutto il sistema della clientela romana. D'altra parte nella gerarchia delle persone, verso le quali si hanno particolari doveri, secondo i *mores maiorum*³, venivano prima i pupilli, poi i clienti, in terzo luogo gli ospiti ed infine i cognati. Catone nell'orazione contro Lentulo indicava l'obbligo di difendere i pupilli solo prima di quello per i clienti, mentre Masurio Sabino dava una gerarchia diversa, in primo luogo i pupilli sempre, ma anteponeva l'ospite ai clienti⁴. In ogni caso la distinzione è netta. Se il precetto decemvirale si riferiva allo straniero, doveva trattarsi non dell'ospite, ma di colui che si era sottoposto ad una *gens*, si era dato *in fidem* di un patrono in via definitiva. Ma dato il senso generale del precetto, a me non pare che esso possa circoscriversi all'uno od all'altro tipo di clienti, ma a tutti in generale. La ragione per la quale si sancisce la *sacertas* non può vedersi in altro che nell'esigenza di rafforzare la tutela del cliente, allorché

¹ XII Tab. VIII, 21 (Serv. ad Aen. VI, 609).

² Das römische Privatrecht, I, 29 e cit., n. 13.

³ Gell. V, 13, 1-5.

⁴ ivi, V, 13, 5.

in seguito alla disgregazione dei vincoli gentilizi anche la *fides* come obbligo religioso-morale veniva indebolendosi.

Cicerone menziona il fatto che in un giudizio centumvirale si era discusso dei rapporti con il patrono di uno straniero, il quale si era recato a Roma avvalendosi di un *ius exulandi* e si era scelta una persona come patrono, poi era morto intestato. Evidentemente era sorto un giudizio ereditario, nel quale si discuteva sulla natura dei rapporti fra questo cliente ed il patrono e cioè dell'*applicatio* o *ius applicationis*⁵. Molto importante è il fatto che questo *ius applicationis* viene considerato *obscurum sane et et ignotum*, sebbene dopo la discussione esso risulti *patefactum*, cioè svelato, fatto conoscere, dal patrono. Al tempo in cui la causa si svolse, cioè verosimilmente nell'ultimo secolo della repubblica, perché il giudizio centumvirale che poteva essere ricordato da Cicerone non risaliva oltre quel tempo, sebbene si possa ammettere che i *centumviri* esistessero da età più antica, del *ius applicationis* si era persa la nozione. È da supporre che il caso fosse precedente all'estensione della cittadinanza romana ai *soci italici*, perché solo in tale ipotesi poteva accadere che uno straniero si avvallesse di un *ius exulandi* verso Roma. È dunque probabile sulla base di questi indizi che l'*applicatio* fosse un istituto arcaico del quale non si sapeva più nulla, se non da qualche avvocato costretto dalle esigenze della difesa a studiare fonti antichizzate ed ormai appartenenti solo all'antiquaria giuridica. Se gli antichi ne sapevano poco o nulla, figuriamoci i moderni! Così mentre per l'opinione comune l'*applicatio* era una delle fonti della clientela, il Crifò⁶ con molte acute considerazioni contesta questa presso che universale opinione e sostiene che l'esule il quale ei rifugiava in Roma e si poneva sotto la protezione di un cittadino, non era un cliente. Egli tenta anche di togliere valore al *quasi* di Cicerone e lo interpreta nel senso di un'approssimazione, non di una identificazione. Non sono certo che la dimostrazione sia riuscita, ma non si può negare che vari rilievi sono penetranti. Dal lato sostanziale, più che da quello giuridico formale, a me pare più importante rilevare che non potevano essere singoli stranieri rifugiati in Roma a costituire nell'ambito della *gens* una forza di lavoro subordinato. Siano o meno nella condizione di clienti i pochi individui che si saranno presentati in Roma per chiedere asilo,

⁵ *de or.* I, 39, 177. Nel periodo precedente si tratta della famosa causa ereditaria tra i Marcelli ed i Claudii, che richiese una discussione su tutto il diritto gentilizio e sulle differenze tra *stirps* e *gens*.

⁶ *Ricerche sull'exilium nel periodo repubblicano*, I, 84 ss. n. 19.

avranno giovato ben poco alle necessità economiche della *gens*. Inoltre lo stesso esercizio di un *ius exilii* presuppone l'esistenza di una comunità cittadina già sufficientemente sviluppata, mentre la clientela, a differenza della schiavitù, era, come vedremo, anteriore al formarsi della città stato e rientrava nel gruppo gentilizio prestatale.

I clienti nell'annalistica e nelle fonti letterarie non hanno una buona stampa. Nelle lotte di classe fra patrizi e plebei essi stanno dalla parte dei patrizi⁷ ed in questo è da ravvisarsi il motivo della loro esclusione dalle assemblee⁸. Si può pensare è vero, anche al loro stato di non cittadini o di semicittadini, ma questo non avrebbe impedito a lungo la loro partecipazione e ben presto si sarebbe esteso loro il *ius civitatis*. Nelle fonti non vi è alcuna notizia in proposito, né sappiamo nulla di preciso sul loro rapporto con le tribù, allorché l'ordinamento territoriale venne sostituendosi a quello originario. Al tempo di Plauto si lamenta che i clienti cattivi trovavano patroni più solleciti di quelli buoni⁹, il che farebbe supporre che dei clienti i signori dovevano servirsi per bassi scopi. Anche la protezione giudiziaria dovuta dal patrono suscitava la critica del commediografo¹⁰. Al vincolo patrono-cliente si ricorreva in rapporti con genti straniere, con città vinte o dedite, con il seguito di influenti personaggi politici. Sulla clientela del principe il von Premerstein ha costruito la sua teoria sul regno di Augusto. È chiaro che con questi tipi vari di clientela, quella originaria non ha da nulla da vedere.

3. Per saperne qualcosa dobbiamo ricorrere a norme del diritto privato e giudiziario, che testimoniano di una situazione arcaica, la successione ereditaria, l'assistenza giudiziaria, le opere dovute dal liberto. Come si è già detto, è molto caratteristico che il rapporto patrono-cliente si fondi sulla *fides* del primo e che l'inosservanza di questo vincolo esponga per il precetto decemvirale alla sanzione derivante dalla *sacertus*, che consisteva nella fine della protezione statale per

⁷ Liv. III, 14,4; 16,5; Dion. VII, 18,2; 19,2; IX, 41,1; 5; X, 27,3; 40,3; 43,2. Vedi anche VI, 47,1 e VI, 63,2.

⁸ Liv. II, 56,3 nel 471; non così nel 391, Liv. V, 32,8.

⁹ Maen. IV, 2,10 s = 480 s.; v. anche IV, 2,20 = 588.

¹⁰ ivi, IV, 2,17 = 585. Non so perché il Magdelain, *Remarques sur la société romaine archaïque*, REL. 1972, 105, dica che questo testo è stato trascurato; vedi invece Costa, *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto*, 1890, 219, con altri testi sui clienti.

l'homo dichiarato *sacer*. Se ancora nelle XII Tavole si faceva ricorso a categorie etico-sacrali, vuol dire che si era fuori della sfera del diritto e ciò a maggior ragione doveva essere lo stato di cose prima della norma decemvirale. Si tratta verosimilmente di un rapporto che aveva avuto origine fuori dell'ambito cittadino e del rigore delle regole giuridiche. Non credo che si possa pensare con il Mommsen, il von Premerstein, il Kaser ed altri che un antico potere signorile, una *Herrenschaft*, si fosse attenuato ed ingentilito con le limitazioni nascenti dall'obbligo di comportarsi secondo la *fides*. In casi nei quali questo è avvenuto, come per i poteri del *pater familias*, le rigorose norme del diritto furono temperate mediante meccanismi extragiuridici, rivolti a dare rilevanza ai *mores*, ma ciò avvenne nell'ambito della comunità cittadina e nello esercizio di poteri, come quelli dei censori, che appunto si rivolgevano ai *mores*. Le sanzioni della *sacertas* testimoniano invece di un intervento religioso dove mancava il diritto. Così è nella storia arcaica del tribunato della plebe e così è per la clientela. Questo ci induce a supporre che l'istituzione era antichissima e formatasi nell'ambito dei gruppi gentilizi originari prima della nascita dello stato-città o nelle sue origini. Si tenga ben presente che il tipo di rapporti internazionali, che troviamo nella *deditio in fidem*, non può essere assunto come modello per la clientela privata, perché quest'ultima si trova esistente nel tempo delle XII Tavole, mentre la *deditio in fidem* appartiene all'epoca in cui ebbe inizio l'espansione romana¹¹.

Che la *fides* ci autorizzi a parlare di un'alta antichità dell'istituzione è confermato anche da altri indizi. Abbiamo già ricordato che vi erano divergenze tra gli antichi intorno alla gerarchia dei doveri di comportamento nel processo. Se tutti erano d'accordo nell'indicare al primo posto l'obbligo verso il pupillo Catone menzionava subito dopo il cliente, mentre Masurio Sabino inseriva l'ospite prima del cliente. Questo non era senza significato pratico. Per Catone infatti nessuno aveva mai reso testimonianza contro il cliente, mentre per Sabino questa possibilità esisteva, se appunto sorgeva una lite fra ospite e cliente, perché in tal caso si poteva testimoniare a favore dell'ospite, ma contro il cliente. Che tipo di processo Sabino avesse nella mente non sappiamo, perché il tema della tutela giuridica a favore dell'ospite è ancora abbastanza

¹¹ Sull'epoca della sua scomparsa vedi *Storia della costituzione romana*, II^a, 60 e gli Autori citati alla nota 127.

oscuro¹², ma a noi interessa rilevare piuttosto che Sabino doveva trovare qualche traccia nelle sue fonti antiquarie di questa gerarchia, di cui Catone non ha conoscenza. È poco verosimile che una prassi in tal senso si sia venuta formando tra l'età di Catone e quella di Sabino e bisogna perciò concludere che si trattava di reminiscenze del passato abbastanza vaghe e contenute in trattazioni non sempre complete, tanto è vero che Catone mostra di saperne meno del suo più recente collega.

Contro la nostra opinione sul carattere della sanzione non si può far valere che la *fides* avrebbe avuto in origine un carattere potestativo¹³. Nonostante acute considerazioni in tal senso, espresse da un autore recente con grande decisione, non credo si possa dubitare del fatto che la *fides* era una categoria morale, non giuridica e non consisteva in un potere, bensì costituiva un vincolo tutelato in forme puramente sacrali. Se così non fosse non ci spiegheremmo la norma delle XII Tavole per il caso di violazione della *fides* - le parole *si fraudem fecerit* non vogliono dir altro¹⁴ - alla quale doveva attenersi nei confronti del cliente. Se vi era quindi un potere del signore sul cliente, vi era anche un vincolo morale-religioso di comportamento. Tale vincolo nasceva con la costituzione stessa del rapporto di clientela e cioè la sottomissione del cliente e l'accettazione del patrono e non occorre pensare con il von Premerstein ad una promessa verso gli dei, del che ci manca qualsiasi indizio.

Un ulteriore sostegno all'ipotesi sull'arcaicità e sul carattere primitivo della clientela ci viene dai rapporti ereditari, che pongono il cliente nel seno della *familia* romana e ne fanno una persona assai diversa dallo schiavo. Quest'ultimo non aveva personalità giuridica e quindi non poteva avere la proprietà di nessuna cosa. Non si poneva nemmeno il problema di una successione del *dominus* allo schiavo. Il cliente invece poteva avere beni propri e bisognava perciò regolarne la successione. Le fonti ci hanno lasciato il ricordo delle norme che lo regolarono, civilistiche e pretorie. Gaio ci dice che un tempo - *olim* - il liberto poteva preterire il patrono nel suo testamento. Ciò dipendeva dal fatto che le XII Tavole chiamavano all'eredità del liberto il pa-

¹² *Storia* cit., 27.

¹³ L. LOMBARDI, *Dalla fides alla bona fides*, 1961, 69 ss.

¹⁴ Così per opinione comune degli storici. Virgilio, citato dal Bonfante, *Storia del diritto romano*⁴, II, 87, le intendeva nel senso odierno di tessere frodi.

trono, se fosse morto intestato e non avesse avuto un *suus heres*¹⁵. Gaio rileva che se il liberto aveva un *suus heres* al patrono non spettava alcun diritto sui suoi beni. Viene poi introdotto il problema, cui avrebbe dato una soluzione il diritto pretorio: se il *suus heres* era tra i figli naturali, non vi era discussione, ma se si trattava di un figlio adottivo o della moglie in manu allora era evidentemente iniquo, che il patrono non avesse alcun diritto sui beni del liberto. Altre fonti in modo categorico affermano che le XII Tavole regolarono la successione del liberto e riportano anche alcune parole del precetto, il che permette agli storici di tentare una ricostruzione del testo originario¹⁶. Tutto l'insieme, compresa la parte relativa alle innovazioni del pretore, ci presenta un regime nel quale i vincoli familiari tra patrono e cliente sono molto forti. Se gli agnati hanno un diritto di *familiam habere* qualora il defunto sia morto senza testamento e senza lasciare un *heres suus*, il patrono ha un diritto ereditario sui beni del liberto. L'analogia non potrebbe essere più evidente, anzi si può rilevare che mentre gli agnati hanno semplicemente il *ius familiae habendae*, il patrono ha un diritto ereditario vero e proprio¹⁷. L'appartenenza del cliente alla comunità familiare del patrono non potrebbe essere meglio espressa, perché il fondamento giuridico del diritto del patrono non può che esser questo. Una reminiscenza della concezione arcaica si trova nei giuristi, allorché indicano la ragione di equità che indusse il pretore a concedere la *bonorum possessio* nella metà dei beni del liberto, in caso che egli avesse avuto figli non naturali, ma adottivi o nel caso della moglie e della nuora *in manu*. Sembrava giusto cioè che i beni appartenuti ad un membro della famiglia tornassero nella famiglia stessa¹⁸. Certo la concezione dei giuristi classici è ben diversamente influenzata dall'ideologia della società schiavistica e sotto questa influenza essi interpretano le parole dei testi arcaici. Ma queste parole esistevano nella legge e vanno interpretate ponendole nel clima di una società in cui i vincoli gentilizi erano ancora forti e davano in buona parte lo stampo alla famiglia romana.

¹⁵ III, 40.

¹⁶ Ulp. XXIX, 1; Dig. L, 16, 195, 1 « EX EA FAMILIA, inquit, IN EAM FAMILIAM. La restituzione del Mommsen, *Staatsrecht*, III, 22 n. 5 è la seguente: « ex ea familia qui liberatus erit, eius bona in eam familiam revertuntur ». Già Gotofredo proponeva una restituzione analoga.

¹⁷ Sulla distinzione vedi SOLAZZI, *Diritto ereditario romano*, I, 1932, 76 e 168.

¹⁸ Gai. III, 40 e 41; Dig. L, 16, 195, 1 con la verosimile restituzione del Mommsen, di cui sopra nota 16.

arcaica. Se non si tien conto della diversa ottica può apparire singolare che il pretore intervenisse a correggere l'antico diritto nel senso di accrescere i diritti del patrono e restringere la libertà testamentaria del liberto, ma la singolarità scompare se appunto si pone l'innovazione nella luce di un regime, come quello schiavistico nel periodo dell'espansione di Roma e delle profonde trasformazioni del sistema sociale con l'irrompere della schiavitù di massa. Il problema risolto dal pretore non aveva nessuna rilevanza pratica nell'età delle XII Tavole e si può perfino dubitare che queste realmente parlassero dell'eredità del liberto e non del cliente in genere, come avveniva nel diritto arcaico per il comportamento giudiziario. Non doveva essere difficile in un'epoca nella quale la più estesa fonte della clientela e del diritto di patronato era costituita dalla manumissione degli schiavi, che norme arcaiche concernenti i clienti si interpretassero nel senso di clienti - liberti.

Le considerazioni che precedono e le altre notizie che ci sono pervenute sui doveri del cliente, come quello di provvedere al riscatto del patrono¹⁹, prigioniero di guerra, a pagare la multa inflitta in un processo²⁰, a dotare la figlia²¹ e così via, autorizzano a ritenere che la clientela costituiva un gruppo subordinato all'interno della *gens*, legato con i gentili da vincoli di carattere più familiare-domestico che potestativo. Altra volta ho sostenuto che questo fu il primo manifestarsi di una embrionale divisione in classe all'interno delle formazioni primitive²², ma quest'ipotesi non ha attratto l'attenzione degli studiosi. Nemmeno il più recente autore che si sia occupato del tema, il Magdelain, vi dedica qualche parola. Eppure è difficile negare che la clientela abbia caratteristiche diverse, profondamente diverse, tanto dalla schiavitù, quanto dalla plebe e che non la si può comprendere se non la si riconduce all'ordinamento della *gens*. Questo però non basta, occorre precisare che cosa era la clientela nel seno del gruppo gentilizio. In un'altra visuale questa arcaica istituzione diviene incomprensibile. Anche se può sembrare una pedanteria, un rapido *excursus* sulle varie teorie intorno all'origine della clientela finisce col recare una conferma alla mia ipotesi.

¹⁹ Dion. II, 10,2.

²⁰ Dion. loc. cit.

²¹ Dion. loc. cit.

²² *La gens, lo stato e le classi in Roma antica*, Studi Arangio Ruiz, IV, 45, con gli sviluppi in *Storia della costituzione romana*, I², 37 ss.

4. Cominciamo dagli antichi. Essi ci aiutano poco, poco informati come erano sulle istituzioni originarie. Anche la clientela viene attribuita a Romolo²³, oppure ad imitazioni di modelli estranei²⁴. Non occorre dire che fenomeni di formazioni sociali non possono dipendere dall'atto di un fondatore.

Gli storici moderni formulano ipotesi varie. Si fa risalire la clientela all'asilo romuleo²⁵, alla sottomissione di popolazioni indigene da parte di conquistatori²⁶, alla *deditio* di comunità vinte od all'*applicatio* di stranieri individualmente²⁷, alla manumission degli schiavi. Tutte queste ipotesi non hanno riferimenti alle condizioni economiche dei gruppi primitivi o ne hanno assai scarsi. In senso diverso si pose isolatamente il Neumann, il quale credette di vedere nella clientela in origine un gruppo di contadini subordinati posti sotto la signoria del proprietario, in una sorta di servaggio feudale, dalla cui liberazione sarebbe sorta la plebe²⁸. Questa ipotesi di origine ha il merito di avere indicato una via di indagine più realistica, attenta alle strutture economiche, ma non ha fornito né prove, né una spiegazione convincente, né riesce a far credere che in un'epoca antichissima Roma abbia avuto

²³ Cic. de rep. II, 9 *et habuit plebem in clientelam principum discriptam*; Dion. II, 9,2; Plut. Rom. XIII, 7; Fest. p. 262, 263 L., v. *patrocinia*. A tali fonti si richiama ora il Magdelain, REL. 1972, 103 ss.

²⁴ Dion. loc. cit., derivazione dai πελάται ateniesi e dai πένεσται tessali.

²⁵ GÖTTLING, *Geschichte der römischen Staatsverfassung*, 127.

²⁶ BEKKER, *Handbuch der röm. Altertümer*, II, 124 ss. Meno decisamente Niebuhr, *Römische Geschichte*, I, 267 (360), il quale ora pensa ad abitanti di città vicine, che si sottoponevano ad un patrono con l'*applicatio*, ora ad Italici fatti prigionieri, ora a manomessi i quali avrebbero costituito la maggior parte clienti, ivi, I, 480 (660). V. anche *Vorträge über römische Altertümer*, 1858, 626. Da un altro punto di vista il FERENCZY, *Vom Ursprung der decemviri stlitibus iudicandis*, ZSS. 1972, 342 sostiene che la condizione dei clienti peggiorò dopo la diffusione della schiavitù e ciò indusse la plebe a sostenere una tutela giuridica con l'introduzione nelle XII Tavole del noto precetto. Diversamente L. LOMBARDI, *Dalla fides alla bona fides*, 66 s. sostiene che la condizione del cliente liberton fosse migliorata. Il Karlowa, *Röm. Rechtsgeschichte*, I, 38 pensa che la *fides* fosse tutelata per mezzo di un giuramento.

²⁷ MOMMSEN, *Römische Forschungen*, I, 358 ss. e molti altri; citazioni in von PREMERSTEIN, *Clientes*, PW. IV, 25 ss.; WILLEMS, *Droit public romain*?, 15 s. e note. Sull'accostamento che si trova già in Niebuhr tra *applicatio* ed *exilium* vedi la nota del Crifò citata sopra.

²⁸ *Kaiservede über die Grundherrschaft der röm. Republik*, 1900. Critiche in BINDER, *Die Plebs*, 1909, 220 ss.

strutture di tipo feudale. Tale ricostruzione della storia sociale e politica di Roma è abbastanza fantastica. L'A. fa risalire l'origine della plebe e la costituzione delle tribù ad un moto di liberazione dei clienti dalla loro servitù fondiaria. Questo vincolo fra signori e servi sarebbe esistito ancora nell'età in cui la *gens Claudia* si insediò sul suolo romano, ma non più al tempo delle XII Tavole. Esso sarebbe scomparso con l'istituzione delle tribù rustiche che il Neumann collegava con la liberazione dei clienti, contadini senza proprietà della terra, i quali proprio allora avrebbero ricevuto la proprietà della terra con l'iscrizione nelle tribù sulla base della proprietà stessa. Egli pensava addirittura di poter stabilire nel 457, anno in cui secondo gli annalisti fu aumentato il numero dei tribuni della plebe, l'istituzione delle tribù rustiche in aggiunta alle quattro tribù urbane preesistenti, cui si collegavano i quattro tribuni. Già il Binder, oltre a criticare l'identificazione di clienti e plebei, che è smentita dai dati storici pervenutici²⁹, ha rilevato che non siamo autorizzati ad ammettere una struttura della proprietà agraria, come quella supposta dal Neumann³⁰. Né si può addurre alcuna prova intorno a questa pretesa liberazione dei contadini dall'asservimento a signori feudali e tanto meno collegarla all'origine dei tribuni e delle tribù rustiche. Sarebbe assolutamente incomprensibile che le fonti annalistiche, così attente alle lotte sociali ed a quelle agrarie in particolare, avessero taciuto su un avvenimento, che sarebbe stato di gran lunga più importante di tanti altri che esse narrano. Un'ipotesi in qualche modo analoga è ora sostenuta dal Magdelain, secondo il quale gli annalisti romani ignorano interamente in qual modo i clienti avevano ottenuto la cittadinanza, perché essi avevano perduto il ricordo della nascita delle tribù rustiche, cui sarebbe stata legata la condizione dei clienti. Questi sarebbero stati dunque contadini privi della cittadinanza, mentre i plebei avrebbero abitato nella città, come è dimostrato dal fatto che l'*intercessio* dei tribuni si poteva esercitare solo all'interno del *pomerium*. Ma non vi sono prove a sostegno di quest'ipotesi, né i testi di Dionigi e di Festo citati dal Magdelain³¹ si possono considerare decisivi. Quanto ai limiti per l'esercizio dell'*intercessio* essi nascevano dalla necessità di non intralciare l'*imperium* dei magistrati al di fuori della cinta urbana e non certo dal fatto che la plebe risiedeva soltanto nell'urbe. Ma soprattutto manca qualsiasi prova che il nuovo

²⁹ *Die Plebs*, 229 s.

³⁰ Vedi sopra n. 7 e 8.

³¹ Dion. II, 9 e Fest. p. 288 L.; MAGDELAIN, REL. 1972, 111.

stato dei clienti sarebbe dipeso dall'istituzione delle tribù rustiche.

Anche altri Autori in passato avevano toccato il tema della condizione economica dei clienti. Il Niebuhr, ad esempio, riteneva che essi, non avendo possibilità di sostentamento con l'industria e non disponendo di una proprietà, ottenevano in precario da un signore due iugeri di terra arabile (Kornland), mentre Ihne e Bekker³² ritenevano che i clienti fossero adibiti alla coltivazione degli estesi fondi dei patrizi. Basta citare queste opinioni tanto diverse sull'estensione delle terre coltivate dai clienti per rendersi conto dell'inutilità di qualsiasi congettura, che non si colleghi ad una ricerca sulle condizioni oggettive dell'economia e dell'agricoltura romana nei primi tempi. È a queste condizioni invece che va dedicata la nostra ulteriore ricerca, nel tentativo di comprendere la funzione economica della clientela e quindi di svelarne l'origine. Anche l'opinione diffusa, che si ricollega a quella del Savigny sull'origine del possesso³³ e cioè che i clienti avessero la terra in precario³⁴, presa isolatamente dice poco o nulla. Il solo testo sembra alludere ad un'assegnazione di terre da parte dei patrizi è un testo lacunoso di Festo, che si può ricostruire sulla base dell'epitome: « *ii patres dicti sunt quia agrorum partes adtribuerunt tenuioribus perinde ac liberis* »³⁵. Ma come si vede un riferimento ai clienti è solo una congettura, certo non improbabile, degli interpreti moderni.

5. Vediamo cosa si può arguire dall'esame delle condizioni oggettive economico-sociali dell'età primitiva. Le fonti sono concordi nel mostrarci una società agricolo-pastorale in fase di grande arretratezza.

³² Del Primo *Forschungen auf dem Gebiete der römischen Verfassungsgeschichte*, 1847, 5; del secondo *Altertümer* cit., II, 125. In tempi più recenti anche lo ZANCAN, *Ager publicus. Ricerche di storia e di diritto romano*, 1935, 14 rileva che i clienti erano necessari per coltivare i grandi possedimenti e rinvia all'ipotesi del *precarium*. Da ultimo il Cristofani, *Società e istituzioni nell'Italia preromana*, in *Popoli e civiltà dell'Italia antica*, VII, 1978, 68 ritiene che in una fase precedente alle XII Tavole i clienti fossero un bracciantato agricolo e milizia privata; egli peraltro continua a considerare i clienti come classe.

³³ *Das Recht des Besitzes*?, 202, 464.

³⁴ MOMMSEN, *Röm. Geschichte*, I⁶, 190; trad. it. I, 175 (a pag. 74 si ritiene però possibile l'acquisto della proprietà da parte di stranieri e clienti); *Röm. Forschungen*, I, 366; *Röm. Staatsrecht*, III, 83 e n. 2; JEHRING, *Geist des röm. Rechts*, I⁵, 239 ss.; KARLOWA, *Rechtsgeschichte*, I, 39 e n. 1; VON PREMERSTEIN, PW. IV, 44; FUSTEL de COULANGES, *Les origines du système féodal*, 63 ss.

³⁵ p. 288 e 289 L.

La stessa tradizione aveva conservato il ricordo dell'età arcaica nella casa di Romolo, una capanna che veniva custodita per scopi di culto³⁶ e che era appunto un rozzo pagliaio primitivo fatto di rami e di foglie secche, come se ne vedono ancora nelle nostre campagne, ma non più per alloggio di contadini. L'archeologia conferma la tradizione con i ritrovamenti di urne a forma di capanna nelle tombe arcaiche, le quali urne evidentemente simboleggiano la casa del defunto³⁷. Case di questo genere del resto si trovano in altre regioni europee e testimoniano il grado di sviluppo prima della conquista romana, in Germania, in Gallia, in Britannia ed altrove. Si può pensare che il primo stadio dell'insediamento in agricoltura fosse costituito un pò dovunque da case di legno o da capanne.

Le prove addotte da tempo per sostenere che l'originario villaggio aveva carattere pastorale³⁸ a me sembrano convincenti. Esse si fondano sulle caratteristiche naturali del luogo, fra colline coperte di boschi e pianura paludosa ed esposta alle inondazioni del fiume. L'ambiente si prestava assai più al nutrimento delle greggi che alla coltivazione della terra. Prima che questa potesse diffondersi fu necessario disboscare e prosciugare, il che richiese tenace lavoro e fu realizzato solo con il tempo, forse compiutamente nell'età della monarchia etrusca. Se poi le genti che si insediarono nel Lazio erano indoeuropee, l'allevamento del bestiame era consueto. Da questo dato dobbiamo muovere per stabilire le possibilità di esistenza, il che non è certo ignorato dagli storici attuali, ma non sempre tenuto nella debita considerazione, allorché si tratta delle istituzioni primitive ed anche della clientela. Tali possibilità si devono commisurare all'estensione della terra coltivabile ed alla produzione di cereali, che anche in età arcaica costituiva un elemento fondamentale dell'alimentazione.

³⁶ Vitr. II, 1,5; Sen. contr. II, 144.

³⁷ Vedi le figure riprodotte in Gierstad, *Early Rome*, II, 31; 55; 73; 76; 107; 226.

³⁸ GUIDI, *La fondazione di Roma*, BCAR. 1881, 65 ss. e molti altri autori, vedi cit. in Bozza, *La possessio dell'ager publicus*, 1939, 114 n. 2, poi anche DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, 1959, 114 s. con rinvio all'opera di LAVIOSA ZAMBOTTI, *Il Mediterraneo l'Europa e l'Italia durante la preistoria*, s.d. ma 1954, 39 s. Da ultimo sugli insediamenti Cristofani, *Società e istituzioni* cit. 53 ss. Per quanto riguarda lo sviluppo dell'agricoltura nell'alta età del bronzo ed in quella più recente v. PERONI, *L'età del bronzo nella penisola italiana I*, 1971, 94 ss.; *Per uno studio dell'economia di scambio in Italia nel quadro dell'ambiente culturale dei secoli intorno al mille a.C.*, Par. Pass. 1969, 136; 139.

Cominciamo dunque dall'estensione dell'*ager romanus antiquus*. Il Beloch³⁹ ed altri con lui lo stimano a poco più di 150 kq., fondandosi sul circuito degli *Ambarvalia*, una cerimonia che ricordava appunto i confini originari. Recentemente l'Alföldi⁴⁰ ha indicato altri punti, i quali coinciderebbero con l'antico confine di Roma, ma non per tutti si può ritenere fondato il riferimento ad esso, a parte l'altra questione, che non si può discutere in questa sede, sull'estensione dell'*ager Romanus* alla caduta della monarchia. È giusta invece la critica alla teoria del Wissowa, secondo la quale il rito degli *Ambarvalia* sarebbe stato assunto dai *fratres Arvales*⁴¹. Comunque, anche l'Alföldi ammette che il territorio più antico aveva un diametro di 16 km, cioè un cerchio con un raggio di 8, che dà una superficie di 200, 95 kq. e non di 250 come assume stranamente l'Alföldi. Ma poiché questo Autore allarga il perimetro della Roma più antica, mentre restringe ingiustificatamente quello alla fine della monarchia, è preferibile attenersi ai dati più certi indicati dal Beloch. Il territorio di cui si tratta si estendeva intorno alla città vera e propria, il cui ambito era molto ristretto. La Roma cosiddetta del *Septimontium* occupava al più un paio di kq⁴² e quindi la terra coltivabile in essa era molto poca, tanto più se si pensa, che una parte era coperta da boschi, come attestano i nomi pervenuti nell'età storica⁴³ ed altro spazio era occupato da case. Si può quindi ammettere al più un'estensione di una settantina di ettari di terreno coltivabile, che sarebbe stato sufficiente solo per un piccolo numero di persone, assolutamente incompatibile con la divisione originaria in tre tribù e trenta curie di cui ci informa la tradizione. Indipendentemente da questa, per la stessa esistenza di una comunità cittadina è necessario supporre che le genti originarie potessero disporre di maggiore estensione di terra entro l'*ager Romanus antiquus*.

Già prima della formazione della città-stato le genti si erano dunque insediate stabilmente sul territorio ed aveva avuto inizio il lento pro-

³⁹ *Römische Geschichte*, 170.

⁴⁰ *Ager Romanus antiquus*, *Hermes* 1962, 187 ss.; *Early Rome and Latins*, 269 ss.

⁴¹ *Religion und Kultus der Römer*, 1912, 142 ss.; 561 s.; 562 n. 4. Vedi anche LATTE, *Römische Religionsgeschichte*, 1960, 165; LE BONNIEC, *Le culte de Cérès à Rome*, 1958, 141.

⁴² DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, I, 186. Il BELOCH, *Röm. Geschichte*, 215 calcola 156 ha per il *Septimontium* e 285 per la città delle quattro regioni.

⁴³ Plin. *nat. hist.* XVI, 10 (15), 36; Theophr. V, 8,3; Verg. *Aen.* VII, 342-352 Fest. p. 106 L, v. *Lucaria*.

cesso, che via via trasformò l'economia pastorale primitiva in economia agricolo-pastorale e tale processo è implicito nei dati tradizionali sulle assegnazioni di terre e sul culto del dio Termine. Ma la lunga disputa intorno alla questione dei *bina iugera* assegnati da Romolo⁴⁴ non si è mai conclusa. Dal Mommsen in poi molti storici hanno ritenuto che una quantità così limitata di terra sarebbe stata insufficiente per il sostentamento di una famiglia media di contadini, anche ammettendo una grande parsimonia nel vitto⁴⁵. Altri invece hanno affermato che era ben possibile che due iugeri bastassero a sfamarla, tenendo conto della maggiore produttività della terra, dei sobri costumi degli antichi e del fatto che l'assegnazione avrebbe riguardato soltanto la plebe⁴⁶. È però difficile accogliere questi argomenti: nemmeno una famiglia plebea composta di non meno di quattro persone avrebbe potuto vivere con il prodotto di due iugeri di terra, tanto più che l'esaurimento del suolo per le culture continuate dei cereali imponeva la pratica del riposo in anni alterni. Né si può pensare ad una produttività più elevata di quella che si ottenne più tardi, perché le tecniche primitive non avrebbero certo potuto permettere un maggior prodotto di quello che si otteneva dopo la conoscenza di precetti stranieri e l'esperienza di nuovi metodi di cultura. Bisogna quindi ammettere che i *bina iugera* costituivano il piccolo orto intorno alla casa, forse l'*heredium*, cioè una piccola proprietà familiare ereditaria ed essi coesistevano con proprietà collettive del gruppo, molto verosimilmente della *gens*, se si accetta l'ipotesi della preesistenza del gruppo gentilizio. I *bina iugera* appartengono ad una fase di passaggio dalla proprietà collettiva di gruppo alla proprietà individuale dei singoli *patres familias* e ci attestano la coesistenza di due sistemi, come è nei periodi di transizione. Queste estese proprietà collettive di gruppo erano nell'*ager Romanus* e non nell'ambito del *pomerium*, servivano ai pascoli per le greggi ed alle culture dei cereali per fornire il prodotto necessario alla vita di una popolazione non molto numerosa, ma certo di gran lunga maggiore

⁴⁴ Bibl. in KASER, *Das römische Privatrecht*, I, 1955, 105 s. e n. 2 (2^a ed. 122); *Eigentum und Besitz*, 1956, 230 n. 6-7. Del MOMMSEN, *Storia di Roma*, I, 185 n. 3; *Staatsrecht*, III, 23 s. ed ivi fonti.

⁴⁵ Oltre Mommsen cit., MEITZGEN, *Siedlung und Agrarwesen*, 1895, 252 ss. Altre cit. in Tibiletti, *Athen.* 1950, 229 n. 1, il quale parlando dei 7 iugeri confronta le possibilità di esistenza con quelle attuali.

⁴⁶ Fra molti SCHWARZE, *Beiträge zur Geschichte d. altrömischen Agrarprobleme*, 1912, 29 ss. con bibl. Per l'assegnazione alla sola plebe per tutti Bonfante appresso citato.

di quella che avrebbe potuto essere nutrita con i prodotti della terra contenuta entro le mura primitive.

6. La disputa intorno all'*hortus* ed all'*heredium* può essere meglio risolta, se appunto si pensa ad un doppio regime del suolo e si accetta l'ipotesi che l'*hortus* fu in antico la forma di appropriazione privata della terra. Le fonti non sono avare sull'uso del termine. Plinio dice che nelle XII Tavole non è mai nominata la villa, ma sempre «*in significatione ea hortus, in horti heredium*». Egli aggiunge in riferimento ai suoi tempi: «*iam quidem hortorum nomine in ipsa urbe delicias agros villasque possident*»⁴⁷. Le fonti ci hanno conservato numerosi esempi di questi giardini privati nella città⁴⁸. Raffrontando poi gli usi romani con quelli ateniesi, Plinio aggiunge che mentre fino ad Epicuro non vi era l'uso di avere campagne dentro la città, «*Romae quidem per se hortus ager pauperis erat*»⁴⁹.

Importante è la testimonianza che nelle XII Tavole si parlava soltanto dell'*hortus* e non della villa, sebbene le altre fonti non ci confermino la notizia, perché nei vari precetti l'*hortus* non è attestato. Anche Festo ci dice che presso gli antichi *hortus omnis villa dicebatur* e questo vale, nonostante l'ingenua anzi singolare etimologia⁵⁰. Nei tempi storici villa era la fattoria con la casa e perciò si può intendere *hortus* nel senso della casa con il piccolo fondo, cioè il campicello, che poi venne affidato secondo un'altra testimonianza di Plinio⁵¹ alle cure attente della *mater familias*.

L'idea che l'*hortus* sia la prima forma di proprietà individuale privata non contrasta affatto con la teoria gentilizia e cioè con l'ipotesi del carattere politico della *gens*, di cui la proprietà collettiva sarebbe una delle espressioni. Esistono però alcune difficoltà, che vanno affrontate. Esse non si opponevano alla teoria del Bonfante, il quale criticando l'affermazione del Mommsen sosteneva che i *bina iugera* erano assegnati ai soli plebei e che sempre in periodi successivi piccoli lotti furono dati ai plebei, mentre l'origine degli istituti quiritari, quindi anche della proprietà, va ricercata nei patrizi. Se fosse così non vi sarebbero ostacoli alla nostra ulteriore precisazione, che vede nei *bina*

⁴⁷ *nat. hist.* XVIII, 4 (19) 50.

⁴⁸ Elenco in Gall, *PW.* VIII, 2482 ss.

⁴⁹ *nat. hist.*, XVIII, 4 (19), 51.

⁵⁰ p. 91 L.

⁵¹ XVIII, 4 (19), 57.

iugera il primo formarsi di proprietà individuali. Ma così non è, perché la tesi del Bonfante, sebbene accolta da vari autori, non ha alcuna base nelle fonti e nulla autorizza a ritenere che l'attribuzione dei *bina iugera* riguardava i soli plebei. Né valgono esempi posteriori, perché le limitate dimensioni dei lotti assegnati ai plebei non dimostrano affatto che era così anche in origine. Esclusa questa supposizione, rimane il dubbio sul carattere della proprietà primitiva della *gens*; se questa, come ci pare di poter affermare, aveva la natura di una sede politica del gruppo, allora come spiegare la formazione di piccoli fondi privati entro il *pomerium*, laddove si deve presumere che anche le genti fossero insediate? Per superare tale difficoltà bisogna supporre che il piccolo orto intorno alla casa attribuito in proprietà individuale derivava dalla più antica proprietà collettiva della *gens*. Dal territorio sul quale il gruppo si era insediato si sottrasse quello sul quale sorse la città ed i singoli lotti vennero assegnati individualmente. La prima trasformazione del regime della terra avvenne dunque nell'ambito del perimetro urbano ed era abbastanza naturale che fosse così.

7. Anche il tema delle tribù originarie merita a questo punto un riesame. Una distinzione troppo schematica, accolta anche da noi altrove⁵², contrappone le tribù gentilizie primordiali dei Ramnes, Tities e Luceres alle tribù cosiddette serviane, che erano distretti di carattere territoriale, nei quali si ripartì l'ager Romanus e che raggiunsero il numero di 35 al termine di un lungo processo storico. Si ritiene comunemente che le tribù originarie fossero meramente personali nel senso che l'appartenenza ad esse non dipendeva dalla sede della persona, ma dal gruppo di cui faceva parte. Questa ipotesi è fondata sul racconto di taluni autori antichi, che inducono a distinguere nettamente le tribù originarie da quelle territoriali, considerando queste ultime di età successiva. Ma già il Mommsen aveva visto che la divisione nelle tribù valeva non solo per le persone, ma anche per il territorio⁵³. Egli si fondava su chiare espressioni degli antiquari: « *ager Romanus primum divisus in partes tres, a quo tribus appellata, Titiensium Ramnium Lucerum* » dice Varrone⁵⁴. « *Tribus et decuriae dici et pro loco et pro iure et*

⁵² Storia della costituzione romana, I², 3 e 113.

⁵³ Staatsrecht, III, 98. Contro fra i tanti DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, 538.

⁵⁴ L. lat. V, 55.

pro hominibus » dice Verrio Flacco⁵⁵. Ma più ancora di tali testimonianze è molto importante quella di Dionigi di Alicarnasso, il quale attingeva a più antiche fonti⁵⁶. Lo storico greco descrive l'istituzione delle tribù serviane, ma l'ordinamento ci induce a pensare ad una più antica divisione territoriale. Secondo Fabio Pittore Servio avrebbe diviso il territorio in ventisei tribù aggiunte alle quattro urbane, quindi complessivamente trenta. Vennonio dava invece trentuno tribù, quindi complessivamente trentacinque, mentre Catone definito τούτων ἀξιολιστότερος non indicava il numero delle tribù. Si tratta di indubbie anticipazioni, perché il numero di trenta e trentacinque venne raggiunto molto più tardi. Ma la parte più interessante è quella che segue. Dionigi dice che Servio divise il territorio in un certo numero di parti e poi predispose sui colli, che per la natura dei luoghi potevano offrire una difesa agli agricoltori, dei rifugi che furono chiamati con nome greco *pagos*. In questi villaggi accorrevano i contadini della campagna in caso di attacco del nemico ed in essi pernottavano. L'esigenza di ritirarsi in luoghi protetti era diffusa. La ritroviamo in altre epoche ed ambienti storici, come nella donazione di Antioco ad Aristodicide di Asso, nella quale si autorizzano i βασιλικοὶ γεωργοὶ a risiedere in Petra per ragioni di sicurezza⁵⁷.

A parte l'attendibilità della notizia sull'origine del *pagus*, quel che importa è rilevare che i contadini stavano nella campagna circostante e si rifugiavano nella città in caso di pericolo. Questa informazione ci permette di sapere che la pianura circostante Roma era abitata e che non tutti gli insediamenti si trovavano sulle cime dei *montes*. Quanto all'istituzione dei *pagi* la spiegazione di Dionigi è inattendibile, sia perché è errata l'etimologia addotta⁵⁸, sia perché il *pagus* è la sede di antichissimi villaggi delimitati, che non si può far coincidere con le riforme serviane. Il *pagus* è infatti la sede di una comunità di villaggio; se essa sia poi la tribù o altro è difficile dire. I nomi dei più antichi *pagi* di Roma, *Succusanus*, *Aventiniensis*, *Ianiculensis*, *Lemonius*, *Monta-*

⁵⁵ Gell. XVIII, 7,5.

⁵⁶ IV, 15,1; v. anche Non. p. 62 L. Su Dionigi richiama l'attenzione anche ROSS TAYLOR, *The Voting Districts of the Roman Republic*, 1960, 5.

⁵⁷ WELLES, *Royal Correspondence in the Hellenistic Period*, 1934 (rist. 1966), nr. 11 p. 62.

⁵⁸ Dionigi deve aver pensato al greco πάγος, che vuol dire rupe o monte; l'etimologia è invece da *pangere* e significa « ciò che è conficcato »: bibl. in DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, 137 n. 187.

nus, *Capitolinus* non hanno alcun riferimento con le tribù delle origini; soltanto il nome *Lemonius* è uguale a quello della tribù *Lemonia*, che era anche il nome di una *gens* arcaica. Tali denominazioni, che in genere corrispondono a località in senso geografico, devono appartenere ad un'epoca nella quale si erano prodotte trasformazioni abbastanza profonde nella struttura primitiva e si era già fondata la città dentro le mura, in contrapposto alla quale si menzionavano i villaggi della campagna. Perciò anche l'ipotesi che il *pagus* sia il territorio di insediamento della tribù, una unità di insediamento, come dice il Sereni⁵⁹, non appare confermata dai dati che sono giunti a noi, anche se non è possibile di escluderla in assoluto. Ma quel che ci interessa è di stabilire che anche l'*ager Romanus antiquus* era abitato da famiglie di coltivatori e che pertanto la popolazione romana non era solo quella della città. Anche per Roma arcaica si può configurare, come nella città greca ed in altre città italiche, una rocca fortificata, una *arx* od *oppidum*, circondato dalla campagna pianeggiante, la cui coltivazione si venne trasformando da quella collettiva del gruppo gentilizio a quella individuale della piccola famiglia, di cui i *bina iugera* della tradizione sono espressione, come abbiamo già rilevato, di una transizione dalla proprietà collettiva della *gens* a quella individuale.

8. L'*ager Romanus antiquus* e non solo il territorio cinto da mura fu la sede degli antichi gruppi gentilizi ed era distribuito tra di essi per il pascolo o per la coltivazione. Non occorre spingersi fino al punto di ritenere che le genti patrizie erano formate da pastori ed agricoltori, mentre la plebe lo era di popolazione urbana⁶⁰; una simile ipotesi renderebbe poco comprensibile la tradizione annalistica sulle agitazioni plebee per la terra. Al di là degli schematismi, è degno di nota che le prime tribù territoriali, istituite secondo la tradizione da Servio Tullio, recano il nome di antiche genti, mentre quelle urbane hanno il nome tratto dai luoghi. È vero che bisogna tener conto della tesi dell'Alföldi, secondo il quale le tribù più antiche non avrebbero avuto nomi gentilizi, ma di località, che circondavano interamente il pomerio, mentre quelle con nomi di genti sarebbero sorte più tardi e si sarebbero disposte come una cintura intorno alle prime, in conseguenza dell'affermarsi

⁵⁹ *Comunità rurali nell'Italia antica*, 1955, 329 ss.

⁶⁰ ELLUL, *Réflexions sur la révolution, la plèbe et le tribunal de la plèbe*, Index, 1972, 161 s.; cfr. anche SABBATUCCI, *ivi*, 218.

delle genti patrizie nel v secolo ⁶¹. Contro l'opinione predominante può certo farsi valere che i nomi di molte tribù antiche non ricorrono successivamente come nomi gentilizi, ma è anche vero che salvo la tribù *Lemonia*, non vi è alcun indizio per farci ritenere che si tratti di nomi di località ⁶². Inoltre lo stesso Alföldi è costretto a riconoscere che per la tribù *Camilia*, appunto una di quelle che egli considera adiacenti alla città, vi è il ricordo di una *gens* omonima ⁶³. Per quanto riguarda le altre tribù, che hanno sicuramente un nome gentilizio, è difficile credere che risalgono solo alla metà del v secolo. La *Claudia* è certo di apparizione anteriore, anche se non originaria, essendo collegata all'immigrazione di *Attius Clausus* in occasione della prima guerra sabina del 504 ⁶⁴. La sede di questa tribù stava fuori dell'*ager Romanus antiquus*. Le altre stavano dentro di esso. Anche se l'autore dell'ordinamento fu Servio è verosimile che la ripartizione si ricollegasse a territori occupati dalle genti, sebbene non si possa esser certi che tutte le sedici tribù rustiche più antiche derivassero il loro nome da genti preesistenti.

È degno di considerazione che varie tribù confinano con la città e formano intorno ad essa una sorta di raggiera, il che farebbe pensare che vi era una diretta comunicazione con l'aggregato urbano ⁶⁵. Non tutte però erano contigue al confine della città, né sempre possiamo conoscere con esattezza la sede. Per varie i dati sono imprecisi o addirittura inesistenti. L'ipotesi poi che il territorio fosse uguale per cia-

⁶¹ *Ager Romanus antiquus*, Hermes 1962, 202 ss.; *Early Rome and the Latins*: 307 ss.

⁶² Anche per la *Pupinia* si può forse pensare ad una località, da Fest. 264 L.; 265. Si potrebbe congetturare il nome di un condottiero *Pupunius*. Per la derivazione etrusca SCHULZE, *Eigennamen*, 213.

⁶³ *Early Rome*, 309.

⁶⁴ Liv. II, 16, 4-5; Dion. V, 40, 3-5; Suet. Tib. I, 1-2; Verg. *Aen.* VII, 708 e Serv. ad *Aen.* v. 706; App. *de reg.* XI; Plut. *Popl.* XXI, 9-10. L'ALFÖLDI, *Early Rome*, 159 ritiene che la tarda apparizione della *gens Claudia* si debba a Fabio Pittore, mentre essa sarebbe tra le più antiche. Diversamente, a sostegno della tesi tradizionale POUCEY, *Les Sabins aux origines de Rome*, Aufstieg und Niedergang, I, 121 e bibl. Anche il MAGDELAINE, *Remarques cit.*, REL. 1972, 122 sostiene che la maggior parte delle tribù rustiche con nomi gentilizi siano state create al tempo delle XII Tavole e dopo. Egli trae questa convinzione dal fatto che le genti avrebbero dato il nome alla tribù solo dal momento in cui una dei loro membri rivestiva una magistratura con *imperium*.

⁶⁵ Fest. p. 508 L. *omnium tribuum agri in propinquo erant urbis*.

scuna di esse e cioè circa 50 kq. ⁶⁶ è difficile da dimostrare. Se si ammette che i nomi delle tribù risalivano a quelli di *gentes*, che effettivamente risiedevano nell'*ager Romanus*, si può anche avere un criterio per stabilire quali di esse vanno considerate più antiche delle altre. Tale criterio è quello della contiguità con il confine urbano, il che permetteva un facile ed agevole accesso. Storici illustri, come il De Sanctis ed il De Francisci⁶⁷ hanno osservato che le denominazioni delle tribù non sarebbero state prese direttamente dalle genti, ma dai *pagi* che a loro volta avevano preso il nome dalla *gens* che vi era più cospicua. Tale obiezione se fosse fondata non toglierebbe molto all'ipotesi della derivazione gentilizia dei nomi delle tribù serviane. Ma in realtà i nomi dei *pagi*, che ci sono pervenuti, non sono quelli di *gentes*, salvo uno, il *pagus Lemonius, qui est a Porta Capena via Latina* ⁶⁸.

Riconoscere che le tribù territoriali erano collegate con le genti significa anche ammettere, contro la tradizione, che non vi fu una netta contrapposizione tra ordinamento delle tre tribù arcaiche ed ordinamento serviano. Ciò vuol dire che quelle serviane a loro volta si ripartivano fra le tribù dei *Ramnes*, *Titius* e *Luceres*, sebbene non si possa dire in qual modo lo fossero.

9. L'indagine che precede ci permette di disporre di elementi obiettivi, anche se in parte ipotetici, per avere un'idea delle condizioni materiali di esistenza. Sappiamo infatti che le *gentes* disponevano di terre nell'*ager Romanus*, sappiamo quale era l'ordinamento delle tribù e possiamo calcolare l'estensione delle terre coltivabili. Se il territorio era di 150 kq. equivalenti a 15.000 ettari od a 60.000 iugeri, non tutto era coltivato. Vi erano boschi e paludi, vi erano case e via via edifici pubblici e templi. L'opinione diffusa che solo un terzo di tale estensione fosse coltivato è molto probabile. Ciò vuol dire che dei 60.000 iugeri solo 20.000 erano coltivati e non tutti gli anni interamente a cereali. Non siamo naturalmente in grado di stabilire a quale epoca risalga l'uso del maggese, cioè del riposo della terra coltivata a cereali ad anni alterni, per evitare il suo rapido esaurimento, ovvero quello della rotazione fra cereali e leguminose: Ma ben per tempo i primitivi agricoltori

⁶⁶ ROSS TAYLOR, *Voting Districts*, 38, sulla base di Beloch, 173.

⁶⁷ DE SANCTIS, *Storia*, II, 19; DE FRANCISCI, *Primordia*, 673; BELOCH, *Gesch.* 334.

⁶⁸ Fest. p. 102 L.

si dovettero rendere conto che occorreva far riposare la terra e perciò non è ardito supporre che dei 20.000 iugeri solo 10.000 erano posti a cultura di cereali.

La produzione media di farro, che era il più antico cereale usato nell'alimentazione romana dei primi secoli, si può calcolare a circa 150 kg per anno ad iugero e cioè meno di quanto bastasse al sostentamento di una sola persona. Certo i dati sull'alimentazione sono variabili secondo le epoche, il clima, gli usi alimentari, l'età delle persone etc. Non si può quindi assumere una misura precisa e valida per sempre sul bisogno di cereali; basterebbe pensare alla diversità fra i popoli, che vivono esclusivamente o quasi di cereali, ed altri che invece si nutrono di carni e proteine in prevalenza. Per Roma i dati che ci sono pervenuti riguardano, com'è naturale, l'avanzata età repubblicana. Catone nei suoi precetti ci fa conoscere le razioni per lo schiavo, secondo le mansioni cui era adibito e le stagioni dell'anno⁶⁹, e Polibio ci informa dei militari⁷⁰. Nessuno può ritenere che le stesse misure fossero osservate nell'età arcaica ed anzi bisogna supporre, che la quantità richiesta era minore, essendo una parte dei cibi fornita dai prodotti del bestiame in un popolo dove la pastorizia anche nell'età del trapasso all'agricoltura era sempre fiorente. Ma dalla media di circa un kg. al giorno del manuale catoniano o dai 5 modii delle frumentazioni dall'età dei Gracchi in poi⁷¹, si potrà scendere ed anche di molto, non al disotto della metà, quindi ai 500 grammi in media al giorno. Se il nostro

⁶⁹ *de agric.* LVI.

⁷⁰ VI, 39, 13 s.: due terzi di medimmo per i soldati di fanteria, due medimmi per i cavalieri. Per gli alleati uguale quantità per la fanteria, 1 medimmo per i cavalieri. Il DUREAU de LA MALLE, *Economia politica dei Romani* (trad. it. Bibl. St. Ec. I, 2), 156 critica l'interpretazione dello Schneider e ritiene che il testo non si possa riferire alla razione, ma al soldo pagato in natura, non essendo possibile che il fante avesse un vitto inferiore a quello del cavaliere. Ma la critica è ingiustificata, perché il testo di Polibio si riferisce proprio alle razioni ed ai viveri, come si deve intendere il termine *στρογερποῦνται* e come risulta dal fatto che nel paragrafo 15 successivo si afferma che il prezzo del grano e degli abiti veniva dedotto dal soldo. Il rilievo è però acuto e fa pensare o ad un errore di Polibio ovvero al fatto che anche per i viveri vi era una diversità di trattamento dipendente dalla disuguaglianza di classe, come era ad esempio la farina bianca e quella scura secondo il grado nella sitometria di Zenone: REEKMAN, *La sitométrie dans les archives de Zénon*, 1966, 62 s. D'altra parte si può pensare che la maggior quantità dei cavalieri servisse anche per i loro attendenti.

⁷¹ Sall. *hist.* III, 48, 19 (Kurf.); *ep. et or.* v, 19 (Ernout).

calcolo è esatto, la semplice conseguenza è che l'*ager Romanus antiquus* non poteva mantenere un carico di persone superiore a poche migliaia, 7 od 8.000 al più, con una densità di popolazione di 40-50 abitanti per kq. a seconda che si ammetta una superficie di 200 o 150 kq. Tale densità non risulta diversa da quella di altre città antiche, come Capua. Naturalmente si inclinerà per un numero diverso, se si ritiene che la superficie coltivabile fosse superiore a quella che noi abbiamo indicata ovvero il consumo medio giornaliero a persona fosse inferiore ai 500 grammi, ipotesi abbastanza improbabili.

Nelle condizioni materiali della Roma primitiva gli stanziamenti umani sulle cime dei *montes*, Palatino ed Esquilino o disseminati nella campagna circostante dell'ampiezza di un centinaio e mezzo di kq., non potevano che essere modesti. Questo dato deve esser presente allorché si ricostruiscono gli ordinamenti militari e politici, che la tradizione tende a far risalire alle origini⁷² e che invece sono il risultato di sviluppi posteriori. Anche per l'entità della clientela il discorso non può esser diverso.

10. La tradizione ingrandisce i dati numerici, perché gli scrittori hanno sotto gli occhi lo stato di cose esistente ai loro tempi e perché i fatti più antichi avevano la caratteristica di essere narrati nella luce della leggenda. Così è per la storia dei Fabi al Cremera, così per il trasferimento di Atta Clauso. La tradizione attesta, anche se le versioni pervenuteci presentano diversità, che questo fu seguito da 5.000 clienti, ai quali furono assegnati due iugeri di terra a testa oltre l'Aniene, mentre

⁷² Per l'esercito i dati tradizionali, sulla base delle tre tribù, cioè 300 cavalieri e 300 fanti, vanno rivisti alla luce delle condizioni critiche fondate sulla terra disponibile. Vedi in tal senso il mio *Territorio, popolazione ed ordinamento centuriato*, BIDR, 1977, 1 ss. La tradizione tende ad anticipare la maggior consistenza dell'esercito: per le origini Liv. I, 13,8; Varr. *l. lat.* V, 89; 91; Dion. II, 16,2 afferma che alla morte di Romolo la fanteria era di 46.000 uomini, la cavalleria di 1000; Liv. I, 25,6; 29,1; 30,3 parla di più legioni sotto Tullio Ostilio; Dion. II, 35,7 ritiene che la duplicazione a 6.000 fanti fosse già avvenuta al tempo della conquista di Cenina ed Antemne da parte di Romolo. Fra i moderni DE SANCTIS, *Storia*, I, 356 pone allo scorcio della monarchia la legione di 3.000 uomini; PARETI, *Storia*, I, 274 s. l'attribuisce a Servio Tullio e calcola una popolazione complessiva di 30-40.000 persone. Anche il CIACERI, *Origini di Roma*, 1937, 309 sostiene per l'età della monarchia etrusca una popolazione di 30.000 abitanti, superiore a quella dei primi tempi della repubblica. Ma a p. 217 indica la cifra di 120.000 rinviando a Lugli. Sull'inattendibilità dei dati dei primi censimenti BRUNT, *Italian Manpower*, 1971, 27 e n. 1.

al capo della *gens* ne sarebbero stati dati venticinque⁷³. Ora nel territorio della tribù Claudia vi era terra sufficiente per due iugeri a testa, ma per le ragioni dette più sopra a proposito dei *bina iugera* di Romolo, essi non sarebbero stati sufficienti per la vita di una famiglia anche modesta. Per le stesse ragioni, tenendo conto del terreno disponibile, non è verosimile che la *gens Fabia* avesse 5.000 clienti, come vuole la tradizione. È vero che nessuno dei due episodi appartiene all'età originaria ed anzi la battaglia del Créméra è degli inizi della Repubblica, mentre il tentativo dell'Alföldi di porre l'immigrazione dei Claudii nell'età romulea non sembra fondato su di altro, che su di una generica diffidenza verso Fabio Pittore⁷⁴. Ma non per questo si possono accettare come prove storiche le affermazioni delle fonti sull'alto numero di clienti, perché anche nell'età della prima repubblica non vi era qualche ragione consistente per un così grande numero di clienti in una sola *gens*. Quale poteva essere l'entità della clientela in una popolazione complessiva, che non superava i 10.000 abitanti si può immaginare. Il grosso delle forze di lavoro era costituito dai membri della *gens* ed i clienti fornivano un lavoro supplementare per i bisogni della coltivazione delle terre dopo che l'agricoltura subentrò alla pastorizia. Ma che cosa i clienti esattamente facessero, non è facile sapere. Abbiamo ricordato più sopra la congettura degli storici moderni⁷⁵, cui possiamo aggiungere qualche considerazione tratta del regime successivo delle *operae* dei liberti. Vi è una controversia fra gli studiosi intorno al vincolo tra il *manumissor* e l'ex schiavo, se cioè vi fosse un potere di patronato e per conseguenza un dovere di *obsequium* da parte del manomesso, intendendo in questo un vincolo di dipendenza che comprendeva le *operae*. Una tesi critica della dottrina comune sostiene che le norme relative al diritto di patronato siano dovute ad innovazioni del diritto imperiale e perfino ad interpolazioni. Ma contro di essa stanno varie considerazioni. È difficile toglier valore ad una testimonianza di Ulpiano⁷⁶, in cui si afferma con chiarezza che il pretore Rutilio fu il primo che nel suo editto stabilì che non avrebbe dato nulla di più che un'*actio operarum et societatis* al patrono contro il liberto. Ciò non

⁷³ Per la concessione dei 25 iugeri Plut. *Popl.* XXI, 10. Non adduco anche il caso di Tarquinio Prisco trasmigrato a Roma con una moltitudine di seguaci, perché il termine *οἰκείων* usato da Dion. III, 47,2 non può essere riferito a clienti, chiamati in V, 40,3 *πελάτας*.

⁷⁴ Così anche POUCEY cit. n. 64.

⁷⁵ Sopra vedi cit. a n. 32.

⁷⁶ Dig. XXXVIII, 2,1,1.

può avere significato diverso da quello di una limitazione di un più esteso diritto del patrono, altrimenti non vi sarebbe stato bisogno di respingere esplicitamente l'ipotesi di un'azione più ampia. È perciò legittima la congettura che prima di Rutilio il vincolo di *obsequium* era assai più comprensivo e conteneva qualcosa di più delle semplici *operae*⁷⁷. È vero che nel testo l'*obsequium* sembra ricollegarsi ad un patto di società con il patrono, ma a parte i rilievi critici sulla classicità dell'espressione⁷⁸ si deve rilevare che anche una *pactio* presupponeva la mancata esecuzione dell'*obsequium*, come del resto risulta dalle parole «*videlicet si hoc pepigisset, ut, nisi ei obsequium praestaret libertus*», che non hanno alcun riferimento al contenuto del patto.

Le considerazioni che precedono sono sufficienti per giustificare l'adesione alla dottrina prevalente, ma vi sono altre fonti, le quali attestano in modo chiaro che al patrono spettava un diritto di patronato sull'ex schiavo. Cicerone dice che la funzione di *accensus*, che si conferiva non *in benefici loco*, *sed in laboris et muneris* si imponeva ai liberti, *quibus illi quidem non multo secus ac servis imperabant*⁷⁹. Il testo è molto netto e non si può attenuarne il chiaro significato, assumendo che l'imposizione aveva carattere morale. Né si può immaginare che vi fosse una distinzione fra manomessi in forme civili e non civili. Altre fonti letterarie, della cui precisione quanto a categorie giuridiche si può peraltro dubitare, attestano una severa disciplina domestica nei confronti dei liberti, spinta al punto da includere un *ius vitae ac necis*⁸⁰. Numerosi testi giuridici⁸¹ sembrano confermare un diritto di patronato, la cui emanazione principale era l'*obsequium*, in esso comprese le *operae*. Queste *operae* erano giornate di lavoro⁸², che dovevano esser

⁷⁷ LAMBERT, *Les operae liberti*, 1934, 16 ss. Per la tesi critica COSENTINI, *Studi sui liberti*, I, 1948, 69 ss., accolta da GUARINO, *Diritto privato romano*², 1976, 291 nota. Nel senso tradizionale oltre LAMBERT, KASER, *Die Geschichte der Patronatsgewalt über Freilassenen*, ZSS. 1938, 88 ss.; DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro nel diritto romano*, 1946, 206 ss.

⁷⁸ ALBERTARIO, *Studi di diritto romano*, III, 1936, 397; COSENTINI, *Studi sui liberti*, I, 81.

⁷⁹ *ad Quinet. fr.* I, 1,4.

⁸⁰ Val. Max. VI, 1,4; Suet. *Div. Iul.* XLVIII, 2; *Div. Aug.* LXVII, 3.

⁸¹ Vedili citati nelle opere ricordate del Lambert, Kaser, Cosentini. Inoltre sulla controversia intorno al significato della distinzione *operae officiales*, cioè rientranti nell'*officium* del liberto e *operae fabriles* vedi i testi e gli scritti citati in COSENTINI, *Studi sui liberti*, I, 126 ss. ed in particolare quelli del Mitteis e dell'Albertario.

⁸² Dig. XL, 7, 20,5.

prestate al patrono e dal lato economico non avevano carattere diverso da quelle di altre prestazioni di lavoro, che si imponevano come un onere per concessioni ottenute, come nel caso delle culture degli *agri Manciani*.

Io penso che quest'obbligo imposto agli ex schiavi non fosse una novità apparsa con il diffondersi delle manumissioni, ma fosse un'eredità del passato, cioè una specificità del vincolo di clientela. Infatti non saprei indicare una ragione se l'obbligo di prestare giornate di lavoro si dovesse limitare ai manomessi e si dovesse considerare come un'innovazione introdotta nel corso dell'evoluzione della società schiavistica. Il maggior numero di schiavi manomessi era senza dubbio costituito da servi domestici ed urbani e non si comprende la necessità di giornate di lavoro per essi, in particolare se avevano conseguito una discreta condizione economica mediante l'esercizio del commercio o delle attività artigiane ed industriali. Invece quest'obbligo si inquadra molto bene in una società di tipo agrario, nella quale si poteva aver bisogno di mano d'opera supplementare a quella della famiglia. Per tali ragioni non credo che le *operae* dei liberti fossero una particolarità di questa categoria, esse appartenevano alla clientela ed anzi a quella più antica collegata con il gruppo gentilizio. Sorta in quest'ambito, la clientela più tardi fu un vincolo che si stabiliva con un patrono potente e gente più umile o meno difesa o bisognosa di una protezione a Roma e questa formava il seguito politico dei potenti.

Un altro problema riguarda la natura delle *operae*. Posto che esse erano giornate di lavoro, conviene chiedersi quale lavoro fosse. Non quello della pastorizia, perché la cura delle greggi richiede un'attività continua e non per periodi determinanti, come accade invece per l'agricoltura che ha bisogno di un massimo di lavoro durante l'aratura ed il raccolto, mentre in altri periodi può bastare la fatica del padrone. Si può quindi pensare che i clienti fossero richiesti di dare il loro aiuto al patrono nei lavori pesanti, come l'aratura o se non era usato l'aratro o non era possibile di usarlo per la natura del suolo nella zappa. Poiché essi erano richiesti di dare un certo numero di giorni, che non siamo in grado di precisare, nel resto del tempo coltivavano un fondo in proprio.

I clienti erano dunque uno strato subordinato, non molto numeroso addetto a lavori pesanti per la *gens*, ed alla cultura di lotti di terra che venivano loro concessi. Questa conclusione conferma nel suo nocciolo la tradizione antica, che ci presenta l'antico signore romano nella figura di un agricoltore rotto alla fatica. In questa fatica poteva disporre dell'aiuto di pochi clienti.

FRANCESCO DE MARTINO

1° BOZZE

S.p.A. Arti Grafiche
Panetto & Petrelli - SprietoCLIENTI E CONDIZIONI MATERIALI
IN ROMA ARCAICA

La ricerca sulle forze di lavoro nell'età arcaica di Roma è inseparabile da quelle sui modi di produzione e sulle possibilità di esistenza della popolazione. Un riesame delle fonti condotto in modo obbiettivo ci ha permesso di tracciare altrove la storia della schiavitù e delle sue origini, ponendola nella realtà dei rapporti di produzione e questo ci ha consentito di contrastare l'opinione comune, che fa nascere la schiavitù quasi assieme alle formazioni sociali primitive, ignorando interamente il processo storico. Anche per la clientela nell'età primitiva occorre seguire lo stesso metodo di ricerca, se si vuole avere la speranza di comprendere qualcosa di più su questa arcaica istituzione di quel che non ci dicono le fonti, abbastanza oscure per quanto riguarda le origini. Le indagini sulla struttura sociale agli albori della civiltà romana hanno avuto prevalentemente per oggetto l'ipotesi gentilizia e questo è stato certo di grande utilità per la conoscenza della società primitiva. Meno si è invece indagato sul tema delle forze di lavoro subordinato, dando come certo che la schiavitù esistesse sin dalle origini e formulando ipotesi varie sulla natura e storia della clientela, ma quasi sempre con ricerche autonome, avulse dalla considerazione della struttura economica e quindi delle occasioni, possibilità ed utilità del suo impiego. Ben di rado gli storici, in particolare quelli del diritto, si sono chiesti se i riferimenti delle fonti alle istituzioni militari e politiche fossero compatibili con quanto possiamo sapere della struttura economica. La presente ricerca sulla clientela mira a porre in risalto appunto i caratteri di quest'ultima, sebbene non tutto sia agevole, per la mancanza di fonti contemporanee e perché quelle disponibili, cioè in particolare le fonti archeologiche, non possono assumere il valore di statistiche e di informazioni sul territorio coltivabile, sulle attività produttive, sul lavoro.

2. La clientela è antichissima e va ricondotta alla *gens*, nel cui seno ancora in età storica essa ci appare come un gruppo subordinato,

di carattere familiare-domestico. Questo non può essere un portato dell'incivilimento e della maggiore umanità del costume, perché i tratti del diritto nell'età delle XII Tavole sono duri e rigidi e per convincersene basterebbe pensare al processo di esecuzione personale ed alla condizione del *nexus*. I rapporti fra patrono e cliente sono improntati alla *fides*, non al modello schiavistico, che si fonda sul potere assoluto ed illimitato del *dominus*. La condizione del cliente è quella di un libero subordinato, il quale gode della protezione del signore. Il vincolo era molto forte; l'obbligo di osservare i doveri inerenti alla *fides* fu più tardi tutelato dalle XII Tavole, le quali, com'è noto, prescrivevano: «*Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto*»¹. La sanzione della *sacertas* ci riconduce ad un'epoca nella quale il vincolo era di carattere sacrale, prima ancora che giuridico. Ma qual'era il cliente cui questa norma si riferiva e perché mai essa venne introdotta? Il Kaser ed altri autori ritengono che il cliente sarebbe in questo caso lo straniero il quale in virtù dell'*hospitium* era entrato nella sfera di un cittadino romano o di una *gens*². In tal caso egli godeva della protezione fondata sulla *fides*, che anche gli altri cittadini dovevano rispettare. Nulla autorizza però a restringere la nozione del cliente solo a quest'ipotesi, perché, come vedremo più innanzi, cliente si diveniva per cause varie. L'interpretazione del cliente come straniero che gode dell'*hospitium* è limitativa e contrasta con tutto il sistema della clientela romana. D'altra parte nella gerarchia delle persone, verso le quali si hanno particolari doveri, secondo i *mores maiorum*³, venivano prima i pupilli, poi i clienti, in terzo luogo gli ospiti ed infine i cognati. Catone nell'orazione contro Lentulo indicava l'obbligo di difendere i pupilli solo prima di quello per i clienti, mentre Masurio Sabino dava una gerarchia diversa, in primo luogo i pupilli sempre, ma anteponeva l'ospite ai clienti⁴. In ogni caso la distinzione è netta. Se il precetto decemvirale si riferiva allo straniero, doveva trattarsi non dell'ospite, ma di colui che si era sottoposto ad una *gens*, si era dato *in fidem* di un patrono in via definitiva. Ma dato il senso generale del precetto, a me non pare che esso possa circoscriversi all'uno od all'altro tipo di clienti, ma a tutti in generale. La ragione per la quale si sancisce la *sacertas* non può vedersi in altro che nell'esigenza di rafforzare la tutela del cliente, allorché

¹ XII Tab. VIII, 21 (Serv. ad Aen. VI, 609).

² *Das römische Privatrecht*, I, 29 e cit., n. 13.

³ Gell. V, 13, 1-5.

⁴ *ivi*, V, 13, 5.

in seguito alla disgregazione dei vincoli gentilizi anche la fides come obbligo religioso-morale veniva indebolendosi.

Cicerone menziona il fatto che in un giudizio centumvirale si era discusso dei rapporti con il patrono di uno straniero, il quale si era recato a Roma avvalendosi di un *ius exulandi* e si era scelta una persona come patrono, poi era morto intestato. Evidentemente era sorto un giudizio ereditario, nel quale si discuteva sulla natura dei rapporti fra questo cliente ed il patrono e cioè dell'*applicatio* o *ius applicationis*⁵. Molto importante è il fatto che questo *ius applicationis* viene considerato *obscurum sane et et ignotum*, sebbene dopo la discussione esso risulti *patefactum*, cioè svelato, fatto conoscere, dal patrono. Al tempo in cui la causa si svolse, cioè verosimilmente nell'ultimo secolo della repubblica, perché il giudizio centumvirale che poteva essere ricordato da Cicerone non risaliva oltre quel tempo, sebbene si possa ammettere che i *centumviri* esistessero da età più antica [del *ius applicationis* si era persa la nozione. È da supporre che il caso fosse precedente all'estensione della cittadinanza romana *ad soci italici*, perché solo in tale ipotesi poteva accadere che uno straniero si avvallesse di un *ius exulandi* verso Roma. È dunque probabile sulla base di questi indizi che l'*applicatio* fosse un istituto arcaico del quale non si sapeva più nulla, se non da qualche avvocato costretto dalle esigenze della difesa a studiare fonti antiche ed ormai appartenenti solo all'antiquaria giuridica. Se gli antichi ne sapevano poco o nulla, figuriamoci i moderni. Così mentre per l'opinione comune l'*applicatio* era una delle fonti della clientela, il Crifò⁶ con molte acute considerazioni contesta questa presso che universale opinione e sostiene che l'esule il quale ei rifugiava in Roma e si poneva sotto la protezione di un cittadino, non era un cliente. Egli tenta anche di togliere valore al *quasi* di Cicerone e lo interpreta nel senso di un'approssimazione, non di una identificazione. Non sono certo che la dimostrazione sia riuscita, ma non si può negare che vari rilievi sono penetranti. Dal lato sostanziale, più che da quello giuridico formale, a me pare più importante rilevare che non potevano essere singoli stranieri rifugiati in Roma a costituire nell'ambito della *gens* una forza di lavoro subordinato. Siano o meno nella condizione di clienti i pochi individui che si saranno presentati in Roma per chiedere asilo,

⁵ *de or.* I, 39, 177. Nel periodo precedente si tratta della famosa causa ereditaria tra i Marcelli ed i Claudii, che richiese una discussione su tutto il diritto gentilizio e sulle differenze tra *stirps* e *gens*.

⁶ *Ricerche sull'exilium nel periodo repubblicano*, I, 84 ss. n. 19.

avranno giovato ben poco alle necessità economiche della *gens*. Inoltre lo stesso esercizio di un *ius exilii* presuppone l'esistenza di una comunità cittadina già sufficientemente sviluppata, mentre la clientela, a differenza della schiavitù, era, come vedremo, anteriore al formarsi della città stato e rientrava nel gruppo gentilizio prestatale.

I clienti nell'annalistica e nelle fonti letterarie non hanno una buona stampa. Nelle lotte di classe fra patrizi e plebei essi stanno dalla parte dei patrizi⁷ ed in questo è da ravvisarsi il motivo della loro esclusione dalle assemblee⁸. Si può pensare è vero, anche al loro stato di non cittadini o di semicittadini, ma questo non avrebbe impedito a lungo la loro partecipazione e ben presto si sarebbe esteso loro il *ius civitatis*. Nelle fonti non vi è alcuna notizia in proposito, né sappiamo nulla di preciso sul loro rapporto con le tribù, allorché l'ordinamento territoriale venne sostituendosi a quello originario. Al tempo di Plauto si lamenta che i clienti cattivi trovavano patroni più solleciti di quelli buoni⁹, il che farebbe supporre che dei clienti i signori dovevano servirsi per bassi scopi. Anche la protezione giudiziaria dovuta dal patrono suscitava la critica del commediografo¹⁰. Al vincolo patrono-cliente si ricorreva in rapporti con genti straniere, con città vinte o dedite, con il seguito di influenti personaggi politici. Sulla clientela del principe il von Premerstein ha costruito la sua teoria sul regno di Augusto. È chiaro che con questi tipi vari di clientela, quella originaria non ha da nulla da vedere.

3. Per saperne qualcosa dobbiamo ricorrere a norme del diritto privato e giudiziario, che testimoniano di una situazione arcaica, la successione ereditaria, l'assistenza giudiziaria, le opere dovute dal liberto. Come si è già detto, è molto caratteristico che il rapporto patrono-cliente si fondi sulla *fides* del primo e che l'inosservanza di questo vincolo esponga per il precetto decemvirale alla sanzione derivante dalla *sacertas*, che consisteva nella fine della protezione statale per

⁷ Liv. III, 14,4; 16,5; Dion. VII, 18,2; 19,2; IX, 41,1; 5; X, 27,3; 40,3; 43,2. Vedi anche VI, 47,1 e VI, 63,2.

⁸ Liv. II, 56,3 nel 471; non così nel 391, Liv. V, 32,8.

⁹ Maen. IV, 2,10 s. = 480 s.; v. anche IV, 2,20 = 588.

¹⁰ *ivi*, IV, 2,17 = 585. Non so perché il Magdelain, *Remarques sur la société romaine archaïque*, REL. 1972, 105, dica che questo testo è stato trascurato; vedi invece Costa, *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto*, 1890, 219, con altri testi sui clienti.

+ uw
T p
l' *homo* dichiarato *sacer*. Se ancora nelle XII Tavole si faceva ricorso a categorie etico-sacrali, vuol dire che si era fuori della sfera del diritto e ciò a maggior ragione doveva essere lo stato di cose prima della norma decemvirale. Si tratta verosimilmente di un rapporto che aveva avuto origine fuori dell'ambito cittadino e del rigore delle regole giuridiche. Non credo che si possa pensare con il Mommsen, il von Premerstein, il Kaser ed altri che un antico potere signorile, una *Herrenschaft*, si fosse attenuto ed ingentilito con le limitazioni nascenti dall'obbligo di comportarsi secondo la *fides*. In casi nei quali questo è avvenuto, come per i poteri del *pater familias*, le rigorose norme del diritto furono temperate mediante meccanismi extragiuridici, rivolti a dare rilevanza ai *mores*, ma ciò avvenne nell'ambito della comunità cittadina e nello esercizio di poteri, come quelli dei censori, che appunto si rivolgevano ai *mores*. Le sanzioni della *sacertas* testimoniano invece di un intervento religioso dove mancava il diritto. Così è nella storia arcaica del tribunato della *Plèbe* e così è per la clientela. Questo ci induce a supporre che l'istituzione era antichissima e formatasi nell'ambito dei gruppi gentilizi originari prima della nascita dello stato-città o nelle sue origini. Si tenga ben presente che il tipo di rapporti internazionali, che troviamo nella *deditio in fidem*, non può essere assunto come modello per la clientela privata, perché quest'ultima si trova esistente nel tempo delle XII Tavole, mentre la *deditio in fidem* appartiene all'epoca in cui ebbe inizio l'espansione romana ¹¹.

1 +
Che la *fides* ci autorizzi a parlare di un'alta antichità dell'istituzione è confermato anche da altri indizi. Abbiamo già ricordato che vi erano divergenze tra gli antichi intorno alla gerarchia dei doveri di comportamento nel processo. Se tutti erano d'accordo nell'indicare al primo posto l'obbligo verso il pupillo Catone menzionava subito dopo il cliente, mentre Masurio Sabino inseriva l'ospite prima del cliente. Questo non era senza significato pratico. Per Catone infatti nessuno aveva mai reso testimonianza contro il cliente, mentre per Sabino questa possibilità esisteva, se appunto sorgeva una lite fra ospite e cliente, perché in tal caso si poteva testimoniare a favore dell'ospite, ma contro il cliente. Che tipo di processo Sabino avesse nella mente non sappiamo, perché il tema della tutela giuridica a favore dell'ospite è ancora abbastanza

¹¹ Sull'epoca della sua scomparsa vedi *Storia della costituzione romana*, II^a, 60 e gli Autori citati alla nota 127.

1 n
 oscuro¹², ma a noi interessa rilevare piuttosto che Sabino doveva trovare qualche traccia nelle sue fonti antiquarie di questa gerarchia, di cui Catone non ha conoscenza. È poco verosimile che una prassi in tal senso si sia venuta formando tra l'età di Catone e quella di Sabino e bisogna perciò concludere che si trattava di reminiscenze del passato abbastanza vaghe e contenute in trattazioni non sempre complete, tanto è vero che Catone mostra di saperne meno del suo più recente collega.

Contro la nostra opinione sul carattere della sanzione non si può far valere che la *fides* avrebbe avuto in origine un carattere potestativo¹³. Nonostante acute considerazioni in tal senso, espresse da un autore recente con grande decisione, non credo si possa dubitare del fatto che la *fides* era una categoria morale, non giuridica e non consisteva in un potere, bensì costituiva un vincolo tutelato in forme puramente sacrali. Se così non fosse non ci spiegheremmo la norma delle XII Tavole per il caso di violazione della *fides* – le parole *si fraudem fecerit* non vogliono dir altro¹⁴ – alla quale doveva attenersi nei confronti del cliente. Se vi era quindi un potere del signore sul cliente, vi era anche un vincolo morale-religioso di comportamento. Tale vincolo nasceva con la costituzione stessa del rapporto di clientela e cioè la sottomissione del cliente e l'accettazione del patrono e non occorre pensare con il von Premerstein ad una promessa verso gli dei, del che ci manca qualsiasi indizio.

1 +
 Un ulteriore sostegno all'ipotesi sull'arcaicità e sul carattere primitivo della clientela ci viene dai rapporti ereditari, che pongono il cliente nel seno della *familia* romana e ne fanno una persona assai diversa dallo schiavo. Quest'ultimo non aveva personalità giuridica e quindi non poteva avere la proprietà di nessuna cosa. Non si poneva nemmeno il problema di una successione del *dominus* allo schiavo. Il cliente invece poteva avere beni propri e bisognava perciò regolarne la successione. Le fonti ci hanno lasciato il ricordo delle norme che lo regolarono, civilistiche e pretorie. Gaio ci dice che un tempo – *olim* – il liberto poteva preterire il patrono nel suo testamento. Ciò dipendeva dal fatto che le XII Tavole chiamavano all'eredità del liberto il pa-

¹² Storia cit., 27.

¹³ L. LOMBARDI, *Dalla fides alla bona fides*, 1961, 69 ss.

¹⁴ Così per opinione comune degli storici. Virgilio, citato dal Bonfante, *Storia del diritto romano*¹, II, 87, le intendeva nel senso odierno di tessere frodi.

trono, se fosse morto intestato e non avesse avuto un *suus heres*¹⁵. Gaio rileva che se il liberto aveva un *suus heres* al patrono non spettava alcun diritto sui suoi beni. Viene poi introdotto il problema, cui avrebbe dato una soluzione il diritto pretorio: se il *suus heres* era tra i figli naturali, non vi era discussione, ma se si trattava di un figlio adottivo o della moglie in manu allora era evidentemente iniquo, che il patrono non avesse alcun diritto sui beni del liberto. Altre fonti in modo categorico affermano che le XII Tavole regolarono la successione del liberto e riportano anche alcune parole del precetto, il che permette agli storici di tentare una ricostruzione del testo originario¹⁶. Tutto l'insieme, compresa la parte relativa alle innovazioni del pretore, ci presenta un regime nel quale i vincoli familiari tra patrono e cliente sono molto forti. Se gli agnati hanno un diritto di *familiam habere* qualora il defunto sia morto senza testamento e senza lasciare un *heres suus*, il patrono ha un diritto ereditario sui beni del liberto. L'analogia non potrebbe essere più evidente, anzi si può rilevare che mentre gli agnati hanno semplicemente il *ius familiae habendae*, il patrono ha un diritto ereditario vero e proprio¹⁷. L'appartenenza del cliente alla comunità familiare del patrono non potrebbe essere meglio espressa, perché il fondamento giuridico del diritto del patrono non può che esser questo. Una reminiscenza della concezione arcaica si trova nei giuristi, allorché indicano la ragione di equità che indusse il pretore a concedere la *bonorum possessio* nella metà dei beni del liberto, in caso che egli avesse avuto figli non naturali, ma adottivi o nel caso della moglie e della nuora *in manu*. Sembrava giusto cioè che i beni appartenuti ad un membro della famiglia tornassero nella famiglia stessa¹⁸. Certo la concezione dei giuristi classici è ben diversamente influenzata dall'ideologia della società schiavista e sotto questa influenza essi interpretano le parole dei testi arcaici. Ma queste parole esistevano nella legge e vanno interpretate ponendole nel clima di una società in cui i vincoli gentilizi erano ancora forti e davano in buona parte lo stampo alla famiglia romana

¹⁵ III, 40.

¹⁶ Ulp. XXIX, 1; Dig. L, 16, 195, 1 « EX EA FAMILIA, inquit, IN EAM FAMILIAM. La restituzione del Mommsen, *Staatsrecht*, III, 22 n. 5 è la seguente: « ex ea familia qui liberatus erit, eius bona in eam familiam revertuntur ». Già Gotofredo proponeva una restituzione analoga.

¹⁷ Sulla distinzione vedi SOLAZZO, *Diritto ereditario romano*, I, 1932, 76 e 168.

¹⁸ Gai. III, 40 e 41; Dig. L, 16, 195, 1 con la verosimile restituzione del Mommsen, di cui sopra nota 16.

arcaica. Se non si tien conto della diversa ottica può apparire singolare che il pretore intervenisse a correggere l'antico diritto nel senso di accrescere i diritti del patrono e restringere la libertà testamentaria del liberto, ma la singolarità scompare se appunto si pone l'innovazione nella luce di un regime, come quello schiavistico nel periodo dell'espansione di Roma e delle profonde trasformazioni del sistema sociale con l'irrompere della schiavitù di massa. Il problema risolto dal pretore non aveva nessuna rilevanza pratica nell'età delle XII Tavole e si può perfino dubitare che queste realmente parlassero dell'eredità del liberto e non del cliente in genere, come avveniva nel diritto arcaico per il comportamento giudiziario. Non doveva essere difficile in un'epoca nella quale la più estesa fonte della clientela e del diritto di patronato era costituita dalla manumissione degli schiavi, che norme arcaiche concernenti i clienti si interpretassero nel senso di clienti - liberti.

11.500
Le considerazioni che precedono e le altre notizie che ci sono pervenute sui doveri del cliente, come quello di provvedere al riscatto del patrono¹⁹, prigioniero di guerra, a pagare la multa inflitta in un processo²⁰, a dotare la figlia²¹ e così via, autorizzano a ritenere che la clientela costituiva un gruppo subordinato all'interno della *gens*, legato con i gentili da vincoli di carattere più familiare-domestico che potestativo. Altra volta ho sostenuto che questo fu il primo manifestarsi di una embrionale divisione in classe all'interno delle formazioni primitive²², ma quest'ipotesi non ha attratto l'attenzione degli studiosi. Nemmeno il più recente autore che si sia occupato del tema, il Magdelain, vi dedica qualche parola. Eppure è difficile negare che la clientela abbia caratteristiche diverse, profondamente diverse, tanto dalla schiavitù, quanto dalla plebe e che non la si può comprendere se non la si riconduce all'ordinamento della *gens*. Questo però non basta, occorre precisare che cosa era la clientela nel seno del gruppo gentilizio. In un'altra visuale questa arcaica istituzione diviene incomprensibile. Anche se può sembrare una pedanteria, un rapido *excursus* sulle varie teorie intorno all'origine della clientela finisce col recare una conferma alla mia ipotesi.

¹⁹ Dion. II, 10,2.

²⁰ Dion. loc. cit.

²¹ Dion. loc. cit.

²² *La gens, lo stato e le classi in Roma antica*, Studi Arangio Ruiz, IV, 45, con gli sviluppi in *Storia della costituzione romana*, I^a, 37 ss.

4. Cominciamo dagli antichi. Essi ci aiutano poco, poco informati come erano sulle istituzioni originarie. Anche la clientela viene attribuita a Romolo²³, oppure ad imitazioni di modelli estranei²⁴. Non occorre dire che fenomeni di formazioni sociali non possono dipendere dall'atto di un fondatore.

Gli storici moderni formulano ipotesi varie. Si fa risalire la clientela all'asilo romuleo²⁵, alla sottomissione di popolazioni indigene da parte di conquistatori²⁶, alla *deditio* di comunità vinte od all'*applicatio* di stranieri individualmente²⁷, alla manumission degli schiavi. Tutte queste ipotesi non hanno riferimenti alle condizioni economiche dei gruppi primitivi o ne hanno assai scarsi. In senso diverso si pose isolatamente il Neumann, il quale credette di vedere nella clientela in origine un gruppo di contadini subordinati posti sotto la signoria del proprietario, in una sorta di servaggio feudale, dalla cui liberazione sarebbe sorta la plebe²⁸. Questa ipotesi di origine ha il merito di avere indicato una via di indagine più realistica, attenta alle strutture economiche, ma non ha fornito né prove, né una spiegazione convincente, né riesce a far credere che in un'epoca antichissima Roma abbia avuto

²³ Cic. de rep. II, 9 *et habuit plebem in clientelam principum discriptam*; Dion. II, 9,2; Plut. Rom. XIII, 7; Fest. p. 262, 263 L., v. *patrocinif*. A tali fonti si richiama ora il Magdelain, REL. 1972, 103 ss.

²⁴ Dion. loc. cit., derivazione dai πελάται ateniesi e dai πενέσται tessali.

²⁵ GÖTTLING, *Geschichte der römischen Staatsverfassung*, 127.

²⁶ BEKKER, *Handbuch der röm. Altertümer*, II, 124 ss. Meno decisamente Niebuhr, *Römische Geschichte*, I, 267 (360), il quale ora pensa ad abitanti di città vicine, che si sottoponevano ad un patrono con l'*applicatio*, ora ad Italici fatti prigionieri, ora a manomessi i quali avrebbero costituito la maggior parte clienti, ivi, I, 480 (660). V. anche Vorträge über römische Altertümer, 1858, 626. Da un altro punto di vista il Ferenczy, *Vom Ursprung der decemviri stlitibus iudicandis*, ZSS. 1972, 342 sostiene che la condizione dei clienti peggiorò dopo la diffusione della schiavitù e ciò indusse la plebe a sostenere una tutela giuridica con l'introduzione nelle XII Tavole del noto precetto. Diversamente L. Lombardi, *Dalla fides alla bona fides*, 66 s. sostiene che la condizione del cliente liberton fosse migliorata. Il Karlowa, *Röm. Rechtsgeschichte*,

²⁷ MOMMSEN, *Römische Forschungen*, I, 358 ss. e molti altri; citazioni in von Premerstein, *Clientes*, PW. IV, 25 ss.; WILLEMENS, *Droit public romain*?, 15 s. e note. Sull'accostamento che si trova già in Niebuhr tra *applicatio* ed *exilium* vedi la nota del Crifò citata sopra.

²⁸ *Kaiservede über die Grundherrschaft der röm. Republik*, 1900. Critiche in Binder, *Die Plebs*, 1909, 220 ss.

A-I, 38 pensa che la *fides* fosse tutelata per mezzo di un giuramento.

I, 38 pensa che la *fides* fosse tutelata per mezzo di un giuramento.

strutture di tipo feudale. ~~La sua~~ ricostruzione della storia sociale e politica di Roma è abbastanza fantastica. Egli fa risalire l'origine della plebe e la costituzione delle tribù ad un moto di liberazione dei clienti dalla loro servitù fondiaria. Questo vincolo fra signori e servi sarebbe esistito ancora nell'età in cui la *gens Claudia* si insediò sul suolo romano, ma non più al tempo delle XII Tavole. Esso sarebbe scomparso con l'istituzione delle tribù rustiche che il Neumann collegava con la liberazione dei clienti, contadini senza proprietà della terra, i quali proprio allora avrebbero ricevuto la proprietà della terra con l'iscrizione nelle tribù sulla base della proprietà stessa. Egli pensava addirittura di poter stabilire nel 457, anni in cui secondo gli annalisti fu aumentato il numero dei tribuni della plebe, l'istituzione delle tribù rustiche in aggiunta alle quattro tribù urbane preesistenti, cui si collegavano i quattro tribuni. Già il Binder, oltre a criticare l'identificazione di clienti e plebei, che è smentita dai dati storici pervenutici²⁹, ha rilevato che non siamo autorizzati ad ammettere una struttura della proprietà agraria, come quella supposta dal Neumann³⁰. Né si può addurre alcuna prova intorno a questa pretesa liberazione dei contadini dall'asservimento a signori feudali e tanto meno collegarla all'origine dei tribuni e delle tribù rustiche. Sarebbe assolutamente incomprensibile che le fonti annalistiche, così attente alle lotte sociali ed a quelle agrarie in particolare, avessero taciuto su un avvenimento, che sarebbe stato di gran lunga più importante di tanti altri che esse narrano. Un'ipotesi in qualche modo analoga è ora sostenuta dal Magdelain, secondo il quale gli annalisti romani ignorano interamente in qual modo i clienti avevano ottenuto la cittadinanza, perché essi avevano perduto il ricordo della nascita delle tribù rustiche, cui sarebbe stata legata la condizione dei clienti. Questi sarebbero stati dunque contadini privi della cittadinanza, mentre i plebei avrebbero abitato nella città, come è dimostrato dal fatto che l'*intercessio* dei tribuni si poteva esercitare solo all'interno del *pomerium*. Ma non vi sono prove a sostegno di quest'ipotesi, né i testi di Dionigi e di Festo citati dal Magdelain³¹ si possono considerare decisivi. Quanto ai limiti per l'esercizio dell'*intercessio* essi nascevano dalla necessità di non intralciare l'*imperium* dei magistrati al di fuori della cinta urbana e non certo dal fatto che la plebe risiedeva soltanto nell'urbe. Ma soprattutto manca qualsiasi prova che il nuovo

²⁹ *Die Plebs*, 229 s.

³⁰ Vedi sopra n. 7 e 8.

³¹ Dion. II, 9 e Fest. p. 288 L.: Magdelain, REL. 1972, 111.

(Modisio 106)

stato dei clienti sarebbe dipeso dall'istituzione delle tribù rustiche.

Anche altri Autori in passato avevano toccato il tema della condizione economica dei clienti. Il Niebuhr, ad esempio, riteneva che essi, non avendo possibilità di sostentamento con l'industria e non disponendo di una proprietà, ottenevano in precario da un signore due iugeri di terra arabile (Kornland), mentre Ihne e Bekker³² ritenevano che i clienti fossero adibiti alla coltivazione degli estesi fondi dei patrizi. Basta citare queste opinioni tanto diverse sull'estensione delle terre coltivate dai clienti per rendersi conto dell'inutilità di qualsiasi congettura, che non si colleghi ad una ricerca sulle condizioni oggettive dell'economia e dell'agricoltura romana nei primi tempi. È a queste condizioni invece che va dedicata la nostra ulteriore ricerca, nel tentativo di comprendere la funzione economica della clientela e quindi di svelarne l'origine. Anche l'opinione diffusa, che si ricollega a quella del Savigny sull'origine del possesso³³ e cioè che i clienti avessero la terra in precario³⁴, presa isolatamente dice poco o nulla. Il solo testo sembra alludere ad un'assegnazione di terre da parte dei patrizi è un testo lacunoso di Festo, che si può ricostruire sulla base dell'epitome: «*id patres dicti sunt quia agrorum partes adtribuerunt tenuioribus perinde ac liberis*»³⁵. Ma come si vede un riferimento ai clienti è solo una congettura, certo non improbabile, degli interpreti moderni.

5. Vediamo cosa si può arguire dall'esame delle condizioni oggettive economico-sociali dell'età primitiva. Le fonti sono concordi nel mostrarci una società agricolo-pastorale in fase di grande arretratezza.

³² DEL PRIMO *Forschungen auf dem Gebiete der römischen Verfassungsgeschichte*, 1847, 5; del secondo *Altertümer* cit., II, 125. In tempi più recenti anche lo ZANCAN, *Ager publicus. Ricerche di storia e di diritto romano*, 1935, 14 rileva che i clienti erano necessari per coltivare i grandi possedimenti e rinvia all'ipotesi del *precarium*. Da ultimo il Cristofani, *Società e istituzioni nell'Italia preromana*, in *Popoli e civiltà dell'Italia antica*, VII, 1978, 68 ritiene che in una fase precedente alle XII Tavole i clienti fossero un bracciantato agricolo e milizia privata; egli peraltro continua a considerare i clienti come classe.

³³ *Das Recht des Besitzes*?, 202, 464.

³⁴ MOMMSEN, *Röm. Geschichte*, I^o, 190; trad. it. I, 175 (a pag. 74 si ritiene però possibile l'acquisto della proprietà da parte di stranieri e clienti); *Röm. Forschungen*, I, 366; *Röm. Staatsrecht*, III, 83 e n. 2; JEHNING, *Geist des röm. Rechts*, I^o, 239 ss.; KARLOWA, *Rechtsgeschichte*, I, 39 e n. 1; von PREMERSTEIN, PW. IV, 44; FUSTEL de COULANGES, *Les origines du système féodal*, 63 ss.

³⁵ p. 288 e 289 L.

La stessa tradizione aveva conservato il ricordo dell'età arcaica nella casa di Romolo, una capanna che veniva custodita per scopi di culto³⁶ e che era appunto un rozzo pagliaio primitivo fatto di rami e di foglie secche, come se ne vedono ancora nelle nostre campagne, ma non più per alloggio di contadini. L'archeologia conferma la tradizione con i ritrovamenti di urne a forma di capanna nelle tombe arcaiche, le quali urne evidentemente simboleggiano la casa del defunto³⁷. Case di questo genere del resto si trovano in altre regioni europee e testimoniano il grado di sviluppo prima della conquista romana, in Germania, in Gallia, in Britannia ed altrove. Si può pensare che il primo stadio dell'insediamento in agricoltura fosse costituito un pò dovunque da case di legno o da capanne.

Le prove addotte da tempo per sostenere che l'originario villaggio aveva carattere pastorale³⁸ a me sembrano convincenti. Esse si fondano sulle caratteristiche naturali del luogo, fra colline coperte di boschi e pianura paludosa ed esposta alle inondazioni del fiume. L'ambiente si prestava assai più al nutrimento delle greggi che alla coltivazione della terra. Prima che questa potesse diffondersi fu necessario disboscare e prosciugare, il che richiese tenace lavoro e fu realizzato solo con il tempo, forse compiutamente nell'età della monarchia etrusca. Se poi le genti che si insediarono nel Lazio erano indoeuropee, l'allevamento del bestiame era consueto. Da questo dato dobbiamo muovere per stabilire le possibilità di esistenza, il che non è certo ignorato dagli storici attuali, ma non sempre tenuto nella debita considerazione, allorché si tratta delle istituzioni primitive ed anche della clientela. Tali possibilità si devono commisurare all'estensione della terra coltivabile ed alla produzione di cereali, che anche in età arcaica costituiva un elemento fondamentale dell'alimentazione.

³⁶ Vitr. II, 1,5; Sen. contr. II, 144.

³⁷ Vedi le figure riprodotte in Gierstad, *Early Rome*, II, 31; 55; 73; 76; 107; 226.

³⁸ GUIDI, *La fondazione di Roma*, BCAR, 1881, 65 ss. e molti altri autori, vedi cit. in BOZZA, *La possessio dell'ager publicus*, 1939, 114 n. 2; poi anche DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, 1959, 114 s. con rinvio all'opera di LAVIOSA ZAMBOTTI, *Il Mediterraneo l'Europa e l'Italia durante la preistoria*, s.d. ma 1954, 39 s. Da ultimo sugli insediamenti Cristofani, *Società e istituzioni* cit. 53 ss. Per quanto riguarda lo sviluppo dell'agricoltura nell'alta età del bronzo ed in quella più recente dell'agricoltura nell'alta età del bronzo ed in quella più recente v. Peroni, *L'età del bronzo nella penisola italiana*, I, 1971, 94 ss.; *Per uno studio dell'economia di scambio in Italia nel quadro dell'ambiente culturale dei secoli intorno al mille a.C.*, Par. Pass. 1969, 136, 139.

Cominciamo dunque dall'estensione dell'*ager romanus antiquus*. Il Beloch³⁹ ed altri con lui lo stimano a poco più di 150 kq., fondandosi sul circuito degli *Ambarvalia*, una cerimonia che ricordava appunto i confini originari. Recentemente l'Alföldi⁴⁰ ha indicato altri punti, i quali coinciderebbero con l'antico confine di Roma, ma non per tutti si può ritenere fondato il riferimento ad esso, a parte l'altra questione, che non si può discutere in questa sede, sull'estensione dell'*ager Romanus* alla caduta della monarchia. È giusta invece la critica alla teoria del Wissowa, secondo la quale il rito degli *Ambarvalia* sarebbe stato assunto dai *fratres Arvales*⁴¹. Comunque, anche l'Alföldi ammette che il territorio più antico aveva un diametro di 16 km, cioè un cerchio con un raggio di 8, che dà una superficie di 200, 95 kq. e non di 250 come assume stranamente l'Alföldi. Ma poiché questo Autore allarga il perimetro della Roma più antica, mentre restringe ingiustificatamente quello alla fine della monarchia, è preferibile attenersi ai dati più certi indicati dal Beloch. Il territorio di cui si tratta si estendeva intorno alla città vera e propria, il cui ambito era molto ristretto. La Roma cosiddetta del *Septimontium* occupava al più un paio di kq⁴² e quindi la terra coltivabile in essa era molto poca, tanto più se si pensa, che una parte era coperta da boschi, come attestano i nomi pervenuti nell'età storica⁴³ ed altro spazio era occupato da case. Si può quindi ammettere al più un'estensione di una settantina di ettari di terreno coltivabile, che sarebbe stato sufficiente solo per un piccolo numero di persone, assolutamente incompatibile con la divisione originaria in tre tribù e trenta curie di cui ci informa la tradizione. Indipendentemente da questa, per la stessa esistenza di una comunità cittadina è necessario supporre che le genti originarie potessero disporre di maggiore estensione di terra entro l'*ager Romanus antiquus*.

Già prima della formazione della città-stato le genti si erano dunque insediate stabilmente sul territorio ed aveva avuto inizio il lento pro-

³⁹ *Römische Geschichte*, 170.

⁴⁰ *Ager Romanus antiquus*, *Hermes* 1962, 187 ss.; *Early Rome and Latins*, 269 ss.

⁴¹ *Religion und Kultus der Römer*, 1912, 142 ss.; 561 s.; 562 n. 4. Vedi anche LATTE, *Römische Religionsgeschichte*, 1960, 165; LE BONNIEC, *Le culte de Cérès à Rome*, 1958, 141.

⁴² DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, I, 186. Il BELOCH, *Röm. Geschichte*, 215 calcola 156 ha per il *Septimontium* e 285 per la città delle quattro regioni.

⁴³ Plin. *nat. hist.* XVI, 10 (15), 36; Teof. V, 8,3; Verg. *Aen.* VII, 342-352 Fest. p. 106 L, v. *Lucaria*.

7. *Thesaur.*

cesso, che via via trasformò l'economia pastorale primitiva in economia agricolo-pastorale e tale processo è implicito nei dati tradizionali sulle assegnazioni di terre e sul culto del dio Termine. Ma la lunga disputa intorno alla questione dei *bina iugera* assegnati da Romolo⁴⁴ non si è mai conclusa. Dal Mommsen in poi molti storici hanno ritenuto che una quantità così limitata di terra sarebbe stata insufficiente per il sostentamento di una famiglia media di contadini, anche ammettendo una grande parsimonia nel vitto⁴⁵. Altri invece hanno affermato che era ben possibile che due iugeri bastassero a sfamarla, tenendo conto della maggiore produttività della terra, dei sobri costumi degli antichi e del fatto che l'assegnazione avrebbe riguardato soltanto la plebe⁴⁶. È però difficile accogliere questi argomenti: nemmeno una famiglia plebea composta di non meno di quattro persone avrebbe potuto vivere con il prodotto di due iugeri di terra, tanto più che l'esaurimento del suolo per le culture continuate dei cereali imponeva la pratica del riposo in anni alterni. Né si può pensare ad una produttività più elevata di quella che si ottenne più tardi, perché le tecniche primitive non avrebbero certo potuto permettere un maggior prodotto di quello che si otteneva dopo la conoscenza di precetti stranieri e l'esperienza di nuovi metodi di cultura. Bisogna quindi ammettere che i *bina iugera* costituivano il piccolo orto intorno alla casa, forse l'*heredium*, cioè una piccola proprietà familiare ereditaria ed essi coesistevano con proprietà collettive del gruppo, molto verosimilmente della *gens*, se si accetta l'ipotesi della preesistenza del gruppo gentilizio. I *bina iugera* appartengono ad una fase di passaggio dalla proprietà collettiva di gruppo alla proprietà individuale dei singoli *patres familias* e ci attestano la coesistenza di due sistemi, come è nei periodi di transizione. Queste estese proprietà collettive di gruppo erano nell'*ager Romanus* e non nell'ambito del *pomerium*, servivano ai pascoli per le greggi ed alle culture dei cereali per fornire il prodotto necessario alla vita di una popolazione non molto numerosa, ma certo di gran lunga maggiore

⁴⁴ Bibl. in KASER, *Das römische Privatrecht*, I, 1955, 105 s. e n. 2 (2^a ed.) ; *Eigentum und Besitz*, 1956, 230 n. 6-7. Dff. MOMMSEN, *Storia di Roma*, I, 185 n. 3; *Staatsrecht*, III, 23 s. ed ivi fonti.

⁴⁵ Oltre Mommsen cit., MEITZGEN, *Siedlung und Agrarwesen*, 1895, 252 ss. Altre cit. in Tibiletti, *Athen.* 1950, 229 n. 1, il quale parlando dei 7 iugeri confronta le possibilità di esistenza con quelle attuali.

⁴⁶ Fra molti SCHWARZE, *Beiträge zur Geschichte d. altrömischen Agrarprobleme*, 1912, 29 ss. con bibl. Per l'assegnazione alla sola plebe per tutti Bonfante appresso citato.

di quella che avrebbe potuto essere nutrita con i prodotti della terra contenuta entro le mura primitive.

6. La disputa intorno all'*hortus* ed all'*heredium* può essere meglio risolta, se appunto si pensa ad un doppio regime del suolo e si accetta l'ipotesi che l'*hortus* fu in antico la forma di appropriazione privata della terra. Le fonti non sono avverse sull'uso del termine. Plinio dice che nelle XII Tavole non è mai nominata la villa, ma sempre « *in significatione ea hortus, in horti heredium* ». Egli aggiunge in riferimento ai suoi tempi: « *iam quidem hortorum nomine in ipsa urbe delicias agros villasque possident* »⁴⁷. Le fonti ci hanno conservato numerosi esempi di questi giardini privati nella città⁴⁸. Raffrontando poi gli usi romani con quelli ateniesi, Plinio aggiunge che mentre fino ad Epicuro non vi era l'uso di avere compagne dentro la città, « *Romae quidem per se hortus ager pauperis erat* »⁴⁹.

Importante è la testimonianza che nelle XII Tavole si parlava soltanto dell'*hortus* e non della villa, sebbene le altre fonti non ci confermino la notizia, perché nei vari precetti l'*hortus* non è attestato. Anche Festo ci dice che presso gli antichi *hortus omnis villa dicebatur* e questo vale, nonostante l'ingenua anzi singolare etimologia⁵⁰. Ne tempi storici villa era la fattoria con la casa e perciò si può intendere *hortus* nel senso della casa con il piccolo fondo, cioè il campicello, che poi venne affidato secondo un'altra testimonianza di Plinio⁵¹ alle cure attente della *mater familias*.

L'idea che l'*hortus* sia la prima forma di proprietà individuale privata non contrasta affatto con la teoria gentilizia e cioè con l'ipotesi del carattere politico della *gens*, di cui la proprietà collettiva sarebbe una delle espressioni. Esistono però alcune difficoltà, che vanno affrontate. Esse non si opponevano alla teoria del Bonfante, il quale criticando l'affermazione del Mommsen sosteneva che i *bina iugera* erano assegnati ai soli plebei e che sempre in periodi successivi piccoli lotti furono dati ai plebei, mentre l'origine degli istituti quiritari, quindi anche della proprietà, va ricercata nei patrizi. Se fosse così non vi sarebbero ostacoli alla nostra ulteriore precisazione, che vede nei *bina*

⁴⁷ *nat. hist.* XVIII, 4 (19) 50.

⁴⁸ Elenco in Gall, PW. VIII, 2482 ss.

⁴⁹ *nat. hist.*, XVIII, 4 (19), 51.

⁵⁰ p. 91 L.

⁵¹ XVIII, 4 (19), 57.

0270
iugera il primo formarsi di proprietà individuali. Ma così non è, perché la tesi del Bonfante, sebbene accolta da vari autori, non ha alcuna base nelle fonti e nulla autorizza a ritenere che l'attribuzione dei *bina iugera* riguardava i soli plebei. Né valgono esempi posteriori, perché le limitate dimensioni dei lotti assegnati ai plebei non dimostrano affatto che era così anche in origine. Esclusa questa supposizione, rimane il dubbio sul carattere della proprietà primitiva della *gens*; se questa, come ci pare di poter affermare, aveva la natura di una sede politica del gruppo, allora come spiegare la formazione di piccoli fondi privati entro il *pomerium*, laddove si deve presumere che anche le genti fossero insediate? Per superare tale difficoltà bisogna supporre che il piccolo intorno alla casa attribuito in proprietà individuale derivava dalla più antica proprietà collettiva della *gens*. Dal territorio sul quale il gruppo si era insediato si sottrasse quello sul quale sorse la città ed i singoli lotti vennero assegnati individualmente. La prima trasformazione del regime della terra avvenne dunque nell'ambito del perimetro urbano ed era abbastanza naturale che fosse così.

7. Anche il tema delle tribù originarie merita a questo punto un riesame. Una distinzione troppo schematica, accolta anche da noi altrove⁵², contrappone le tribù gentilizie primordiali dei Ramnes, Tities e Luceres alle tribù cosiddette serviane, che erano distretti di carattere territoriale, nei quali si ripartì l'ager Romanus e che raggiunsero il numero di 35 al termine di un lungo processo storico. Si ritiene comunemente che le tribù originarie fossero meramente personali nel senso che l'appartenenza ad esse non dipendeva dalla sede della persona, ma dal gruppo di cui faceva parte. Questa ipotesi è fondata sul racconto di taluni autori antichi, che inducono a distinguere nettamente le tribù originarie da quelle territoriali, considerando queste ultime di età successiva. Ma già il Mommsen aveva visto che la divisione nelle tribù valeva non solo per le persone, ma anche per il territorio⁵³. Egli si fondava su chiare espressioni degli antiquari: « *ager Romanus primum divisus in partes tres, a quo tribus appellata, Titiensium Ramnium Lucerum* » dice Varrone⁵⁴. « *Tribus et decuriae dici et pro loco et pro iure et*

⁵² Storia della costituzione romana, I³, 3 e 113.

⁵³ Staatsrecht, III, 98. Contro fra i tanti DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, 538.

⁵⁴ L. lat. V, 55.

pro hominibus » dice Verrio Flacco ⁵⁵. Ma più ancora di tali testimonianze è molto importante quella di Dionigi di Alicarnasso, il quale attingeva a più antiche fonti ⁵⁶. Lo storico greco descrive l'istituzione delle tribù serviane, ma l'ordinamento ci induce a pensare ad una più antica divisione territoriale. Secondo Fabio Pittore Servio avrebbe diviso il territorio in ventisei tribù aggiunte alle quattro urbane, quindi complessivamente trenta. Vennonio dava invece trentuno tribù, quindi complessivamente trentacinque, mentre Catone definito

non indicava il numero delle tribù. Si tratta di indubbie anticipazioni, perché il numero di trenta e trentacinque venne raggiunto molto più tardi. Ma la parte più interessante è quella che segue. Dionigi dice che Servio divise il territorio in un certo numero di parti e poi predispose sui colli, che per la natura dei luoghi potevano offrire una difesa agli agricoltori, dei rifugi che furono chiamati con nome greco *pagos*. In questi villaggi accorrevano i contadini della campagna in caso di attacco del nemico ed in essi pernottavano. L'esigenza di ritirarsi in luoghi protetti era diffusa. La ritroviamo in altre epoche ed ambienti storici, come nella donazione di Antioco ad Aristodicide di Asso, nella quale si autorizzano τοὺτον ἀξιωματώτερος in Petra a risiedere ~~προσκλητοὶ γενοίη~~ per ragioni di sicurezza ⁵⁷.

A parte l'attendibilità della notizia sull'origine del *pagus*, quel che importa è rilevare che i contadini stavano nella campagna circostante e si rifugiavano nella città in caso di pericolo. Questa informazione ci permette di sapere che la pianura circostante Roma era abitata e che non tutti gli insediamenti si trovavano sulle cime dei *montes*. Quanto all'istituzione dei *pagi* la spiegazione di Dionigi è inattendibile, sia perché è errata l'etimologia addotta ⁵⁹, sia perché il *pagus* è la sede di antichissimi villaggi delimitati, che non si può far coincidere con le riforme serviane. Il *pagus* è infatti la sede di una comunità di villaggio; se essa sia poi la tribù o altro è difficile dire. I nomi dei più antichi *pagi* di Roma, *Succusanus*, *Aventiniensis*, *Taniculensis*, *Ipemonius*, *Monta-*

⁵⁵ Gell. XVIII, 7, 5.

⁶⁶ IV, 15,1; v. anche Non. p. 62 L. Su Dionigi richiama l'attenzione anche Ross Taylor, The Voting Districts of the Roman Republic, 1960, 5.

⁵⁷ WELLES, *Royal Correspondence in the Hellenistic Period*, 1934 (rist. 1966), nr. 11 p. 62.

⁵⁸ Dionigi deve aver pensato al greco *πάρος*, che vuol dire rupe o monte; l'etimologia è invece da *pangere* e significa « ciò che è conficcato »: bibl. in DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, 137 n., 187.

† i βασιλικοὶ γεωργοὶ αὐτοκράτορα ἐν
Petra

nus, *Capitolinus* non hanno alcun riferimento con le tribù delle origini; soltanto il nome *Lemonius* è uguale a quello della tribù *Lemonia*, che era anche il nome di una *gens* arcaica. Tali denominazioni, che in genere corrispondono a località in senso geografico, devono appartenere ad un'epoca nella quale si erano prodotte trasformazioni abbastanza profonde nella struttura primitiva e si era già fondata la città dentro le mura, in contrapposto alla quale si menzionavano i villaggi della campagna. Perciò anche l'ipotesi che il *pagus* sia il territorio di insediamento della tribù, una unità di insediamento, come dice il Sereni⁵⁹, non appare confermata dai dati che sono giunti a noi, anche se non è possibile di escluderla in assoluto. Ma quel che ci interessa è di stabilire che anche l'*ager Romanus antiquus* era abitato da famiglie di coltivatori e che pertanto la popolazione romana non era solo quella della città. Anche per Roma arcaica si può configurare, come nella città greca ed in altre città italiche, una rocca fortificata, una *arx* od *oppidum*, circondato dalla campagna pianeggiante, la cui coltivazione si venne trasformando da quella collettiva del gruppo gentilizio a quella individuale della piccola famiglia, di cui i *bina iugera* della tradizione sono espressione, come abbiamo già rilevato, di una transizione dalla proprietà collettiva della *gens* a quella individuale.

8. L'*ager Romanus antiquus* e non solo il territorio cinto da mura fu la sede degli antichi gruppi gentilizi ed era distribuito tra di essi per il pascolo o per la coltivazione. Non occorre spingersi fino al punto di ritenere che le genti patrizie erano formate da pastori ed agricoltori, mentre la plebe lo era di popolazione urbana⁶⁰; una simile ipotesi renderebbe poco comprensibile la tradizione annalistica sulle agitazioni plebee per la terra. Al di là degli schematismi, è degno di nota che le prime tribù territoriali, istituite secondo la tradizione da Servio Tullio, recano il nome di antiche genti, mentre quelle urbane hanno il nome tratto dai luoghi. È vero che bisogna tener conto della tesi dell'Alföldi, secondo il quale le tribù più antiche non avrebbero avuto nomi gentilizi, ma di località, che circondavano interamente il pomerio, mentre quelle con nomi di genti sarebbero sorte più tardi e si sarebbero disposte come una cintura intorno alle prime, in conseguenza dell'affermarsi

⁵⁹ *Comunità rurali nell'Italia antica*, 1955, 329 ss.

⁶⁰ ELLUL, *Réflexions sur la révolution, la plèbe et le tribunat de la plèbe*, Index, 1972, 161 s.; cfr. anche Sabbatucci, *ivi*, 218.

= *maiuscula*

delle genti patrizie nel v secolo.⁶¹ Contro l'opinione predominante può certo farsi valere che i nomi di molte tribù antiche non ricorrono successivamente come nomi gentilizi, ma è anche vero che salvo la tribù *Lemonia*, non vi è alcun indizio per farci ritenere che si tratti di nomi di località.⁶² Inoltre lo stesso Alföldi è costretto a riconoscere che per la tribù *Camilia*, appunto una di quelle che egli considera adiacenti alla città, vi è il ricordo di una *gens* omonima.⁶³ Per quanto riguarda le altre tribù, che hanno sicuramente un nome gentilizio, è difficile credere che risalgono solo alla metà del v secolo. La *Claudia* è certo di apparizione anteriore, anche se non originaria, essendo collegata all'immigrazione di *Attius Clausus* in occasione della prima guerra sabina del 504.⁶⁴ La sede di questa tribù stava fuori dell'*ager Romanus antiquus*. Le altre stavano dentro di esso. Anche se l'autore dell'ordinamento fu Servio è verosimile che la ripartizione si ricollegasse a territori occupati dalle genti, sebbene non si possa esser certi che tutte le sedici tribù rustiche più antiche derivassero il loro nome da genti preesistenti.

È degno di considerazione che varie tribù confinano con la città e formano intorno ad essa una sorta di raggiera, il che farebbe pensare che vi era una diretta comunicazione con l'aggregato urbano.⁶⁵ Non tutte però erano contigue al confine della città, né sempre possiamo conoscere con esattezza la sede. Per varie i dati sono imprecisi o addirittura inesistenti. L'ipotesi poi che il territorio fosse uguale per cia-

⁶¹ *Ager Romanus antiquus*, Hermes 1962, 202 ss.; *Early Rome and the Latins*, 307 ss.

⁶² Anche per la *Pupinia* si può forse pensare ad una località, da Fest. 264 L.; 265. Si potrebbe congetturare il nome di un condottiero *Pupunius*. Per la deri-

111- nname ⁶³ *Early Rome*, 309.

⁶⁴ Liv. II, 16, 4-5; Dion. V, 40, 3-5; Suet. Tib. I, 1-2; Verg. *Aen.* VII, 708; Serv. *ad Aen.* v. 706; App. *de reg.* XI; Plut. *Popl.* XXI, 9-10. L'ALFÖLDI, *Early Rome*, 159 ritiene che la tarda apparizione della *gens Claudia* si debba a Fabio Pittore, mentre essa sarebbe tra le più antiche. Diversamente, a sostegno della tesi tradizionale POUCEY, *Les Sabins aux origines de Rome*, Aufstieg und Niedergang, I, 121 e bibl. Anche il MAGDELAIN, *Remarques cit.*, REL. 1972, 122 sostiene che la maggior parte delle tribù rustiche con nomi gentilizi siano state create al tempo delle XII Tavole e dopo. Egli trae questa convinzione dal fatto che le genti avrebbero dato il nome alla tribù solo dal momento in cui una dei loro membri rivestiva una magistratura con *imperium*.

⁶⁵ Fest. p. 308 L. *omnium tribuum agri in propinquo erant urbis.*

scuna di esse e cioè circa 50 kq.⁶⁶ è difficile da dimostrare. Se si ammette che i nomi delle tribù risalivano a quelli di *gentes*, che effettivamente risiedevano nell'*ager Romanus*, si può anche avere un criterio per stabilire quali di esse vanno considerate più antiche delle altre. Tale criterio è quello della contiguità con il confine urbano, il che permetteva un facile ed agevole accesso. Storici illustri, come il De Sanctis ed il De Francisci⁶⁷ hanno osservato che le denominazioni delle tribù non sarebbero state prese direttamente dalle genti, ma dai *pagi* che a loro volta avevano preso il nome dalla *gens* che vi era più cospicua. Tale obiezione se fosse fondata non toglierebbe molto all'ipotesi della derivazione gentilizia dei nomi delle tribù serviane. Ma in realtà i nomi dei *pagi*, che ci sono pervenuti, non sono quelli di *gentes*, salvo uno, il *pagus Lemonius, qui est a Porta Capena via Latina*⁶⁸.

Riconoscere che le tribù territoriali erano collegate con le genti significa anche ammettere, contro la tradizione, che non vi fu una netta contrapposizione tra ordinamento delle tre tribù arcaiche ed ordinamento serviano. Ciò vuol dire che quelle serviane a loro volta si ripartivano fra le tribù dei *Ramnes*, *Tities* e *Luceres*, sebbene non si possa dire in qual modo lo fossero.

9. L'indagine che precede ci permette di disporre di elementi obiettivi, anche se in parte ipotetici, per avere un'idea delle condizioni materiali di esistenza. Sappiamo infatti che le *gentes* disponevano di terre nell'*ager Romanus*, sappiamo quale era l'ordinamento delle tribù e possiamo calcolare l'estensione delle terre coltivabili. Se il territorio era di 150 kq. equivalenti a 15.000 ettari od a 60.000 iugeri, non tutto era coltivato. Vi erano boschi e paludi, vi erano case e via via edifici pubblici e templi. L'opinione diffusa che solo un terzo di tale estensione fosse coltivato è molto probabile. Ciò vuol dire che dei 60.000 iugeri solo 20.000 erano coltivati e non tutti gli anni interamente a cereali. Non siamo naturalmente in grado di stabilire a quale epoca risalga l'uso del maggese, cioè del riposo della terra coltivata a cereali ad anni alterni, per evitare il suo rapido esaurimento, ovvero quello della rotazione fra cereali e leguminose. Ma ben per tempo i primitivi agricoltori

⁶⁶ ROSS TAYLOR, *Voting Districts*, 38, sulla base di Beloch, 173.

⁶⁷ DE SANCTIS, *Storia*, II, 19; DE FRANCISCI, *Primordia*, 673; BELOCH, *Gesch.* 334.

⁶⁸ Fest. p. 102 L.

si dovettero rendere conto che occorreva far riposare la terra e perciò non è ardito supporre che dei 20.000 iugeri solo 10.000 erano posti a cultura di cereali.

La produzione media di ~~ferro~~ grano, che era il più antico cereale usato nell'alimentazione romana dei primi secoli, si può calcolare a circa 150 kg per anno ad iugere e cioè meno di quanto bastasse al sostentamento di una sola persona. Certo i dati sull'alimentazione sono variabili secondo le epoche, il clima, gli usi alimentari, l'età delle persone etc. Non si può quindi assumere una misura precisa e valida per sempre sul bisogno di cereali; basterebbe pensare alla diversità fra i popoli, che vivono esclusivamente o quasi di cereali, ed altri che invece si nutrono di carni e proteine in prevalenza. Per Roma i dati che ci sono pervenuti riguardano, com'è naturale, l'avanzata età repubblicana. Catone nei suoi precetti ci fa conoscere per lo schiavo, secondo le mansioni cui era adibito e le stagioni dell'anno⁶⁹, e Polibio ci informa sulle reazioni dei militari⁷⁰. Nessuno può ritenere che le stesse misure fossero osservate nell'età arcaica ed anzi bisogna supporre, che la quantità richiesta era minore, essendo una parte dei cibi fornita dai prodotti del bestiame in un popolo dove la pastorizia anche nell'età del trapasso all'agricoltura era sempre fiorente. Ma dalla media di circa un kg. al giorno del manuale catoniano o dai 5 modii delle frumentazioni dall'età dei Gracchi in poi⁷¹, si potrà scendere ed anche di molto, non al disotto della metà, quindi ai 500 grammi in media al giorno. Se il nostro

⁶⁹ de agric. LVI.

⁷⁰ VI, 39,13 s.: due terzi di medimmo per i soldati di fanteria, due medimmi per i cavalieri. Per gli alleati uguale quantità per la fanteria, 1 medimmo per i cavalieri. Il Dureau de LA MALLE, *Economia politica dei Romani* (trad. it. Bibl. St. Ec. I, 2), 156 critica l'interpretazione dello Schneider e ritiene che il testo non si possa riferire alla razione, ma al soldo pagato in natura, non essendo possibile che il fante avesse un vitto inferiore a quello del cavaliere. Ma la critica è ingiustificata, perché il testo di Polibio si riferisce proprio alle razioni ed ai viveri, come si deve intendere il termine *σιτομετρούνται* e come risulta dal fatto che nel paragrafo 15 successivo si afferma che il prezzo del grano e degli abiti veniva dedotto dal soldo. Il rilievo è però acuto e fa pensare o ad un errore di Polibio ovvero al fatto che anche per i viveri vi era una diversità di trattamento dipendente dalla disuguaglianza di classe, come era ad esempio la farina bianca e quella scura secondo il grado nella sitometria di Zenone: REEKMANS, *La sitométrie dans les archives de Zénon*, 1966, 62 s. D'altra parte si può pensare che la maggior quantità dei cavalieri servisse anche per i loro attendenti.

⁷¹ Per l'esercito i dati tradizionali, sulla base delle tre tribù, cioè 300 cavalieri e 300 fanti, vanno rivisti alla luce delle condizioni critiche fondate sulla terra

⁷¹ Sall. *hist.* IV, 48, 19 (Kurf.); *ep. et or.* V, 19 (Ernout).

calcolo è esatto, la semplice conseguenza è che l'*ager Romanus antiquus* non poteva mantenere un carico di persone superiore a poche migliaia, 7 od 8.000 al più, con una densità di popolazione di 40-50 abitanti per kq. a seconda che si ammetta una superficie di 200 o 150 kq. Tale densità non risulta diversa da quella di altre città antiche, come Capua. Naturalmente si inclinerà per un numero diverso, se si ritiene che la superficie coltivabile fosse superiore a quella che noi abbiamo indicata ovvero il consumo medio giornaliero a persona fosse inferiore ai 500 grammi, ipotesi abbastanza improbabili.

Nelle condizioni materiali della Roma primitiva gli stanziamenti umani sulle cime dei *montes*, Palatino ed Esquilino o disseminati nella campagna circostante dell'ampiezza di un centinaio e mezzo di kq., non potevano che essere modesti. Questo dato deve esser presente allorché si ricostruiscono gli ordinamenti militari e politici, che la tradizione tende a far risalire alle origini⁷² e che invece sono il risultato di sviluppi posteriori. Anche per l'entità della clientela il discorso non può esser diverso.

10. La tradizione ingrandisce i dati numerici, perché gli scrittori hanno sotto gli occhi lo stato di cose esistente ai loro tempi e perché i fatti più antichi avevano la caratteristica di essere narrati nella luce della leggenda. Così è per la storia dei Fabi al Cremera, così per il trasferimento di Atta Clauso. La tradizione attesta, anche se le versioni pervenute ci presentano diversità, che questo fu seguito da 5.000 clienti, ai quali furono assegnati due iugeri di terra a testa oltre l'Aniene, mentre al capo della *gens* ne sarebbero stati dati venticinque⁷³. Ora nel territorio della tribù Claudia vi era terra sufficiente per due iugeri a testa, ma per le ragioni dette più sopra a proposito dei *bina iugera* di Romolo, essi non sarebbero stati sufficienti per la vita di una famiglia anche

disponibile. Vedi in tal senso il mio *Territorio, popolazione ed ordinamento centuriato*, BIDR. 1977, 1 ss. La tradizione tende ad anticipare la maggior consistenza dell'esercito: per le origini Liv. I, 13,8; Varr. *l. lat.* V, 89; 91; Dion. II, 16,2 afferma che alla morte di Romolo la fanteria era di 46.000 uomini, la cavalleria di 1000; Liv. I, 25,6; 29,1; 30,3 parla di più legioni sotto Tullio Ostilio; Dion. II, 35,7 ritiene che la duplicazione a 6.000 fanti fosse già avvenuta al tempo della conquista di Cenina ed Antenne da parte di Romolo. Fra i moderni DE SANCTIS, *Storia*, I, 356 pone allo scorcio.

⁷³ Per la concessione dei 25 iugeri Plut. *Popl.* XXI, 10. Non adduco anche il caso di Tarquinio Prisco trasmigrato a Roma con una moltitudine di seguaci, perché il termine *οἰκείων* usato da Dion. III, 47,2 non può essere riferito a clienti, chiamati in V, 40,3 *πελάτας*.

Il resto della leggenda 3.000 fanti - 300 cavalieri.

+ qui la parte indicata a p. 22.

modesta. Per le stesse ragioni, tenendo conto del terreno disponibile, non è verosimile che la *gens Fabia* avesse 5.000 clienti, come vuole la tradizione. È vero che nessuno dei due episodi appartiene all'età originaria ed anzi la battaglia del Créméra è degli inizi della Repubblica, mentre il tentativo dell'Alföldi⁷⁰ di porre l'immigrazione dei Claudi nell'età romulea non sembra fondato su di altro, che su di una generica diffidenza verso Fabio Pittore⁷¹. Ma non per questo si possono accettare come prove storiche le affermazioni delle fonti sull'alto numero di clienti, perché anche nell'età della prima repubblica non vi era qualche ragione consistente per un così grande numero di clienti in una sola *gens*. Quale poteva essere l'entità della clientela in una popolazione complessiva, che non superava i 10.000 abitanti si può immaginare. Il grosso delle forze di lavoro era costituito dai membri della *gens* ed i clienti fornivano un lavoro supplementare per i bisogni della coltivazione delle terre dopo che l'agricoltura subentrò alla pastorizia. Ma che cosa i clienti esattamente facessero, non è facile sapere. Abbiamo ricordato più sopra la congettura degli storici moderni⁷², cui possiamo aggiungere qualche considerazione tratta del regime successivo delle *operae* dei liberti. Vi è una controversia fra gli studiosi intorno al vincolo tra il *manumissor* e l'ex schiavo, se cioè vi fosse un potere di patronato e per conseguenza un dovere di *obsequium* da parte del manomesso, intendendo in questo un vincolo di dipendenza che comprendeva le *operae*. Una tesi critica della dottrina comune sostiene che le norme relative al diritto di patronato siano dovute ad innovazioni del diritto imperiale e perfino ad interpolazioni. Ma contro di essa stanno varie considerazioni. È difficile toglier valore ad una testimonianza di Ulpiano⁷³, in cui si afferma con chiarezza che il pretore Rutilio fu il primo che nel suo editto stabilì che non avrebbe dato nulla di più che un'*actio operarum et societatis* al patrono contro il liberto. Ciò non può avere significato diverso da quello di una limitazione di un più esteso diritto del patrono, altrimenti non vi sarebbe stato bisogno di respingere⁷⁴ legittima la congettura che prima di Rutilio il vincolo di *obsequium* era assai più comprensivo e conteneva qualcosa di più delle semplici *operae*⁷⁵. È vero che nel testo l'*obsequium* sembra ricollegarsi

+ ⁷⁰ Vedi sopra nota 67.

⁷¹ Così anche Poucet cit. n. 64 ed. 47.

⁷² Sopra vedi cit. a n. 32.

⁷³ Dig. XXXVIII, 2, 1, 1.

⁷⁴ LAMBERT, *Les operae liberti*, 1934, 16 ss. Per la tesi critica COSENTINI, *Studi sui liberti*, I, 1948, 69 ss., accolta da GUARINO, *Diritto privato romano* 5,

2 esplicitamente l'ipotesi di un'alione più margin. E' più

ad un patto di società con il patrono, ma a parte i rilievi critici sulla classicità dell'espressione⁷⁸ si deve rilevare che anche una *pactio* presupponeva la mancata esecuzione dell'*obsequium*, come del resto risulta dalle parole «*videlicet si hoc pepigisset, ut, nisi ei obsequium praestaret libertus*», che non hanno alcun riferimento al contenuto del patto.

Le considerazioni che precedono sono sufficienti per giustificare l'adesione alla dottrina prevalente, ma vi sono altre fonti, le quali attestano in modo chiaro che al patrono spettava un diritto di patronato sull'ex schiavo. Cicerone dice che la funzione di *accensus*, che si conferiva non *in benefici loco*, *sed in laboris et numeris* si imponeva ai liberti, *quibus illi quidem non multo secus ac servis imperabant*⁷⁹. Il testo è molto netto e non si può attenuarne il chiaro significato, assumendo che l'imposizione aveva carattere morale. Né si può immaginare che vi fosse

della monarchia la legione di 3.000 uomini; Pareti, *Storia*, I, 274 s. l'attribuisce a Servio Tullio e calcola una popolazione complessiva di 30-40.000 persone. Anche il Ciaceri, *Origini di Roma*, 1937, 309 sostiene per l'età della monarchia etrusca una popolazione di 30.000 abitanti, superiore a quella dei primi tempi della repubblica. Ma a p. 217 indica la cifra di 120.000 rinviando a Lugli. Sull'inattendibilità dei dati dei primi censimenti Brunt, *Italian Manpower*, 1971, 27 e n. 1.

Una distinzione fra manomessi in forme civili e non civili. Altre fonti letterarie, della cui precisione quanto a categorie giuridiche si può peraltro dubitare, attestano una severa disciplina domestica nei confronti dei liberti, spinta al punto da includere un *ius vitae ac necis*⁸⁰. Numerosi testi giuridici⁸¹ sembrano confermare un diritto di patronato, la cui emanazione principale era l'*obsequium*, in esso comprese le *operae*. Queste *operae* erano giornate di lavoro⁸², che dovevano esser prestate al patrono e dal lato economico non avevano carattere diverso

1976, 291 nota. Nel senso tradizionale oltre LAMBERT, KASER, *Die Geschichte der Patronatsgewalt über Freilassenen*, ZSS. 1938, 88 ss.; DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro nel diritto romano*, 1946, 206 ss.

⁷⁸ ALBERTARIO, *Studi di diritto romano*, III, 1936, 397; COSENTINI, *Studi sui liberti*, I, 81.

⁷⁹ *ad Quint. fr.* I, 1,4.

⁸⁰ Val. Max. VI, 1,4; Suet. *Div. Iul.* XLVIII, 2; *Div. Aug.* LXVII, 3.

⁸¹ Vedili citati nelle opere ricordate del Lambert, Kaser, Cosentini. Inoltre sulla controversia intorno al significato della distinzione *operae officiales*, cioè rientranti nell'*officium* del liberto e *operae fabriles* vedi i testi e gli scritti citati in COSENTINI, *Studi sui liberti*, I, 126 ss. ed in particolare quelli del Mitteis e dell'Albertario.

qui la nota 82 della pag. seg.

da quelle di altre prestazioni di lavoro, che si imponevano come un onere per concessioni ottenute, come nel caso delle culture degli *agri Manciani*.

Io penso che quest'obbligo imposto agli ex schiavi non fosse una novità apparsa con il diffondersi delle manumissioni, ma fosse un'eredità del passato, cioè una specificità del vincolo di clientela. Infatti non saprei indicare una ragione se l'obbligo di prestare giornate di lavoro si dovesse limitare ai manomessi e si dovesse considerare come un'innovazione introdotta nel corso dell'evoluzione della società schiavistica. Il maggior numero di schiavi manomessi era senza dubbio costituito da servi domestici ed urbani e non si comprende la necessità di giornate di lavoro per essi, in particolare se avevano conseguito una discreta condizione economica mediante l'esercizio del commercio o delle attività artigiane ed industriali. Invece quest'obbligo si inquadra molto bene in una società di tipo agrario, nella quale si poteva aver bisogno di mano d'opera supplementare a quella della famiglia. Per tali ragioni non credo che le *operae* dei liberti fossero una particolarità di questa categoria, ~~ma~~ appartenessero alla clientela ed anzi a quella più antica collegata con il gruppo gentilizio. Sorta in quest'ambito, la clientela più tardi fu un vincolo che si stabiliva con un patrono potente e gente più umile o meno difesa o bisognosa di una protezione a Roma e questa formava il seguito politico dei potenti.

Un altro problema riguarda la natura delle *operae*. Posto che esse erano giornate di lavoro, conviene chiedersi quale lavoro fosse. Non quello della pastorizia, perché la cura delle greggi richiede un'attività continua e non per periodi determinanti, come accade invece per l'agricoltura che ha bisogno di un massimo di lavoro durante l'aratura ed il raccolto, mentre in altri periodi può bastare la fatica del padrone. Si può quindi pensare che i clienti fossero richiesti di dare il loro aiuto al patrono nei lavori pesanti, come l'aratura o se non era usato l'aratro o non era possibile di usarlo per la natura del suolo nella zappa. Poiché essi erano richiesti di dare un certo numero di giorni, che non siamo in grado di precisare, nel resto del tempo coltivavano un fondo in proprio.

I clienti erano dunque uno strato subordinato, non molto numeroso addetto a lavori pesanti per la *gens*, ed alla cultura di lotti di terra che venivano loro concessi. Questa conclusione conferma nel suo nocciolo la tradizione antica, che ci presenta l'antico signore romano nella figura di un agricoltore rotto alla fatica. In questa fatica poteva disporre dell'aiuto di pochi clienti.

²³ Dig. XL, 7, 20, 5.

DE MARTINO

alle pag. precedenti

Francesco

SELECTION OF TITLES ON CLASSICAL ANTIQUITY, THE MIDDLE AGES AND RENAISSANCE FROM E. J. BRILL

GAEOMEMPHIONIS Cantaliensis Satyricon, 1628. Texte latin, établi, présenté et annoté per J. DESJARDINS. 1972. (vii, 223 p., 2 facs.) (Roma Aeterna, V) *toile* Gld. 64.—

"...accurato lavoro...nell'insieme molto interessante...apre l'orizzonte su aspetti di una latinità troppo spesso dimenticata."

PAOLA BUSDRAGHI, in *Maia* 1974, 157

GAIUS. Institutiones. Secundum codicis Veronensis apographum Stude-mundianum et reliquias in Aegypto repertas. Editio minor. Iterum edidit M. DAVID. 1964. Small 8vo. (xvi, 160 p.) (Studia Gaiana, I) Gld. 15.—

GAIUS. Institutionum commentarii IV. Mit kritischem Apparat und philo-logischem Kommentar hrsg. von M. DAVID und H. L. W. NELSON. (Studia Gaiana, II/III).

In etwa 6 Lieferungen zu je 2 Stücken (Text und Kommentar).

Pro Lfg. (2 Stücke) Gld. 48.—

Erschienen: Lfg. 1. 1954. (48; 176 S.); Lfg. 2. 1960. (S. 49-96; 177-342); Lfg. 3. 1968. (S. 97-150; 343-442).

"...will mark a new epoch in the study of Gaius..."

ROBERT BROWNING, in *The Classical Review*, N.S., v (1955), 289

"...high standard of scholarship..."

ROBERT BROWNING, in *The Classical Review*, N.S., xix (1969), 241

"...indispensable à ceux qui sont appelés à travailler sur Gaius."

R. FILHOL, dans *Latomus* XXVIII (1969), 802

GARCIA Y BELLIDO, A. Les religions orientales dans l'Espagne romaine. 1967. (xiv, 166 p., frontisp., 19 fig., 20 pl.) (ÉPRO, 5) Gld. 68.—

"...désormais, l'accès aux cultes orientaux de la péninsule ibérique se fera par l'intermédiaire de cet ouvrage richement documenté et bien équilibré."

JEAN LECLANT, dans *Journal des savants* 1971, 73

"...aussi détaillé et complet que possible..."

R. TURCAN, dans *Revue de l'histoire des rel.*, 1970, 95

"...contribution importante à l'étude des Religions orientales dans le Paganisme romain..."

M. DELCOR, dans *BiOr* XXV (1968), 401

"...copieux recueil, bien riche de données diverses..."

JEAN CH. BALTZ, dans *L'Antiquité classique* XL (1971), 345

"...clair, sérieux et utile."

LOUIS FOUCHER, dans *Revue belge de phil. et d'hist.*, 47 (1969)

"Parfaitement documenté, composé avec netteté et clarté, bien illustré..."

M. LE GLAY, dans *Latomus* XXVIII (1969), 1131

"...la somme épigraphique, archéologique des documents se rapportant aux cultes orientaux [de la péninsule ibérique]..."

ROBERT ÉTIENNE, dans *Revue des Ét. anc.* LXXI (1969), 235

"...obra básica."

J.V., en *Selecciones de libros VI* (1969), 190

GARDINER, F. C. The pilgrimage of desire. A study of theme and genre in Medieval literature. 1971. (viii, 161 p.) cloth Gld. 45.—

"...intéressant, original..." J. LECLERQ, dans *Cahiers de civ. méd.* XV, 82

GEMINUS. — Gemini Elementorum Astronomiae Capita I, III-VI, VIII-XVI. With a glossary edited by E. J. DIJKSTERHUIS. 1957. (68 p., 3 fig.) (Textus Min., XXII) Gld. 8.—

GERHOCH OF REICHERSBERG. Liber de novitatibus huius temporis (Epistola ad Adrianum Papam). Letter to Pope Hadrian about the novelties of the day. Edited by N. M. HÄRING. 1974. (125 p.) (Publ. Pontif. Inst., St. & T., 24) cloth Gld. 16.50

GERSON, J. Selections from *A deo exivit, Contra curiositatem studentium* and *De mystica theologia speculativa*. Introduced, edited, translated and annotated by STEVEN E. OZMENT. 1969. (iv, 91 p.) (Text. Min., XXXVIII) Gld. 14.—

GILBERT OF POITIERS. The commentaries on Boethius. Edited by N. M. HÄRING. 1966. (xvi, 437 p.) (Publ. Pontif. Inst., St. & T., 13) Gld. 30.—

GODFREY OF SAINT VICTOR. The Fountain of philosophy. A translation of Fons philosophiae, by E. A. SYNAN. 1972. (89 p.) (Publ. Pontif. Inst., Med. Sources in Tr., 10) Gld. 6.—

GOERTZ, H.-J. Innere und äussere Ordnung in der Theologie Thomas Müntzers. 1967. (VIII, 157 S.) (St. in the Hist. of Chr. Th., II) (D) Leinen Gld. 50.—

"Dem Verfasser ist eine wesentliche Erhellung... [der] Theologie [Thomas Müntzers] zu danken."

MARTIN GRESCHAT, in *Literatur-Umschau* 4 (1968), 444

"...substantial and significant... competent in its source analysis and creative in its lines of interpretation... will need to be taken seriously... furthers significantly our understanding of Müntzer's thought and especially its *ideengeschichtlich* sources... provocative interpretation of the thought of the "reformer without a church"... will surely be quoted in subsequent research."

HANS J. HILLERBRAND, in *The Menn. Qu. Rev.*, Oct. 1968, 330 f.

"...a study which, in accomplished critical fashion, presents an interpretation of the thought of Thomas Müntzer which cannot be ignored by Reformation scholars."

WALTER KLAASSEN, in *Mennonite Life*

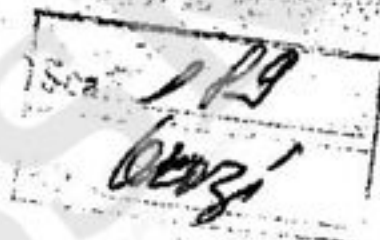
MEDE VERKRIJGBAAR DOOR BEMIDDELING VAN DE BOEKHANDEL

PRINTED IN THE NETHERLANDS

111 OTT. 1979

1° BOZZE

S.p.A. Arti Grafiche
Panetto & Petrelli - Spoleto



CLIENTI E CONDIZIONI MATERIALI IN ROMA ARCAICA

La ricerca sulle forze di lavoro nell'età arcaica di Roma è inseparabile da quelle sui modi di produzione e sulle possibilità di esistenza della popolazione. Un riesame delle fonti condotto in modo obbiettivo ci ha permesso di tracciare altrove la storia della schiavitù e delle sue origini, ponendola nella realtà dei rapporti di produzione e questo ci ha consentito di contrastare l'opinione comune, che fa nascere la schiavitù quasi assieme alle formazioni sociali primitive, ignorando interamente il processo storico. Anche per la clientela nell'età primitiva occorre seguire lo stesso metodo di ricerca, se si vuole avere la speranza di comprendere qualcosa di più su questa arcaica istituzione di quel che non ci dicono le fonti, abbastanza oscure per quanto riguarda le origini. Le indagini sulla struttura sociale agli albori della civiltà romana hanno avuto prevalentemente per oggetto l'ipotesi gentilizia e questo è stato certo di grande utilità per la conoscenza della società primitiva. Meno si è invece indagato sul tema delle forze di lavoro subordinato, dando come certo che la schiavitù esistesse sin dalle origini e formulando ipotesi varie sulla natura e storia della clientela, ma quasi sempre con ricerche autonome, avulse dalla considerazione della struttura economica e quindi delle occasioni, possibilità ed utilità del suo impiego. Ben di rado gli storici, in particolare quelli del diritto, si sono chiesti se i riferimenti delle fonti alle istituzioni militari e politiche fossero compatibili con quanto possiamo sapere della struttura economica. La presente ricerca sulla clientela mira a porre in risalto appunto i caratteri di quest'ultima, sebbene non tutto sia agevole, per la mancanza di fonti contemporanee e perché quelle disponibili, cioè in particolare le fonti archeologiche, non possono assumere il valore di statistiche e di informazioni sul territorio coltivabile, sulle attività produttive, sul lavoro.

2. La clientela è antichissima e va ricondotta alla *gens*, nel cui seno ancora in età storica essa ci appare come un gruppo subordinato.

in seguito alla disgregazione dei vincoli gentilizi anche la fides come obbligo religioso-morale veniva indebolendosi.

Cicerone menziona il fatto che in un giudizio centumvirale si era discusso dei rapporti con il patrono di uno straniero, il quale si era recato a Roma avvalendosi di un *ius exulandi* e si era scelta una persona come patrono, poi era morto intestato. Evidentemente era sorto un giudizio ereditario, nel quale si discuteva sulla natura dei rapporti fra questo cliente ed il patrono e cioè dell'*applicatio* o *ius applicationis*⁵. Molto importante è il fatto che questo *ius applicationis* viene considerato *obscurum sane et et ignotum*, sebbene dopo la discussione esso risulti *patefactum*, cioè svelato, fatto conoscere, dal patrono. Al tempo in cui la causa si svolse, cioè verosimilmente nell'ultimo secolo della repubblica, perché il giudizio centumvirale che poteva essere ricordato da Cicerone non risaliva oltre quel tempo, sebbene si possa ammettere che i *centumviri* esistessero da età più antica del *ius applicationis* si era persa la nozione. È da supporre che il caso fosse precedente all'estensione della cittadinanza romana ai *soci italici*, perché solo in tale ipotesi poteva accadere che uno straniero si avvallesse di un *ius exulandi* verso Roma. È dunque probabile sulla base di questi indizi che l'*applicatio* fosse un istituto arcaico del quale non si sapeva più nulla, se non da qualche avvocato costretto dalle esigenze della difesa a studiare fonti antichate ed ormai appartenenti solo all'antiquaria giuridica. Se gli antichi ne sapevano poco o nulla, figuriamoci i moderni. Così mentre per l'opinione comune l'*applicatio* era una delle fonti della clientela, il Crifò⁶ con molte acute considerazioni contesta questa presso che universale opinione e sostiene che l'esule il quale ei rifugiava in Roma e si poneva sotto la protezione di un cittadino, non era un cliente. Egli tenta anche di togliere valore al *quasi* di Cicerone e lo interpreta nel senso di un'approssimazione, non di una identificazione. Non sono certo che la dimostrazione sia riuscita, ma non si può negare che vari rilievi sono penetranti. Dal lato sostanziale, più che da quello giuridico formale, a me pare più importante rilevare che non potevano essere singoli stranieri rifugiati in Roma a costituire nell'ambito della *gens* una forza di lavoro subordinato. Siano o meno nella condizione di clienti i pochi individui che si saranno presentati in Roma per chiedere asilo,

⁵ *de or.* I, 39, 177. Nel periodo precedente si tratta della famosa causa ereditaria tra i Marcelli ed i Claudii, che richiese una discussione su tutto il diritto gentilizio e sulle differenze tra *stirps* e *gens*.

⁶ *Ricerche sull'exilium nel periodo repubblicano*, I, 84 ss. n. 19.

avranno giovato ben poco alle necessità economiche della *gens*. Inoltre lo stesso esercizio di un *ius exilii* presuppone l'esistenza di una comunità cittadina già sufficientemente sviluppata, mentre la clientela, a differenza della schiavitù, era, come vedremo, anteriore al formarsi della città stato e rientrava nel gruppo gentilizio prestatale.

I clienti nell'annalistica e nelle fonti letterarie non hanno una buona stampa. Nelle lotte di classe fra patrizi e plebei essi stanno dalla parte dei patrizi⁷ ed in questo è da ravvisarsi il motivo della loro esclusione dalle assemblee⁸. Si può pensare è vero, anche al loro stato di non cittadini o di semicittadini, ma questo non avrebbe impedito a lungo la loro partecipazione e ben presto si sarebbe esteso loro il *ius civitatis*. Nelle fonti non vi è alcuna notizia in proposito, né sappiamo nulla di preciso sul loro rapporto con le tribù, allorché l'ordinamento territoriale venne sostituendosi a quello originario. Al tempo di Plauto si lamenta che i clienti cattivi trovavano patroni più solleciti di quelli buoni⁹, il che farebbe supporre che dei clienti i signori dovevano servirsi per bassi scopi. Anche la protezione giudiziaria dovuta dal patrono suscitava la critica del commediografo¹⁰. Al vincolo patrono-cliente si ricorreva in rapporti con genti straniere, con città vinte o dedite, con il seguito di influenti personaggi politici. Sulla clientela del principe il von Premerstein ha costruito la sua teoria sul regno di Augusto. È chiaro che con questi tipi vari di clientela, quella originaria non ha da nulla da vedere.

3. Per saperne qualcosa dobbiamo ricorrere a norme del diritto privato e giudiziario, che testimoniano di una situazione arcaica, la successione ereditaria, l'assistenza giudiziaria, le opere dovute dal liberto. Come si è già detto, è molto caratteristico che il rapporto patrono-cliente si fondi sulla *fides* del primo e che l'inosservanza di questo vincolo esponga per il precetto decemvirale alla sanzione derivante dalla *sacertus*, che consisteva nella fine della protezione statale per

⁷ Liv. III, 14,4; 16,5; Dion. VII, 18,2; 19,2; IX, 41,1; 5; X, 27,3; 40,3; 43,2. Vedi anche VI, 47,1 e VI, 63,2.

⁸ Liv. II, 56,3 nel 471; non così nel 391, Liv. V, 32,8.

⁹ Maen. IV, 2,10 s = 480 s.; v. anche IV, 2,20 = 588.

¹⁰ ivi, IV, 2,17 = 585. Non so perché il Magdelain, *Remarques sur la société romaine archaïque*, REL. 1972, 105, dica che questo testo è stato trascurato; vedi invece Costa, *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto*, 1890, 219, con altri testi sui clienti.

di carattere familiare-domestico. Questo non può essere un portato dell'incivilimento e della maggiore umanità del costume, perché i tratti del diritto nell'età delle XII Tavole sono duri e rigidi e per convincersene basterebbe pensare al processo di esecuzione personale ed alla condizione del *nexus*. I rapporti fra patrono e cliente sono improntati alla *fides*, non al modello schiavistico, che si fonda sul potere assoluto ed illimitato del *dominus*. La condizione del cliente è quella di un libero subordinato, il quale gode della protezione del signore. Il vincolo era molto forte; l'obbligo di osservare i doveri inerenti alla *fides* fu più tardi tutelato dalle XII Tavole, le quali, com'è noto, prescrivevano: «*Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto*»¹. La sanzione della *sacertas* ci riconduce ad un'epoca nella quale il vincolo era di carattere sacrale, prima ancora che giuridico. Ma qual'era il cliente cui questa norma si riferiva e perché mai essa venne introdotta. Il Kaser ed altri autori ritengono che il cliente sarebbe in questo caso lo straniero il quale in virtù dell'*hospitium* era entrato nella sfera di un cittadino romano o di una *gens*². In tal caso egli godeva della protezione fondata sulla *fides*, che anche gli altri cittadini dovevano rispettare. Nulla autorizza però a restringere la nozione del cliente solo a quest'ipotesi, perché, come vedremo più innanzi, cliente si diveniva per cause varie. L'interpretazione del cliente come straniero che gode dell'*hospitium* è limitativa e contrasta con tutto il sistema della clientela romana. D'altra parte nella gerarchia delle persone, verso le quali si hanno particolari doveri, secondo i *mores maiorum*³, venivano prima i pupilli, poi i clienti, in terzo luogo gli ospiti ed infine i cognati. Catone nell'orazione contro Lentulo indicava l'obbligo di difendere i pupilli solo prima di quello per i clienti, mentre Masurio Sabino dava una gerarchia diversa, in primo luogo i pupilli sempre, ma anteponeva l'ospite ai clienti⁴. In ogni caso la distinzione è netta. Se il precetto decemvirale si riferiva allo straniero, doveva trattarsi non dell'ospite, ma di colui che si era sottoposto ad una *gens*, si era dato *in fidem* di un patrono in via definitiva. Ma dato il senso generale del precetto, a me non pare che esso possa circoscriversi all'uno od all'altro tipo di clienti, ma a tutti in generale. La ragione per la quale si sancisce la *sacertas* non può vedersi in altro che nell'esigenza di rafforzare la tutela del cliente, allorché

¹ XII Tab. VIII, 21 (Serv. ad Aen. VI, 609).

² *Das römische Privatrecht*, I, 29 e cit., n. 13.

³ Gell. V, 13, 1-5.

⁴ *ivi*, V, 13, 5.

L'*homo* dichiarato *sacer*. Se ancora nelle XII Tavole si faceva ricorso a categorie etico-sacrali, vuol dire che si era fuori della sfera del diritto e ciò a maggior ragione doveva essere lo stato di cose prima della norma decemvirale. Si tratta verosimilmente di un rapporto che aveva avuto origine fuori dell'ambito cittadino e del rigore delle regole giuridiche. Non credo che si possa pensare con il Mommsen, il von Premierstein, il Kaser ed altri che un antico potere signorile, una *Herrenschaft*, si fosse attenuto ed ingentilito con le limitazioni nascenti dall'obbligo di comportarsi secondo la *fides*. In casinei quali questo è avvenuto, come per i poteri del *pater familias*, le rigorose norme del diritto furono temperate mediante meccanismi extragiuridici, rivolti a dare rilevanza ai *mores*, ma ciò avvenne nell'ambito della comunità cittadina e nello esercizio di poteri, come quelli dei censori, che appunto si rivolgevano ai *mores*. Le sanzioni della *sacertas* testimoniano invece di un intervento religioso dove mancava il diritto. Così è nella storia arcaica del tribunato della plebe e così è per la clientela. Questo ci induce a supporre che l'istituzione era antichissima e formatasi nell'ambito dei gruppi gentilizi originari prima della nascita dello stato-città o nelle sue origini. Si tenga ben presente che il tipo di rapporti internazionali, che troviamo nella *deditio in fidem*, non può essere assunto come modello per la clientela privata, perché quest'ultima si trova esistente nel tempo delle XII Tavole, mentre la *deditio in fidem* appartiene all'epoca in cui ebbe inizio l'espansione romana¹¹.

Che la *fides* ci autorizzi a parlare di un'altra antichità dell'istituzione è confermato anche da altri indizi. Abbiamo già ricordato che vi erano divergenze tra gli antichi intorno alla gerarchia dei doveri di comportamento nel processo. Se tutti erano d'accordo nell'indicare al primo posto l'obbligo verso il pupillo Catone menzionava subito dopo il cliente, mentre Masurio Sabino inseriva l'ospite prima del cliente. Questo non era senza significato pratico. Per Catone infatti nessuno aveva mai reso testimonianza contro il cliente, mentre per Sabino questa possibilità esisteva, se appunto sorgeva una lite fra ospite e cliente, perché in tal caso si poteva testimoniare a favore dell'ospite, ma contro il cliente. Che tipo di processo Sabino avesse nella mente non sappiamo, perché il tema della tutela giuridica a favore dell'ospite è ancora abbastanza

¹¹ Sull'epoca della sua scomparsa vedi *Storia della costituzione romana*, II², 60 e gli Autori citati alla nota 127.

oscuro¹², ma a noi interessa rilevare piuttosto che Sabino doveva trovare qualche traccia nelle sue fonti antiquarie di questa gerarchia, di cui Catone non ha conoscenza. È poco verosimile che una prassi in tal senso si sia venuta formando tra l'età di Catone e quella di Sabino e bisogna perciò concludere che si trattava di reminiscenze del passato abbastanza vaghe e contenute in trattazioni non sempre complete, tanto è vero che Catone mostra di saperne meno del suo più recente collega.

Contro la nostra opinione sul carattere della sanzione non si può far valere che la *fides* avrebbe avuto in origine un carattere potestativo¹³. Nonostante acute considerazioni in tal senso, espresse da un autore recente con grande decisione, non credo si possa dubitare del fatto che la *fides* era una categoria morale, non giuridica e non consisteva in un potere, bensì costituiva un vincolo tutelato in forme puramente sacrali. Se così non fosse non ci spiegheremmo la norma delle XII Tavole per il caso di violazione della *fides* - le parole *si fraudem fecerit* non vogliono dir altro¹⁴ - alla quale doveva attenersi nei confronti del cliente. Se vi era quindi un potere del signore sul cliente, vi era anche un vincolo morale-religioso di comportamento. Tale vincolo nasceva con la costituzione stessa del rapporto di clientela e cioè la sottomissione del cliente e l'accettazione del patrono e non occorre pensare con il von Premerstein ad una promessa verso gli dei, del che ci manca qualsiasi indizio.

Un ulteriore sostegno all'ipotesi sull'arcaicità e sul carattere primitivo della clientela ci viene dai rapporti ereditari, che pongono il cliente nel seno della *familia* romana e ne fanno una persona assai diversa dallo schiavo. Quest'ultimo non aveva personalità giuridica e quindi non poteva avere la proprietà di nessuna cosa. Non si poneva nemmeno il problema di una successione del *dominus* allo schiavo. Il cliente invece poteva avere beni propri e bisognava perciò regolarne la successione. Le fonti ci hanno lasciato il ricordo delle norme che lo regolavano, civilistiche e pretorie. Gaio ci dice che un tempo - *olim* - il liberto poteva preterire il patrono nel suo testamento. Ciò dipendeva dal fatto che le XII Tavole chiamavano all'eredità del liberto il pa-

¹² Storia cit., 27.

¹³ L. LOMBARDI, *Dalla fides alla bona fides*, 1961, 69 ss.

¹⁴ Così per opinione comune degli storici. Virgilio, citato dal Bonfante, *Storia del diritto romano*⁴, II, 87, lo intendeva nel senso odierno di tessere frodi.

trono, se fosse morto intestato e non avesse avuto un *suus heres*¹⁵. Gaio rileva che se il liberto aveva un *suus heres* al patrono non spettava alcun diritto sui suoi beni. Viene poi introdotto il problema, cui avrebbe dato una soluzione il diritto pretorio: se il *suus heres* era tra i figli naturali, non vi era discussione, ma se si trattava di un figlio adottivo o della moglie in manu allora era evidentemente iniquo, che il patrono non avesse alcun diritto sui beni del liberto. Altre fonti in modo categorico affermano che le XII Tavole regolarono la successione del liberto e riportano anche alcune parole del precetto, il che permette agli storici di tentare una ricostruzione del testo originario¹⁶. Tutto l'insieme, compresa la parte relativa alle innovazioni del pretore, ci presenta un regime nel quale i vincoli famigliari tra patrono e cliente sono molto forti. Se gli agnati hanno un diritto di *familiam habere* qualora il defunto sia morto senza testamento e senza lasciare un *heres suus*, il patrono ha un diritto ereditario sui beni del liberto. L'analogia non potrebbe essere più evidente, anzi si può rilevare che mentre gli agnati hanno semplicemente il *ius familiae habendae*, il patrono ha un diritto ereditario vero e proprio¹⁷. L'appartenenza del cliente alla comunità familiare del patrono non potrebbe essere meglio espressa, perché il fondamento giuridico del diritto del patrono non può che esser questo. Una reminiscenza della concezione arcaica si trova nei giuristi, allorché indicano la ragione di equità che indusse il pretore a concedere la *bonorum possessio* nella metà dei beni del liberto, in caso che egli avesse avuto figli non naturali, ma adottivi o nel caso della moglie e della nuora *in manu*. Sembrava giusto cioè che i beni appartenuti ad un membro della famiglia tornassero nella famiglia stessa¹⁸. Certo la concezione dei giuristi classici è ben diversamente influenzata dall'ideologia della società schiavista e sotto questa influenza essi interpretano le parole dei testi arcaici. Ma queste parole esistevano nella legge e vanno interpretate ponendole nel clima di una società in cui i vincoli gentilizi erano ancora forti e davano in buona parte lo stampo alla famiglia romana

¹⁵ III, 40.

¹⁶ Ulp. XXIX, 1; Dig. L, 16, 195, 1 « EX EA FAMILIA, inquit, IN EAM FAMILIAM. La restituzione del Mommsen, *Staatsrecht*, III, 22 n. 5 è la seguente: « ex ea familia qui liberatus erit, eius bona in eam familiam revertuntur ». Già Gotofredo proponeva una restituzione analoga.

¹⁷ Sulla distinzione vedi SOLAZZO, *Diritto ereditario romano*, I, 1932, 76 e 168.

¹⁸ Gai. III, 40 e 41; Dig. L, 16, 195, 1 con la verosimile restituzione del Mommsen, di cui sopra nota 16.

arcaica. Se non si tien conto della diversa ottica può apparire singolare che il pretore intervenisse a correggere l'antico diritto nel senso di accrescere i diritti del patrono e restringere la libertà testamentaria del liberto, ma la singolarità scompare se appunto si pone l'innovazione nella luce di un regime, come quello schiavistico nel periodo dell'espansione di Roma e delle profonde trasformazioni del sistema sociale con l'irrompere della schiavitù di massa. Il problema risolto dal pretore non aveva nessuna rilevanza pratica nell'età delle XII Tavole e si può perfino dubitare che queste realmente parlassero dell'eredità del liberto e non del cliente in genere, come avveniva nel diritto arcaico per il comportamento giudiziario. Non doveva essere difficile in un'epoca nella quale la più estesa fonte della clientela e del diritto di patronato era costituita dalla manumissione degli schiavi, che norme arcaiche concernenti i clienti si interpretassero nel senso di clienti - liberti.

Le considerazioni che precedono e le altre notizie che ci sono pervenute ai doveri del cliente, come quello di provvedere al riscatto del patrono¹⁹, prigioniero di guerra, a pagare la multa inflitta in un processo²⁰, a dotare la figlia²¹ e così via, autorizzano a ritenere che la clientela costituiva un gruppo subordinato all'interno della *gens*, legato con i gentili da vincoli di carattere più familiare-domestico che potestativo. Altra volta ho sostenuto che questo fu il primo manifestarsi di una embrionale divisione in classe all'interno delle formazioni primitive²², ma quest'ipotesi non ha attratto l'attenzione degli studiosi. Nemmeno il più recente autore che si sia occupato del tema, il Magdelain, vi dedica qualche parola. Eppure è difficile negare che la clientela abbia caratteristiche diverse, profondamente diverse, tanto dalla schiavitù, quanto dalla plebe e che non la si può comprendere se non la si riconduce all'ordinamento della *gens*. Questo però non basta, occorre precisare che cosa era la clientela nel seno del gruppo gentilizio. In un'altra visuale questa arcaica istituzione diviene incomprensibile. Anche se può sembrare una pedanteria, un rapido *excursus* sulle varie teorie intorno all'origine della clientela finisce col recare una conferma alla mia ipotesi.

¹⁹ Dion. II, 10,2.

²⁰ Dion. loc. cit.

²¹ Dion. loc. cit.

²² *La gens, lo stato e le classi in Roma antica*, Studi Arangio Ruiz, IV, 43, con gli sviluppi in *Storia della costituzione romana*, I², 37 ss.

4. Cominciamo dagli antichi. Essi ci aiutano poco, poco informati come erano sulle istituzioni originarie. Anche la clientela viene attribuita a Romolo²³, oppure ad imitazioni di modelli estranei²⁴. Non occorre dire che fenomeni di formazioni sociali non possono dipendere dall'atto di un fondatore.

Gli storici moderni formulano ipotesi varie. Si fa risalire la clientela all'asilo romuleo²⁵, alla sottomissione di popolazioni indigene da parte di conquistatori²⁶, alla *deditio* di comunità vinte od all'*applicatio* di stranieri individualmente²⁷, alla manumission degli schiavi. Tutte queste ipotesi non hanno riferimenti alle condizioni economiche dei gruppi primitivi o ne hanno assai scarsi. In senso diverso si pose isolatamente il Neumann, il quale credette di vedere nella clientela in origine un gruppo di contadini subordinati posti sotto la signoria del proprietario, in una sorta di servaggio feudale, dalla cui liberazione sarebbe sorta la plebe²⁸. Questa ipotesi di origine ha il merito di avere indicato una via di indagine più realistica, attenta alle strutture economiche, ma non ha fornito né prove, né una spiegazione convincente, né riesce a far credere che in un'epoca antichissima Roma abbia avuto

²³ Cic. de rep. II, 9 *et habuit plebem in clientelam principum discriptam*; Dion. II, 9,2; Plut. Rom. XIII, 7; Fest. p. 262, 263 L., v. *patrocinis*. A tali fonti si richiama ora il Magdelain, REL. 1972, 103 ss.

²⁴ Dion. loc. cit., derivazione dai πελάται ateniesi e dai πενέσται tessali.

²⁵ GÖTTLING, *Geschichte der römischen Staatsverfassung*, 127.

²⁶ BEKKER, *Handbuch der röm. Altertümer*, II, 124 ss. Meno decisamente Niebuhr, *Römische Geschichte*, I, 267 (360), il quale ora pensa ad abitanti di città vicine, che si sottoponevano ad un patrono con l'*applicatio*, ora ad Italici fatti prigionieri, ora a manomessi i quali avrebbero costituito la maggior parte clienti, ivi, I, 480 (660). V. anche Vorträge über römische Altertümer, 1858, 626. Da un altro punto di vista il Ferenczy, Vom Ursprung der decemviri stlitibus iudicandis, ZSS. 1972, 342 sostiene che la condizione dei clienti peggiorò dopo la diffusione della schiavitù e ciò indusse la plebe a sostenere una tutela giuridica con l'introduzione nelle XII Tavole del noto precetto. Diversamente L. Lombardi, Dalla fides alla bona fides, 66 s. sostiene che la condizione del cliente liberton fosse migliorata. Il Karlowa, Röm. Rechtsgeschichte, .

²⁷ MOMMSEN, *Römische Forschungen*, I, 358 ss. e molti altri; citazioni in von Premierstein, *Clientes*, PW. IV, 25 ss.; WILLEMMS, *Droit public romain*?, 15 s. e note. Sull'accostamento che si trova già in Niebuhr tra *applicatio* ed *exilium* vedi la nota del Crifò citata sopra.

²⁸ *Kaiserrede über die Grundherrschaft der röm. Republik*, 1900. Critiche in Binder, *Die Plebs*, 1909, 220 ss.

Δ-I, 38 pensa che la *fides* fosse tutelata per mezzo di un giuramento.

strutture di tipo feudale. La sua ricostruzione della storia sociale e politica di Roma è abbastanza fantastica. Egli fa risalire l'origine della plebe e la costituzione delle tribù ad un moto di liberazione dei clienti dalla loro servitù fondiaria. Questo vincolo fra signori e servi sarebbe esistito ancora nell'età in cui la *gens Claudia* si insediò sul suolo romano, ma non più al tempo delle XII Tavole. Esso sarebbe scomparso con l'istituzione delle tribù rustiche che il Neumann collegava con la liberazione dei clienti, contadini senza proprietà della terra, i quali proprio allora avrebbero ricevuto la proprietà della terra con l'iscrizione nelle tribù sulla base della proprietà stessa. Egli pensava addirittura di poter stabilire nel 457, anni in cui secondo gli annalisti fu aumentato il numero dei tribuni della plebe, l'istituzione delle tribù rustiche in aggiunta alle quattro tribù urbane preesistenti, cui si collegavano i quattro tribuni. Già il Binder, oltre a criticare l'identificazione di clienti e plebei, che è smentita dai dati storici pervenutici²⁹, ha rilevato che non siamo autorizzati ad ammettere una struttura della proprietà agraria, come quella supposta dal Neumann³⁰. Né si può addurre alcuna prova intorno a questa pretesa liberazione dei contadini dall'asservimento a signori feudali e tanto meno collegarla all'origine dei tribuni e delle tribù rustiche. Sarebbe assolutamente incomprensibile che le fonti annalistiche, così attente alle lotte sociali ed a quelle agrarie in particolare, avessero taciuto su un avvenimento, che sarebbe stato di gran lunga più importante di tanti altri che esse narrano. Un'ipotesi in qualche modo analoga è ora sostenuta dal Magdelain, secondo il quale gli annalisti romani ignorano interamente in qual modo i clienti avevano ottenuto la cittadinanza, perché essi avevano perduto il ricordo della nascita delle tribù rustiche, cui sarebbe stata legata la condizione dei clienti. Questi sarebbero stati dunque contadini privi della cittadinanza, mentre i plebei avrebbero abitato nella città, come è dimostrato dal fatto che l'*intercessio* dei tribuni si poteva esercitare solo all'interno del *pomerium*. Ma non vi sono prove a sostegno di quest'ipotesi, né i testi di Dionigi e di Festo citati dal Magdelain³¹ si possono considerare decisivi. Quanto ai limiti per l'esercizio dell'*intercessio* essi nascevano dalla necessità di non intralciare l'*imperium* dei magistrati al di fuori della cinta urbana e non certo dal fatto che la plebe risiedeva soltanto nell'urbe. Ma soprattutto manca qualsiasi prova che il nuovo

²⁹ *Die Plebs*, 229 s.

³⁰ Vedi sopra n. 7 e 8.

³¹ Dion. II, 9 e Fest. p. 288 L.; Magdelain, REL. 1972, III.

stato dei clienti sarebbe dipeso dall'istituzione delle tribù rustiche.

Anche altri Autori in passato avevano toccato il tema della condizione economica dei clienti. Il Niebuhr, ad esempio, riteneva che essi, non avendo possibilità di sostentamento con l'industria e non disponendo di una proprietà, ottenevano in precario da un signore due iugeri di terra arabile (Kornland), mentre Ihne e Bekker³² ritenevano che i clienti fossero adibiti alla coltivazione degli estesi fondi dei patrizi. Basta citare queste opinioni tanto diverse sull'estensione delle terre coltivate dai clienti per rendersi conto dell'inutilità di qualsiasi congettura, che non si colleghi ad una ricerca sulle condizioni oggettive dell'economia e dell'agricoltura romana nei primi tempi. È a queste condizioni invece che va dedicata la nostra ulteriore ricerca, nel tentativo di comprendere la funzione economica della clientela e quindi di svelarne l'origine. Anche l'opinione diffusa, che si ricollega a quella del Savigny sull'origine del possesso³³ e cioè che i clienti avessero la terra in precario³⁴, presa isolatamente dice poco o nulla. Il solo testo sembra alludere ad un'assegnazione di terre da parte dei patrizi è un testo lacunoso di Festo, che si può ricostruire sulla base dell'epitome: « *il patres dicti sunt quia agrorum partes adtribuerunt tenuioribus perinde ac liberis* »³⁵. Ma come si vede un riferimento ai clienti è solo una congettura, certo non improbabile, degli interpreti moderni.

5. Vediamo cosa si può arguire dall'esame delle condizioni oggettive economico-sociali dell'età primitiva. Le fonti sono concordi nel mostrarci una società agricolo-pastorale in fase di grande arretratezza.

³² DEL PRIMO *Forschungen auf dem Gebiete der römischen Verfassungsgeschichte*, 1847, 5; del secondo *Altertümer* cit., II, 125. In tempi più recenti anche lo ZANCAN, *Ager publicus. Ricerche di storia e di diritto romano*, 1935, 14 rileva che i clienti erano necessari per coltivare i grandi possedimenti e rinvia all'ipotesi del *precarium*. Da ultimo il Cristofani, *Società e istituzioni nell'Italia preromana*, in *Popoli e civiltà dell'Italia antica*, VII, 1978, 68 ritiene che in una fase precedente alle XII Tavole i clienti fossero un bracciantato agricolo e milizia privata; egli peraltro continua a considerare i clienti come classe.

³³ *Das Recht des Besitzes*?, 202, 464.

³⁴ MOMMSEN, *Röm. Geschichte*, I^o, 190; trad. it. I, 175 (a pag. 74 si ritiene però possibile l'acquisto della proprietà da parte di stranieri e clienti); *Röm. Forschungen*, I, 366; *Röm. Staatsrecht*, III, 83 e n. 2; JEHRING, *Geist des röm. Rechts*, I^o, 239 ss.; KARLOWA, *Rechtsgeschichte*, I, 39 e n. 1; von Premerstein, PW. IV, 44; Fustel de Coulanges, *Les origines du système féodal*, 63 ss.

³⁵ p. 288 e 289 L.

La stessa tradizione aveva conservato il ricordo dell'età arcaica nella casa di Romolo, una capanna che veniva custodita per scopi di culto³⁶ e che era appunto un rozzo pagliaio primitivo fatto di rami e di foglie secche, come se ne vedono ancora nelle nostre campagne, ma non più per alloggio di contadini. L'archeologia conferma la tradizione con i ritrovamenti di urne a forma di capanna nelle tombe arcaiche, le quali urne evidentemente simboleggiano la casa del defunto³⁷. Case di questo genere del resto si trovano in altre regioni europee e testimoniano il grado di sviluppo prima della conquista romana, in Germania, in Gallia, in Britannia ed altrove. Si può pensare che il primo stadio dell'insediamento in agricoltura fosse costituito un pò dovunque da case di legno o da capanne.

Le prove addotte da tempo per sostenere che l'originario villaggio aveva carattere pastorale³⁸ a me sembrano convincenti. Esse si fondano sulle caratteristiche naturali del luogo, fra colline coperte di boschi e pianura paludosa ed esposta alle inondazioni del fiume. L'ambiente si prestava assai più al nutrimento delle greggi che alla coltivazione della terra. Prima che questa potesse diffondersi fu necessario disboscare e prosciugare, il che richiese tenace lavoro e fu realizzato solo con il tempo, forse compiutamente nell'età della monarchia etrusca. Se poi le genti che si insediarono nel Lazio erano indoeuropee, l'allevamento del bestiame era consueto. Da questo dato dobbiamo muovere per stabilire le possibilità di esistenza, il che non è certo ignorato dagli storici attuali, ma non sempre tenuto nella debita considerazione, allorché si tratta delle istituzioni primitive ed anche della clientela. Tali possibilità si devono commisurare all'estensione della terra coltivabile ed alla produzione di cereali, che anche in età arcaica costituiva un elemento fondamentale dell'alimentazione.

³⁶ Vitr. II, 1,5; Sen. contr. II, 144.

³⁷ Vedi le figure riprodotte in Gierstad, *Early Rome*, II, 31; 55; 73; 76; 107; 226.

³⁸ GUIDI, *La fondazione di Roma*, BCAR, 1881, 65 ss. e molti altri autori, vedi cit. in BOZZA, *La possessio dell'ager publicus*, 1939, 114 n. 2, poi anche DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, 1959, 114 s. con rinvio all'opera di LAVIOSA ZAMBOTTI, *Il Mediterraneo l'Europa e l'Italia durante la preistoria*, s.d. ma 1954, 39 s. Da ultimo sugli insediamenti Cristofani, *Società e istituzioni* cit. 53 ss. Per quanto riguarda lo sviluppo dell'agricoltura nell'alta età del bronzo ed in quella più recente dell'agricoltura nell'alta età del bronzo ed in quella più recente v. Peroni, *L'età del bronzo nella penisola italiana*, I, 1971, 94 ss.; Per uno studio dell'economia di scambio in Italia nel quadro dell'ambiente culturale dei secoli intorno al mille a.C., Par. Pass. 1969, 136; 139.

Cominciamo dunque dall'estensione dell'*ager romanus antiquus*. Il Beloch³⁹ ed altri con lui lo stimano a poco più di 150 kq., fondandosi sul circuito degli *Ambarvalia*, una cerimonia che ricordava appunto i confini originari. Recentemente l'Alföldi⁴⁰ ha indicato altri punti, i quali coinciderebbero con l'antico confine di Roma, ma non per tutti si può ritenere fondato il riferimento ad esso, a parte l'altra questione, che non si può discutere in questa sede, sull'estensione dell'*ager Romanus* alla caduta della monarchia. È giusta invece la critica alla teoria del Wissowa, secondo la quale il rito degli *Ambarvalia* sarebbe stato assunto dai *fratres Arvales*⁴¹. Comunque, anche l'Alföldi ammette che il territorio più antico aveva un diametro di 16 km, cioè un cerchio con un raggio di 8, che dà una superficie di 200, 95 kq. e non di 250 come assume stranamente l'Alföldi. Ma poiché questo Autore allarga il perimetro della Roma più antica, mentre restringe ingiustificatamente quello alla fine della monarchia, è preferibile attenersi ai dati più certi indicati dal Beloch. Il territorio di cui si tratta si estendeva intorno alla città vera e propria, il cui ambito era molto ristretto. La Roma cosiddetta del *Septimontium* occupava al più un paio di kq⁴² e quindi la terra coltivabile in essa era molto poca, tanto più se si pensa, che una parte era coperta da boschi, come attestano i nomi pervenuti nell'età storica⁴³ ed altro spazio era occupato da case. Si può quindi ammettere al più un'estensione di una settantina di ettari di terreno coltivabile, che sarebbe stato sufficiente solo per un piccolo numero di persone, assolutamente incompatibile con la divisione originaria in tre tribù e trenta curie di cui ci informa la tradizione. Indipendentemente da questa, per la stessa esistenza di una comunità cittadina è necessario supporre che le genti originarie potessero disporre di maggiore estensione di terra entro l'*ager Romanus antiquus*.

Già prima della formazione della città-stato le genti si erano dunque insediate stabilmente sul territorio ed aveva avuto inizio il lento pro-

³⁹ *Römische Geschichte*, 170.

⁴⁰ *Ager Romanus antiquus*, *Hermes* 1962, 187 ss.; *Early Rome and Latins*, 269 ss.

⁴¹ *Religion und Kultus der Römer*, 1912, 142 ss.; 561 s.; 562 n. 4. Vedi anche LATTE, *Römische Religionsgeschichte*, 1960, 165; LE BONNIEC, *Le culte de Cérès à Rome*, 1958, 141.

⁴² DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, I, 186. Il BELOCH, *Röm. Geschichte*, 215 calcola 156 ha per il *Septimontium* e 285 per la città delle quattro regioni.

⁴³ Plin. *nat. hist.* XVI, 10 (15), 36; Teofr. V, 8,3; Verg. *Aen.* VII, 342-352 Fest. p. 106 L, v. *Lucaria*.

cesso, che via via trasformò l'economia pastorale primitiva in economia agricolo-pastorale e tale processo è implicito nei dati tradizionali sulle assegnazioni di terre e sul culto del dio Termine. Ma la lunga disputa intorno alla questione dei *bina iugera* assegnati da Romolo⁴⁴ non si è mai conclusa. Dal Mommsen in poi molti storici hanno ritenuto che una quantità così limitata di terra sarebbe stata insufficiente per il sostentamento di una famiglia media di contadini, anche ammettendo una grande parsimonia nel vitto⁴⁵. Altri invece hanno affermato che era ben possibile che due iugeri bastassero a sfamarla, tenendo conto della maggiore produttività della terra, dei sobri costumi degli antichi e del fatto che l'assegnazione avrebbe riguardato soltanto la plebe⁴⁶. È però difficile accogliere questi argomenti: nemmeno una famiglia plebea composta di non meno di quattro persone avrebbe potuto vivere con il prodotto di due iugeri di terra, tanto più che l'esaurimento del suolo per le culture continuate dei cereali imponeva la pratica del riposo in anni alterni. Né si può pensare ad una produttività più elevata di quella che si ottenne più tardi, perché le tecniche primitive non avrebbero certo potuto permettere un maggior prodotto di quello che si otteneva dopo la conoscenza di precetti stranieri e l'esperienza di nuovi metodi di cultura. Bisogna quindi ammettere che i *bina iugera* costituivano il piccolo orto intorno alla casa, forse l'*heredium*, cioè una piccola proprietà familiare ereditaria ed essi coesistevano con proprietà collettive del gruppo, molto verosimilmente della *gens*, se si accetta l'ipotesi della preesistenza del gruppo gentilizio. I *bina iugera* appartengono ad una fase di passaggio dalla proprietà collettiva di gruppo alla proprietà individuale dei singoli *patres familias* e ci attestano la coesistenza di due sistemi, come è nei periodi di transizione. Queste estese proprietà collettive di gruppo erano nell'*ager Romanus* e non nell'ambito del *pomerium*, servivano ai pascoli per le greggi ed alle culture dei cereali per fornire il prodotto necessario alla vita di una popolazione non molto numerosa, ma certo di gran lunga maggiore

⁴⁴ Bibl. in KASER, *Das römische Privatrecht*, I, 1955, 105 s. e n. 2 (2° ed.); *Eigentum und Besitz*, 1956, 230 n. 6-7. DEL MOMMSEN, *Storia di Roma*, I, 185 n. 3; *Staatsrecht*, III, 23 s. ed ivi fonti.

⁴⁵ Oltre Mommsen cit., MEITZGEN, *Siedlung und Agrarwesen*, 1895, 252 ss. Altre cit. in Tibiletti, *Athen*, 1950, 229 n. 1, il quale parlando dei 7 iugeri confronta le possibilità di esistenza con quelle attuali.

⁴⁶ Fra molti SCHWARZE, *Beiträge zur Geschichte d. altrömischen Agrarprobleme*, 1912, 29 ss. con bibl. Per l'assegnazione alla sola plebe per tutti Bonfante appresso citato.

di quella che avrebbe potuto essere nutrita con i prodotti della terra contenuta entro le mura primitive.

6. La disputa intorno all'*hortus* ed all'*heredium* può essere meglio risolta, se appunto si pensa ad un doppio regime del suolo e si accetta l'ipotesi che l'*hortus* fu in antico la forma di appropriazione privata della terra. Le fonti non sono avere sull'uso del termine. Plinio dice che nelle XII Tavole non è mai nominata la villa, ma sempre « *in significatione ea hortus, in horti heredium* ». Egli aggiunge in riferimento ai suoi tempi: « *iam quidem hortorum nomine in ipsa urbe delicias agros villasque possident* »⁴⁷. Le fonti ci hanno conservato numerosi esempi di questi giardini privati nella città⁴⁸. Raffrontando poi gli usi romani con quelli ateniesi, Plinio aggiunge che mentre fino ad Epicuro non vi era l'uso di avere compagne dentro la città, « *Romae quidem per se hortus ager pauperis erat* »⁴⁹.

Importante è la testimonianza che nelle XII Tavole si parlava soltanto dell'*hortus* e non della villa; sebbene le altre fonti non ci confermino la notizia, perché nei vari precetti l'*hortus* non è attestato. Anche Festo ci dice che presso gli antichi *hortus omnis villa dicebatur* e questo vale, nonostante l'ingenua anzi singolare etimologia⁵⁰. Ne tempi storici villa era la fattoria con la casa e perciò si può intendere *hortus* nel senso della casa con il piccolo fondo, cioè il campicello, che poi venne affidato secondo un'altra testimonianza di Plinio⁵¹ alle cure attente della *mater familias*.

L'idea che l'*hortus* sia la prima forma di proprietà individuale privata non contrasta affatto con la teoria gentilizia e cioè con l'ipotesi del carattere politico della *gens*, di cui la proprietà collettiva sarebbe una delle espressioni. Esistono però alcune difficoltà, che vanno affrontate. Esse non si opponevano alla teoria del Bonfante, il quale criticando l'affermazione del Mommsen sosteneva che i *bina iugera* erano assegnati ai soli plebei e che sempre in periodi successivi piccoli lotti furono dati ai plebei, mentre l'origine degli istituti quiritari, quindi anche della proprietà, va ricercata nei patrizi. Se fosse così non vi sarebbero ostacoli alla nostra ulteriore precisazione, che vede nei *bina*

⁴⁷ *nat. hist.* XVIII, 4 (19) 50.

⁴⁸ Elenco in Gall, PW. VIII, 2482 ss.

⁴⁹ *nat. hist.*, XVIII, 4 (19), 51.

⁵⁰ p. 91 L.

⁵¹ XVIII, 4 (19), 57.

iugera il primo formarsi di proprietà individuali. Ma così non è, perché la tesi del Bonfante, sebbene accolta da vari autori, non ha alcuna base nelle fonti e nulla autorizza a ritenere che l'attribuzione dei *bina iugera* riguardava i soli plebei. Né valgono esempi posteriori, perché le limitate dimensioni dei lotti assegnati ai plebei non dimostrano affatto che era così anche in origine. Esclusa questa supposizione, rimane il dubbio sul carattere della proprietà primitiva della *gens*; se questa, come ci pare di poter affermare, aveva la natura di una sede politica del gruppo, allora come spiegare la formazione di piccoli fondi privati entro il *pomerium*, laddove si deve presumere che anche le genti fossero insediate? Per superare tale difficoltà bisogna supporre che il piccolo intorno alla casa attribuito in proprietà individuale derivava dalla più antica proprietà collettiva della *gens*. Dal territorio sul quale il gruppo si era insediato si sottrasse quello sul quale sorse la città ed i singoli lotti vennero assegnati individualmente. La prima trasformazione del regime della terra avvenne dunque nell'ambito del perimetro urbano ed era abbastanza naturale che fosse così.

7. Anche il tema delle tribù originarie merita a questo punto un riesame. Una distinzione troppo schematica, accolta anche da noi altrove⁵², contrappone le tribù gentilizie primordiali dei Ramnes, Tities e Luceres alle tribù cosiddette serviane, che erano distretti di carattere territoriale, nei quali si ripartì l'ager Romanus e che raggiunsero il numero di 35 al termine di un lungo processo storico. Si ritiene comunemente che le tribù originarie fossero meramente personali nel senso che l'appartenenza ad esse non dipendeva dalla sede della persona, ma dal gruppo di cui faceva parte. Questa ipotesi è fondata sul racconto di taluni autori antichi, che inducono a distinguere nettamente le tribù originarie da quelle territoriali, considerando queste ultime di età successiva. Ma già il Mommsen aveva visto che la divisione nelle tribù valeva non solo per le persone, ma anche per il territorio⁵³. Egli si fondava su chiare espressioni degli antiquari: « *ager Romanus primum divisus in partes tres, a quo tribus appellata, Titiensium Ramnium Lucerum* » dice Varrone⁵⁴. « *Tribus et decuriae dici et pro loco et pro iure et*

⁵² Storia della costituzione romana, I^a, 3 e 113.

⁵³ Staatsrecht, III, 98. Contro fra i tanti DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, 538.

⁵⁴ L. lat. V, 55.

A menzione | spostare le parole greche
secondo le

Scalfi. 188
Op. bruci
90

17

pro hominibus » dice Verrio Flacco⁵⁵. Ma più ancora di tali testimonianze è molto importante quella di Dionigi di Alicarnasso, il quale attingeva a più antiche fonti⁵⁶. Lo storico greco descrive l'istituzione delle tribù serviane, ma l'ordinamento ci induce a pensare ad una più antica divisione territoriale. Secondo Fabio Pittore Servio avrebbe diviso il territorio in ventisei tribù aggiunte alle quattro urbane, quindi complessivamente trenta. Vennonio dava invece trentuno tribù, quindi complessivamente trentacinque, mentre Catone definito

non indicava il numero delle tribù. Si tratta di indubbie anticipazioni, perché il numero di trenta e trentacinque venne raggiunto molto più tardi. Ma la parte più interessante è quella che segue. Dionigi dice che Servio divise il territorio in un certo numero di parti e poi predispose sui colli, che per la natura dei luoghi potevano offrire una difesa agli agricoltori, dei rifugi che furono chiamati con nome greco *pagos*. In questi villaggi accorrevano i contadini della campagna in caso di attacco del nemico ed in essi pernottavano. L'esigenza di ritirarsi in luoghi protetti era diffusa. La ritroviamo in altre epoche ed ambienti storici, come nella donazione di Antioco ad Aristodice di Asso, nella quale si autorizzano i *τῶν ἀξιωματικώτερον* in *Petra* a risiedere *βασιλικὸί γεωργοί* per ragioni di sicurezza⁵⁷.

A parte l'attendibilità della notizia sull'origine del *pagus*, quel che importa è rilevare che i contadini stavano nella campagna circostante e si rifugiavano nella città in caso di pericolo. Questa informazione ci permette di sapere che la pianura circostante Roma era abitata e che non tutti gli insediamenti si trovavano sulle cime dei *montes*. Quanto all'istituzione dei *pagi* la spiegazione di Dionigi è inattendibile, sia perché è errata l'etimologia addotta⁵⁸, sia perché il *pagus* è la sede di antichissimi villaggi delimitati, che non si può far coincidere con le riforme serviane. Il *pagus* è infatti la sede di una comunità di villaggio; se essa sia poi la tribù o altro è difficile dire. I nomi dei più antichi *pagi* di Roma, *Succusanus*, *Aventiniensis*, *Ianiculensis*, *Ipemonius*, *Monta-*

⁵⁵ Gell. XVIII, 7,5.

⁵⁶ IV, 15,1; v. anche Non. p. 62 L. Su Dionigi richiama l'attenzione anche Ross Taylor, *The Voting Districts of the Roman Republic*, 1960, 5.

⁵⁷ Welles, *Royal Correspondence in the Hellenistic Period*, 1934 (rist. 1966), nr. II p. 62.

⁵⁸ Dionigi deve aver pensato al greco *πάγος*, che vuol dire rupe o monte; l'etimologia è invece da *pangere* e significa « ciò che è conficcato »: bibl. in DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, 137 n. 187.

nus, *Capitolinus* non hanno alcun riferimento con le tribù delle origini; soltanto il nome *Lemonius* è uguale a quello della tribù *Lemonia*, che era anche il nome di una *gens* arcaica. Tali denominazioni, che in genere corrispondono a località in senso geografico, devono appartenere ad un'epoca nella quale si erano prodotte trasformazioni abbastanza profonde nella struttura primitiva e si era già fondata la città dentro le mura, in contrapposto alla quale si menzionavano i villaggi della campagna. Perciò anche l'ipotesi che il *pagus* sia il territorio di insediamento della tribù, una unità di insediamento, come dice il Sereni⁵⁹, non appare confermata dai dati che sono giunti a noi, anche se non è possibile di escluderla in assoluto. Ma quel che ci interessa è di stabilire che anche l'*ager Romanus antiquus* era abitato da famiglie di coltivatori e che pertanto la popolazione romana non era solo quella della città. Anche per Roma arcaica si può configurare, come nella città greca ed in altre città italiche, una rocca fortificata, una *arx* od *oppidum*, circondato dalla campagna pianeggiante, la cui coltivazione si venne trasformando da quella collettiva del gruppo gentilizio a quella individuale della piccola famiglia, di cui i *bina iugera* della tradizione sono espressione, come abbiamo già rilevato, di una transizione dalla proprietà collettiva della *gens* a quella individuale.

8. L'*ager Romanus antiquus* e non solo il territorio cinto da mura fu la sede degli antichi gruppi gentilizi ed era distribuito tra di essi per il pascolo o per la coltivazione. Non occorre spingersi fino al punto di ritenere che le genti patrizie erano formate da pastori ed agricoltori, mentre la plebe lo era di popolazione urbana⁶⁰; una simile ipotesi renderebbe poco comprensibile la tradizione annalistica sulle agitazioni plebee per la terra. Al di là degli schematismi, è degno di nota che le prime tribù territoriali, istituite secondo la tradizione da Servio Tullio, recano il nome di antiche genti, mentre quelle urbane hanno il nome tratto dai luoghi. È vero che bisogna tener conto della tesi dell'Alföldi, secondo il quale le tribù più antiche non avrebbero avuto nomi gentilizi, ma di località, che circondavano interamente il pomerio, mentre quelle non nomi di genti sarebbero sorte più tardi e si sarebbero disposte come una cintura intorno alle prime, in conseguenza dell'affermarsi

⁵⁹ *Comunità rurali nell'Italia antica*, 1955, 329 ss.

⁶⁰ ELLUL, *Réflexions sur la révolution, la plèbe et le tribunat de la plèbe*, *Index*, 1972, 161 s.; cfr. anche Sabbatucci, *ivi*, 218.

delle genti patrizie nel v secolo ⁶¹. Contro l'opinione predominante può certo farsi valere che i nomi di molte tribù antiche non ricorrono successivamente come nomi gentilizi, ma è anche vero che salvo la tribù *Lemonia*, non vi è alcun indizio per farci ritenere che si tratti di nomi di località ⁶². Inoltre lo stesso Alföldi è costretto a riconoscere che per la tribù *Camilia*, appunto una di quelle che egli considera adiacenti alla città, vi è il ricordo di una *gens* omonima ⁶³. Per quanto riguarda le altre tribù, che hanno sicuramente un nome gentilizio, è difficile credere che risalgono solo alla metà del v secolo. La *Claudia* è certo di apparizione anteriore, anche se non originaria, essendo collegata all'immigrazione di *Attius Clausus* in occasione della prima guerra sabina del 504 ⁶⁴. La sede di questa tribù stava fuori dell'*ager Romanus antiquus*. Le altre stavano dentro di esso. Anche se l'autore dell'ordinamento fu Servio è verosimile che la ripartizione si ricollegasse a territori occupati dalle genti, sebbene non si possa esser certi che tutte le sedici tribù rustiche più antiche derivassero il loro nome da genti preesistenti.

È degno di considerazione che varie tribù confinano con la città e formano intorno ad essa una sorta di raggiera, il che farebbe pensare che vi era una diretta comunicazione con l'aggregato urbano ⁶⁵. Non tutte però erano contigue al confine della città, né sempre possiamo conoscere con esattezza la sede. Per varie i dati sono imprecisi o addirittura inesistenti. L'ipotesi poi che il territorio fosse uguale per cia-

⁶¹ *Ager Romanus antiquus*, *Hermes* 1962, 202 ss.; *Early Rome and the Latins*, 307 ss.

⁶² Anche per la *Pupinia* si può forse pensare ad una località, da *Fest.* 264 L.; 265. Si potrebbe congetturare il nome di un condottiero *Pupunius*. Per la derivazione etrusca SCHULZE, *Eigermänne*, 213.

⁶³ *Early Rome*, 309.

⁶⁴ *Liv.* II, 16, 4-5; *Dion.* V, 40, 3-5; *Suet. Tib.* I, 1-2; *Verg. Aen.* VII, 708 e *Serv. ad Aen.* v. 706; *App. de reg.* XI; *Plut. Popl.* XXI, 9-10. L'ALFÖLDI, *Early Rome*, 159 ritiene che la tarda apparizione della *gens Claudia* si debba a Fabio Pittore, mentre essa sarebbe tra le più antiche. Diversamente, a sostegno della tesi tradizionale POUCHET, *Les Sabins aux origines de Rome*, *Aufstieg und Niedergang*, I, 121 e bibl. Anche il MAGDELAÏN, *Remarques cit.*, *REL.* 1972, 122 sostiene che la maggior parte delle tribù rustiche con nomi gentilizi siano state create al tempo delle XII Tavole e dopo. Egli trae questa convinzione dal fatto che le genti avrebbero dato il nome alla tribù solo dal momento in cui una dei loro membri rivestiva una magistratura con *imperium*.

⁶⁵ *Fest.* p. 508 L. *omnium tribuum agri in propinquo erant urbis*.

scuna di esse e cioè circa 50 kq.⁶⁶ è difficile da dimostrare. Se si ammette che i nomi delle tribù risalivano a quelli di *gentes*, che effettivamente risiedevano nell'*ager Romanus*, si può anche avere un criterio per stabilire quali di esse vanno considerate più antiche delle altre. Tale criterio è quello della contiguità con il confine urbano, il che permetteva un facile ed agevole accesso. Storici illustri, come il De Sanctis ed il De Francisci⁶⁷ hanno osservato che le denominazioni delle tribù non sarebbero state prese direttamente dalle genti, ma dai *pagi* che a loro volta avevano preso il nome dalla *gens* che vi era più cospicua. Tale obiezione se fosse fondata non toglierebbe molto all'ipotesi della derivazione gentilizia dei nomi delle tribù serviane. Ma in realtà i nomi dei *pagi*, che ci sono pervenuti, non sono quelli di *gentes*, salvo uno, il *pagus Lemonius, qui est a Porta Capena via Latina*⁶⁸.

Riconoscere che le tribù territoriali erano collegate con le genti significa anche ammettere, contro la tradizione, che non vi fu una netta contrapposizione tra ordinamento delle tre tribù arcaiche ed ordinamento serviano. Ciò vuol dire che quelle serviane a loro volta si ripartivano fra le tribù dei *Ramnes*, *Tities* e *Luceres*, sebbene non si possa dire in qual modo lo fossero.

9. L'indagine che precede ci permette di disporre di elementi obiettivi, anche se in parte ipotetici, per avere un'idea delle condizioni materiali di esistenza. Sappiamo infatti che le *gentes* disponevano di terre nell'*ager Romanus*, sappiamo quale era l'ordinamento delle tribù e possiamo calcolare l'estensione delle terre coltivabili. Se il territorio era di 150 kq. equivalenti a 15.000 ettari od a 60.000 iugeri, non tutto era coltivato. Vi erano boschi e paludi, vi erano case e via via edifici pubblici e templi. L'opinione diffusa che solo un terzo di tale estensione fosse coltivato è molto probabile. Ciò vuol dire che dei 60.000 iugeri solo 20.000 erano coltivati e non tutti gli anni interamente a cereali. Non siamo naturalmente in grado di stabilire a quale epoca risalga l'uso del maggese, cioè del riposo della terra coltivata a cereali ad anni alterni, per evitare il suo rapido esaurimento, ovvero quello della rotazione fra cereali e leguminose. Ma ben per tempo i primitivi agricoltori

⁶⁶ ROSS TAYLOR, *Voting Districts*, 38, sulla base di Beloch, 173.

⁶⁷ DE SANCTIS, *Storia*, II, 19; DE FRANCISCI, *Primordia*, 673; BELOCH, *Gosch.* 334.

⁶⁸ Fest. p. 102 L.

si dovettero rendere conto che occorreva far riposare la terra e perciò non è ardito supporre che dei 20.000 iugeri solo 10.000 erano posti a cultura di cereali.

La produzione media di ferro, che era il più antico cereale usato nell'alimentazione romana dei primi secoli, si può calcolare a circa 150 kg per anno ad iugere e cioè meno di quanto bastasse al sostentamento di una sola persona. Certo i dati sull'alimentazione sono variabili secondo le epoche, il clima, gli usi alimentari, l'età delle persone etc. Non si può quindi assumere una misura precisa e valida per sempre sul bisogno di cereali; basterebbe pensare alla diversità fra i popoli, che vivono esclusivamente o quasi di cereali, ed altri che invece si nutrono di carni e proteine in prevalenza. Per Roma i dati che ci sono pervenuti riguardano, com'è naturale, l'avanzata età repubblicana. Catone nei suoi precetti ci fa conoscere per lo schiavo, secondo le mansioni cui era adibito e le stagioni dell'anno⁶⁹, e Polibio ci informa sulle reazioni dei militari⁷⁰. Nessuno può ritenere che le stesse misure fossero osservate nell'età arcaica ed anzi bisogna supporre, che la quantità richiesta era minore, essendo una parte dei cibi fornita dai prodotti del bestiame in un popolo dove la pastorizia anche nell'età del trapasso all'agricoltura era sempre fiorente. Ma dalla media di circa un kg. al giorno del manuale catoniano o dai 5 modii delle frumentazioni dall'età dei Gracchi in poi⁷¹, si potrà scendere ed anche di molto, non al disotto della metà, quindi ai 500 grammi in media al giorno. Se il nostro

⁶⁹ *de agric.* LVI.

⁷⁰ VI, 39,13 s.: due terzi di medimmo per i soldati di fanteria, due medimmi per i cavalieri. Per gli alleati uguale quantità per la fanteria, 1 medimmo per i cavalieri. Il Dureau de LA MALLE, *Economia politica dei Romani* (trad. it. Bibl. St. Ec. I, 2), 156 critica l'interpretazione dello Schneider e ritiene che il testo non si possa riferire alla razione, ma al soldo pagato in natura, non essendo possibile che il fante avesse un vitto inferiore a quello del cavaliere. Ma la critica è ingiustificata, perché il testo di Polibio si riferisce proprio alle razioni ed ai viveri, come si deve intendere il termine *σπονηματα* e come risulta dal fatto che nel paragrafo 15 successivo si afferma che il prezzo del grano e degli abiti veniva dedotto dal soldo. Il rilievo è però acuto e fa pensare o ad un errore di Polibio ovvero al fatto che anche per i viveri vi era una diversità di trattamento dipendente dalla disuguaglianza di classe, come era ad esempio la farina bianca e quella scura secondo il grado nella sitometria di Zenone: REEKMANS, *La sitométrie dans les archives de Zénon*, 1966, 62 s. D'altra parte si può pensare che la maggior quantità dei cavalieri servisse anche per i loro attendenti.

⁷¹ Per l'esercito i dati tradizionali, sulla base delle tre tribù, cioè 300 cavalieri e 300 fanti, vanno rivisti alla luce delle condizioni critiche fondate sulla terra

calcolo è esatto, la semplice conseguenza è che l'*ager Romanus antiquus* non poteva mantenere un carico di persone superiore a poche migliaia, 7 od 8.000 al più, con una densità di popolazione di 40-50 abitanti per kq. a seconda che si ammetta una superficie di 200 o 150 kq. Tale densità non risulta diversa da quella di altre città antiche, come Capua. Naturalmente si inclinerà per un numero diverso, se si ritiene che la superficie coltivabile fosse superiore a quella che noi abbiamo indicata ovvero il consumo medio giornaliero a persona fosse inferiore ai 500 grammi, ipotesi abbastanza improbabili.

Nelle condizioni materiali della Roma primitiva gli stanziamenti umani sulle cime dei *montes*, Palatino ed Esquilino o disseminati nella campagna circostante dell'ampiezza di un centinaio e mezzo di kq., non potevano che essere modesti. Questo dato deve esser presente allorché si ricostruiscono gli ordinamenti militari e politici, che la tradizione tende a far risalire alle origini⁷¹ e che invece sono il risultato di sviluppi posteriori. Anche per l'entità della clientela il discorso non può esser diverso.

10. La tradizione ingrandisce i dati numerici, perché gli scrittori hanno sotto gli occhi lo stato di cose esistente ai loro tempi e perché i fatti più antichi avevano la caratteristica di essere narrati nella luce della leggenda. Così è per la storia dei Fabi al Cremera, così per il trasferimento di Atta Clauso. La tradizione attesta, anche se le versioni pervenuteci presentano diversità, che questo fu seguito da 5.000 clienti, ai quali furono assegnati due iugeri di terra a testa oltre l'Aniene, mentre al capo della *gens* ne sarebbero stati dati venticinque⁷². Ora nel territorio della tribù Claudia vi era terra sufficiente per due iugeri a testa, ma per le ragioni dette più sopra a proposito dei *bina iugera* di Romolo, essi non sarebbero stati sufficienti per la vita di una famiglia anche

disponibile. Vedi in tal senso il mio *Territorio, popolazione ed ordinamento centuriato*, BIDR, 1977, 1 ss. La tradizione tende ad anticipare la maggior consistenza dell'esercito: per le origini Liv. I, 13,8; Varr. *l. lat.* V, 89; 91; Dion. II, 16,2 afferma che alla morte di Romolo la fanteria era di 46.000 uomini, la cavalleria di 1000; Liv. I, 25,6; 29,1; 30,3 parla di più legioni sotto Tullio Ostilio; Dion. II, 35,7 ritiene che la duplicazione a 6.000 fanti fosse già avvenuta al tempo della conquista di Cenina ed Antenne da parte di Romolo. Fra i moderni DE SANCTIS, *Storia*, I, 356 pone allo scorcio.

⁷² Per la concessione dei 25 iugeri Plut. *Popl.* XXI, 10. Non adduco anche il caso di Tarquinio Prisco trasmigrato a Roma con una moltitudine di seguaci, perché il termine *οἰκεῖον* usato da Dion. III, 47,2 non può essere riferito a clienti, chiamati in V, 40,3 *πελάτας*.

modesta. Per le stesse ragioni, tenendo conto del terreno disponibile, non è verosimile che la *gens Fabia* avesse 5.000 clienti, come vuole la tradizione. È vero che nessuno dei due episodi appartiene all'età originaria ed anzi la battaglia del Créméra è degli inizi della Repubblica, mentre il tentativo dell'Alföldi⁷³ di porre l'immigrazione dei Claudi nell'età romulea non sembra fondato su di altro, che su di una generica diffidenza verso Fabio Pittore⁷⁴. Ma non per questo si possono accettare come prove storiche le affermazioni delle fonti sull'alto numero di clienti, perché anche nell'età della prima repubblica non vi era qualche ragione consistente per un così grande numero di clienti in una sola *gens*. Quale poteva essere l'entità della clientela in una popolazione complessiva, che non superava i 10.000 abitanti si può immaginare. Il grosso delle forze di lavoro era costituito dai membri della *gens* ed i clienti fornivano un lavoro supplementare per i bisogni della coltivazione delle terre dopo che l'agricoltura subentrò alla pastorizia. Ma che cosa i clienti esattamente facessero, non è facile sapere. Abbiamo ricordato più sopra la congettura degli storici moderni⁷⁵, cui possiamo aggiungere qualche considerazione tratta del regime successivo delle *operae* dei liberti. Vi è una controversia fra gli studiosi intorno al vincolo tra il *manumissor* e l'ex schiavo, se cioè vi fosse un potere di patronato e per conseguenza un dovere di *obsequium* da parte del manomesso, intendendo in questo un vincolo di dipendenza che comprendeva le *operae*. Una tesi critica della dottrina comune sostiene che le norme relative al diritto di patronato siano dovute ad innovazioni del diritto imperiale e perfino ad interpolazioni. Ma contro di essa stanno varie considerazioni. È difficile toglier valore ad una testimonianza di Ulpiano⁷⁶, in cui si afferma con chiarezza che il pretore Rutilio fu il primo che nel suo editto stabilì che non avrebbe dato nulla di più che un'*actio operarum et societatis* al patrono contro il liberto. Ciò non può avere significato diverso da quello di una limitazione di un più esteso diritto del patrono, altrimenti non vi sarebbe stato bisogno di respingere legittima la congettura che prima di Rutilio il vincolo di *obsequium* era assai più comprensivo e conteneva qualcosa di più delle semplici *operae*⁷⁷. È vero che nel testo l'*obsequium* sembra ricollegarsi

⁷³ Vedi sopra nota 64.

⁷⁴ Così anche Poucet cit. n. 64 ed a.

⁷⁵ Sopra vedi cit. a n. 32.

⁷⁶ Dig. XXXVIII, 2, 1, 1.

⁷⁷ LAMBERT, *Les operae liberti*, 1934, 16 ss. Per la tesi critica COSENTINI, *Studi sui liberti*, I, 1948, 69 ss., accolta da GUARINO, *Diritto privato romano* 6,

ad un patto di società con il patrono, ma a parte i rilievi critici sulla classicità dell'espressione⁷⁸ si deve rilevare che anche una *pactio* presupponeva la mancata esecuzione dell'*obsequium*, come del resto risulta dalle parole «*videlicet si hoc pepigisset, ut, nisi ei obsequium praestaret libertus*», che non hanno alcun riferimento al contenuto del patto.

Le considerazioni che precedono sono sufficienti per giustificare l'adesione alla dottrina prevalente, ma vi sono altre fonti, le quali attestano in modo chiaro che al patrono spettava un diritto di patronato sull'ex schiavo. Cicerone dice che la funzione di *accensus*, che si conferiva non *in benefici loco*, *sed in laboris et numeris* si imponeva ai liberti, *quibus illi quidem non multo secus ac servis imperabant*⁷⁹. Il testo è molto netto e non si può attenuarne il chiaro significato, assumendo che l'imposizione aveva carattere morale. Né si può immaginare che vi fosse della monarchia la legione di 3.000 uomini; Pareti, *Storia*, I, 274 s. l'attribuisce a Servio Tullio e calcola una popolazione complessiva di 30-40.000 persone. Anche il Ciaceri, *Origini di Roma*, 1937, 309 sostiene per l'età della monarchia etrusca una popolazione di 30.000 abitanti, superiore a quella dei primi tempi della repubblica. Ma a p. 217 indica la cifra di 120.000 rinviando a Lugli. Sull'inattendibilità dei dati dei primi censimenti Brunt, *Italian Manpower*, 1971, 27 e n. 1.

Una distinzione fra manomessi in forme civili e non civili. Altre fonti letterarie, della cui precisione quanto a categorie giuridiche si può peraltro dubitare, attestano una severa disciplina domestica nei confronti dei liberti, spinta al punto da includere un *ius vitae ac necis*⁸⁰. Numerosi testi giuridici⁸¹ sembrano confermare un diritto di patronato, la cui emanazione principale era l'*obsequium*, in esso comprese le *operae*. Queste *operae* erano giornate di lavoro⁸², che dovevano esser prestate al patrono e dal lato economico non avevano carattere diverso

1976, 291 nota. Nel senso tradizionale oltre LAMBERT, KASER, *Die Geschichte der Patronatsgewalt über Freilassenen*, ZSS. 1938, 88 ss.; DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro nel diritto romano*, 1946, 206 ss.

⁷⁸ ALBERTARIO, *Studi di diritto romano*, III, 1936, 397; COSENTINI, *Studi sui liberti*, I, 81.

⁷⁹ *ad Quinet. fr.* I, 1,4.

⁸⁰ Val. Max. VI, 1,4; Suet. *Div. Iul.* XLVIII, 2; *Div. Aug.* LXVII, 3.

⁸¹ Vedili citati nelle opere ricordate del Lambert, Kaser, Cosentini. Inoltre sulla controversia intorno al significato della distinzione *operae officiales*, cioè rientranti nell'*officium* del liberto e *operae fabriles* vedi i testi e gli scritti citati in COSENTINI, *Studi sui liberti*, I, 126 ss. ed in particolare quelli del Mitteis e dell'Albertario.

da quelle di altre prestazioni di lavoro, che si imponevano come un onere per concessioni ottenute, come nel caso delle culture degli *agri Manciani*.

Io penso che quest'obbligo imposto agli ex schiavi non fosse una novità apparsa con il diffondersi delle manumissioni, ma fosse un'eredità del passato, cioè una specificità del vincolo di clientela. Infatti non saprei indicare una ragione se l'obbligo di prestare giornate di lavoro si dovesse limitare ai manomessi e si dovesse considerare come un'innovazione introdotta nel corso dell'evoluzione della società schiavistica. Il maggior numero di schiavi manomessi era senza dubbio costituito da servi domestici ed urbani e non si comprende la necessità di giornate di lavoro per essi, in particolare se avevano conseguito una discreta condizione economica mediante l'esercizio del commercio o delle attività artigiane ed industriali. Invece quest'obbligo si inquadra molto bene in una società di tipo agrario, nella quale si poteva aver bisogno di mano d'opera supplementare a quella della famiglia. Per tali ragioni non credo che le *operae* dei liberti fossero una particolarità di questa categoria, ma appartenessero alla clientela ed anzi a quella più antica collegata con il gruppo gentilizio. Sorta in quest'ambito, la clientela più tardi fu un vincolo che si stabiliva con un patrono potente e gente più umile o meno difesa o bisognosa di una protezione a Roma e questa formava il seguito politico dei potenti.

Un altro problema riguarda la natura delle *operae*. Posto che esse erano giornate di lavoro, conviene chiedersi quale lavoro fosse. Non quello della pastorizia, perché la cura delle greggi richiede un'attività continua e non per periodi determinanti, come accade invece per l'agricoltura che ha bisogno di un massimo di lavoro durante l'aratura ed il raccolto, mentre in altri periodi può bastare la fatica del padrone. Si può quindi pensare che i clienti fossero richiesti di dare il loro aiuto al patrono nei lavori pesanti, come l'aratura o se non era usato l'aratro o non era possibile di usarlo per la natura del suolo nella zappa. Poiché essi erano richiesti di dare un certo numero di giorni, che non siamo in grado di precisare, nel resto del tempo coltivavano un fondo in proprio.

I clienti erano dunque uno strato subordinato, non molto numeroso addetto a lavori pesanti per la *gens*, ed alla cultura di lotti di terra che venivano loro concessi. Questa conclusione conferma nel suo nocciolo la tradizione antica, che ci presenta l'antico signore romano nella figura di un agricoltore rotto alla fatica. In questa fatica poteva disporre dell'aiuto di pochi clienti.

DE MARTINO

²² Dig. XL, 7, 20,5.